

DIRETTORE DELLA COLLANA
Andrea Barlucchi, *Università di Siena 1240*

COMITATO SCIENTIFICO

Nicoletta Baldini, *Università Bocconi di Milano*
Didier Boisseuil, *Université François Rabelais - Tours*
William Caferro, *Vanderbilt University*
Stefano Calonaci, *Università di Siena 1240*
Daniele Edigati, *Università degli Studi di Bergamo*
Antoni Furiò, *Universitat de València*
John Henderson, *Birkbeck University of London*
Pär Larson, *CNR - Opera del Vocabolario italiano*
Jean Claude Maire Vigueur, *Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata'*
Giuseppe Vittorio Parigino, *Università di Siena 1240*
Renzo Sabbatini, *Università di Siena 1240*
Franek Sznura, *Università degli Studi di Firenze*
Francesca Trivellato, *Yale University*
Andrea Zagli, *Università di Siena 1240*

STATUTI
DELLA DOGANA DEI PASCHI DI SIENA
DEL 1419 E DEL 1572

Edizione a cura di
DAVIDE CRISTOFERI



2021

Stampato con il contributo
del Dipartimento di Scienze Storiche
e dei Beni Culturali dell'Università di Siena



con il patrocinio di



La riproduzione delle immagini è stata autorizzata dall'Archivio di Stato di
Siena in data 28 ottobre 2021 (Prot. N° 2175/2021)

ISBN 979-12-80675-08-8 (edizione cartacea, editpress)
ISBN 978-88-942319-8-4 (edizione elettronica, Associazione di Studi Storici *Elio Conti*)

Prima edizione: dicembre 2021
Associazione di Studi Storici *Elio Conti*, Firenze, www.asstor.it
In coedizione con: editpress, Firenze, www.editpress.it

Licenza Creative Commons 4



SOMMARIO

CINZIA CARDINALI, Presentazione	Pag.	9
ANDREA ZAGLI, Prefazione	»	13
Abbreviazioni e nota metrologica	»	19

PRIMA, DURANTE E DOPO GLI STATUTI:
LA DOGANA DEI PASCHI
NELLA MAREMMA SENESE E MEDICEA
(METÀ XIV-INIZI XVII SEC.)

Introduzione	»	21
1. Le origini: il sistema dei pascoli senesi fino alla riforma del 1353	»	23
2. La costruzione della Dogana dei Paschi (1353-1419)	»	29
3. La riorganizzazione statutaria del 1419	»	42
4. Fra i due statuti (1419-1555)	»	51
5. L'espropriazione dei pascoli maremmani sotto i primi Medici granduchi (1555-1609)	»	62
6. Gli Statuti Nuovi del 1572 e gli ordini sui Paschi fino al 1588	»	69
Note Conclusive	»	82

STATUTI DELLA DOGANA DEI PASCHI

Introduzione all'edizione dello Statuto del 1419	»	87
Statuto della Dogana dei Paschi di Siena (1419)	»	93
Introduzione all'edizione degli Statuti Nuovi del 1572	»	115
Statuti Nuovi della Dogana dei Paschi di Siena (1572)	»	131

PRESENTAZIONE

Cinzia Cardinali

Con l'edizione degli statuti della *Dogana dei Paschi* del 1419 e del 1572, curata da Davide Cristoferi, l'Archivio di Stato di Siena e la comunità, non solo scientifica, dispongono dell'edizione aggiornata delle due più significative emanazioni normative della Dogana, recuperando ed aggiornando l'edizione dello statuto del 1419 di Imberciadori (1938) e diverse descrizioni (anche recenti, come quella di Lusini in questa stessa collana) dello statuto del 1572 confrontato per l'edizione con le altre redazioni (ASSi, *Dogana dei Paschi*, nn. 2-4). Le edizioni sono inserite in un ampio quadro storico-istituzionale grazie all'introduzione nella quale vengono contestualizzate la costruzione ed organizzazione di questo ufficio fondamentale per lo Stato di Siena. Con questo lavoro anche storiografico di aggiornamento e coordinamento, quindi, l'autore inserisce la produzione normativa e documentaria dei Paschi nella tradizione di ricerche multidisciplinari (storiche, archeologiche e geografiche) sulla Maremma e la storia della transumanza e, soprattutto, sullo Stato di Siena in Età moderna.

I pascoli della Maremma e di altre zone del Senese, dei quali si avvalevano le popolazioni locali e quelle confinanti anche provenienti da regioni appenniniche meno prossime (Romagna Toscana, Appennino, Pistoiese), costituiscono fin dal XIV secolo una delle maggiori risorse della Repubblica. La necessità di intervenire attivamente per contrastare la crisi economica, politica e sociale della metà del Trecento determina l'istituzione ed organizzazione di questa entrata dello Stato, a partire dal 1353, alla quale viene, per prima nell'Italia tardomedievale, assegnato il nome di 'dogana' (almeno dal 1366), con alcuni aspetti comuni alle dogane pontificie e del Regno di Napoli.

L'organizzazione del pascolo doganale avviene attraverso compromessi e accordi con le comunità ed i privati e rimane a lungo ancorata alla concezione medievale della proprietà, ovvero con diritti che coesistono ed insistono sul medesimo bene (di dominio e di godimento) secondo principi di diritto feudale sui quali si innesta un ulteriore tipo di dominio connesso con quello eminente che spetta al titolare della giurisdizione doganale che per Siena si struttura, appunto, alla metà del Trecento. A quel periodo l'autore dedica una prima sezione introduttiva (1353-1366) descrivendo la costituzione ed il progressivo rafforzamento della struttura e dei compiti dell'ufficio dei Paschi con cui il Comune di Siena organizza in maniera innovativa i molteplici diritti di sfruttamento, in particolare di pascolo, che aveva acquisito grazie alle conquiste militari del secolo precedente. Dall'analisi dello statuto del 1419 emerge l'originalità rispetto alla normativa precedente consistente nella completa riorganizzazione dell'accesso e dell'uso dei pascoli senesi in Maremma a completamento di un processo durato quasi settanta anni e corrispondente al consolidamento militare ed organizzativo reso possibile dalla conclusione della guerra con Firenze ed i Visconti di Milano.

L'autore, riprendendo gli studi precedenti estremamente numerosi e in molteplici ambiti disciplinari del territorio maremmano e senese e della storia della transumanza toscana, procede al confronto fra le due redazioni statutarie intervenute in un contesto storico completamente diverso, esteso anche alla coeva documentazione prodotta dalle magistrature della Repubblica – Regolatori, Consiglio generale, Concistoro e Gabella principalmente – descrivendo (ed interpretando) le modalità, i bilanci e gli uffici del sistema organizzativo e di controllo territoriale della transumanza anche in relazione alle dinamiche politiche più generali. Ne emerge il progressivo intensificarsi del controllo territoriale da parte del potere centrale, soprattutto in un'analisi di lungo periodo ed in relazione alla nascita dello Stato moderno, evidente anche dal confronto della normativa dei Paschi con quella inserita nell'ultimo statuto della Repubblica di Siena del 1545 e, per la redazione del 1572, con quella successiva. L'espropriazione dei pascoli maremmani sotto i primi Medici (1555-1609) e i *bandi* o *ordini* granducali sono il risultato dell'inserimento dell'istituzione all'interno del più ampio contesto della politica dei Medici in Maremma e delle trasformazioni della società rurale europea. Tutto il settore dei Paschi in quel momento di grande cambiamento istituzionale viene sottoposto ad una completa revisione che porta all'emanazione degli statuti nuovi, il *corpus* normativo che avrebbe regolato la materia fino alla soppressione settecentesca.

Gli statuti medicei riprendono quelli repubblicani del 1419 integrandoli con una serie di norme organizzative del flusso del bestiame e del territorio,

delle competenze dei funzionari soprattutto di quelli generali per la Maremma, nel contesto generale della costruzione di un apparato amministrativo e burocratico centralizzato dove i Paschi sono uno degli strumenti di controllo dello Stato mediceo nel territorio senese. L'analisi, come sintetizzato nelle note conclusive, mostra le differenze principali della gestione della Dogana nei due periodi di interesse, quello della Repubblica e quello mediceo, della partecipazione dei gruppi di interesse e della dinamica delle prerogative pubbliche, private e collettive. La Dogana dei Paschi rappresenta, comunque, ancora una delle principali risorse del territorio e la sua importanza, ancora al momento dell'ingresso di Siena nel dominio mediceo, è attestata dalla coeva istituzione da parte di Cosimo I del Monte dei Paschi, sotto forma di una vera banca, il cui primo capitale viene, appunto, costituito da una somma di 200.000 scudi provenienti dai proventi della Dogana dei Paschi (attraverso la Camera granducale), sui quali erano garantiti i frutti dei 'luoghi' o azioni del nuovo Monte, sotto l'autorità della Balìa. La Dogana dei Paschi viene abolita, infine, nell'ambito della riforma amministrativa leopoldina del 1778 con la vendita dei terreni demaniali delle Comunità e di quelli appartenenti ai luoghi pii ed allo Spedale sui quali si riscuotevano le rendite dei pascoli. Anche una parte di quei proventi andarono ad aumentare il capitale del Monte dei Paschi che da allora si trasforma in un vero istituto bancario del Comune di Siena.

Le edizioni dei due statuti sono precedute da una puntuale analisi dei codici e dei criteri utilizzati nell'edizione, facendo del volume anche un fondamentale strumento di consultazione del complesso fondo archivistico. Gli archivi relativi alle Dogane dello Stato senese, infatti, a seguito di dispersioni di materiale e situazioni di disordine e confusione, nonostante i diversi interventi archivistici dei quali sono stati oggetto sin dalla fine dell'Ottocento e fino agli anni '50 del Novecento, presentano una descrizione abbastanza analitica ma non un ordinamento chiaro e puntuale, conseguenza anche dei ripetuti accorpamenti e riorganizzazioni degli organismi di gestione dei vari proventi dello Stato (sale e grasse principalmente). La documentazione trasferita a più riprese a cominciare dal 1859, data la vicinanza fisica dell'edificio in cui erano conservati al palazzo Piccolomini, che andava in quel momento ad ospitare il neonato Archivio di Stato, arriva genericamente come proveniente dagli uffici doganali ed è attualmente ancora difficile ricostruirne con esattezza i singoli fondi. Attualmente è articolata nei fondi *Dogana*, *Dogana del Sale* e *Dogana dei Paschi*; l'accesso alla documentazione avviene tramite un elenco con descrizione delle

unità (risalente all'ultimo intervento di riordinamento) prive di aggiornate descrizioni dell'ordinamento.

La documentazione che compone il fondo della Dogana dei Paschi ha un totale di circa 650 unità archivistiche dal 1419 al secolo XVIII, prevalentemente di natura finanziaria ovvero relativa alla riscossione delle rendite dei pascoli, ma con numerose relazioni documentarie con gli altri fondi della Dogana e con le altre magistrature dello Stato. Su questo ed altri aspetti l'autore segnala la possibilità di ulteriori approfondimenti e studi attraverso l'analisi di alcune serie documentarie (segnatamente Bilanci e Fide) interne al fondo, ma ulteriori possibili sviluppi della storiografia si possono senz'altro auspicare grazie all'edizione e al confronto con altri fondi (come i repertori dei risieduti in ASSi, Ms., A 37-39; A 61-63 A 95). Questa prospettiva contribuisce a completare il giudizio estremamente positivo sul lavoro, arricchito dalla prefazione di ampio respiro di Andrea Zagli.

PREFAZIONE

Andrea Zagli

Il presente volume curato da Davide Cristoferi esce in un momento molto particolare e non solo per le note vicende legate alla recente pandemia, che fra l'altro ha ostacolato l'uscita di un lavoro che era stato immaginato per celebrare nel 2019 i sei secoli passati dal primo statuto dei Paschi di Siena, ma perché fornisce un importante contributo di conoscenza storica su un tema – quello della transumanza e della mobilità pastorale – assai importante, un argomento sul quale si registra un crescente interesse non solo storico: basti pensare al fatto che la transumanza è stata di recente inclusa ufficialmente dall'Unesco nella lista del patrimonio culturale immateriale (delibera Unesco I4.C OM 10.b.2/2019) riconoscendone un carattere di attualità, di vitalità particolarmente suggestiva quanto ai valori e alle logiche dell'interazione con l'ambiente. Il riconoscimento dell'Unesco dimostra come questa specifica attività economica, che si colloca alla base dello sviluppo storico come forma primaria di adattamento alle diverse condizioni ambientali, abbia saputo riprodursi nei millenni fino a trovare le modalità di sussistenza e di trasmissione generazionale nel lunghissimo periodo, congiungendo territori distanti e diversi.

Nel caso della transumanza in Toscana, come ben noto, le direttrici rilevabili fin dalla storia più antica connettono le aree montane appenniniche con le pianure costiere centro-meridionali, integrando così in una pratica produttiva economicamente sensata e giustificata contesti ambientali e demografici con caratteristiche e percorsi storici assai diversi. Si tratta di un fenomeno – costituito da un movimento nei due sensi, di andata e ritorno – che aveva origini antichissime e che si sarebbe perpetuato fino al XX secolo, segnando fortemente

la storia della regione, in particolare della Maremma meridionale comprendente le attuali provincie di Siena e di Grosseto.

Il volume curato dall’A., oltreché legato ai temi della sua ricerca storica, è frutto dell’interesse su questo tema avviato da un progetto di ricerca iniziato nel 2014-15 presso il Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Siena. Il progetto TraTTo (*Transumanza e territorio in Toscana*) ha visto il coinvolgimento – sotto la responsabilità scientifica del sottoscritto – di specialisti di diversi ambiti disciplinari: archeologi, storici, geografi, antropologi. Il progetto si è sviluppato grazie alla convenzione sottoscritta dall’Università di Siena con l’École française de Rome nell’ambito del progetto scientifico *La transhumance en Italie centrale de la Protohistoire à nos jours* (Axe 1. *Parcours et échanges en Méditerranée*; Thème 1. *Espace économique*) cercando di mantenere un taglio fortemente diacronico e interdisciplinare con l’obiettivo di: a) identificare e georeferenziare percorsi e pascoli legati alle pratiche transumanti in Toscana nella lunga durata; b) identificare e testare metodologie interdisciplinari di tipo qualitativo, quantitativo e di analisi regressiva per lo studio delle pratiche pastorali; c) verificare la continuità e discontinuità di uso dei percorsi e dei pascoli e i loro fattori di influenza. Nel corso di questi anni il progetto ha visto l’affidamento di alcune borse di ricerca, ha realizzato alcune ricognizioni archeologiche nel territorio maremmano, ha avviato un’ampia campagna di raccolta di documentazione storica e archeologica che è andata ad arricchire una base dati strutturata e georeferenziata, producendo nel frattempo diversi interventi di presentazione a convegni nazionali e internazionali, successivamente editi in riviste specializzate e in volumi collettanei.

Davide Cristoferi – che nella bibliografia a corredo di questo volume dà ampiamente conto dei contributi scientifici che in questi anni hanno accompagnato il lavoro di TraTTo - è stato uno degli animatori del progetto ed uno dei membri più attivi del gruppo di ricerca. Di più, si tratta senza dubbio di uno dei maggiori specialisti su questo tema; ne fa fede la sua recente monografia – frutto dell’intenso lavoro di ricerca svolto negli anni del dottorato – in cui ha ricostruito, con straordinaria profondità di indagine, il lungo processo che portò alla costruzione della dogana dei Paschi da parte della repubblica di Siena fra XIV e XV secolo¹. Un lavoro che costituisce un

¹ DAVIDE CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena. La costruzione della Dogana dei Paschi e la svolta del Tardo Medioevo in Maremma (metà XIV-inizi XV secolo)*, Roma, ISIME, 2021.

fondamentale focus su un passaggio decisivo di un fenomeno millenario di mobilità pastorale che, in estrema sintesi, costituiva uno degli assi portanti della complementarietà economica e della reciprocità che si venne costruendo, fin dall'antichità, fra le aree economicamente più svantaggiate della regione: la fascia appenninica caratterizzata da economie di montagna di tipo agro-silvo-pastorale e le pianure costiere e meridionali caratterizzate da scarso popolamento e da un'agricoltura di tipo estensivo fondata in prevalenza sulla cerealicoltura, sul pascolo e sull'allevamento.

La chiave di questi rapporti fu per molti secoli la mobilità stagionale, il movimento di uomini e di animali su una serie di percorsi a scala regionale che rendeva la transumanza toscana un fenomeno più circoscritto (circa 180-250 km di spostamento massimo nei due sensi) rispetto ad altri modelli più rinomati e studiati dell'area mediterranea. Questi movimenti stagionali e le reti di comunicazione che li rendevano possibili, almeno a partire dai secoli centrali del Medioevo, divennero oggetto di un intenso e precoce controllo fiscale e istituzionale prima signorile ed ecclesiastico, poi delle nascenti città-stato che divennero, come noto, uno dei caratteri distintivi dello sviluppo della Toscana interna, «terra di città», si è detto, in cui circa 1/3 degli abitanti viveva agglomerato in dinamici centri urbani che tendevano ad estendere il loro potere sulle campagne circostanti.

La mobilità pastorale, nel quadro delle emigrazioni stagionali, venne quindi integrandosi in un'agricoltura caratterizzata dai rapporti di mezzadria e dall'alta intensità di coltivazione – il sistema sviluppatosi nella Toscana urbanizzata e che sarebbe sopravvissuto per secoli – costituendo nel lungo periodo una risorsa primaria di sussistenza per le aree interessate dai rapporti di scambio montagna-pianura; non solo, ma queste aree si integrarono progressivamente nel sistema economico regionale essendo funzionali a garantire alle economie cittadine ciò che la 'campagna urbanizzata' non era in grado di offrire, se non parzialmente: gli spazi del pascolo e l'allevamento del bestiame, ovvero risorse alimentari e materie prime per le lavorazioni industriali (lana, cuoio, etc.).

I movimenti stagionali di uomini e bestiami entrarono così precocemente nell'orbita del controllo fiscale di coloro che esercitavano il potere sui territori che era necessario attraversare e che detenevano la titolarità degli spazi del pascolo: *in primis* attraverso la riscossione dei diritti 'doganali' di passaggio; successivamente riscuotendo i diritti di pascolo commisurati alle dimensioni delle greggi (la cosiddetta *fida*). Questo schema generale comportò, inevitabilmente, alcune conseguenze rilevanti nella capacità di esercitare un controllo effettivo: da un lato fu necessario convogliare sempre di più il traffico

di uomini e animali lungo precise direttrici di spostamento (le vie ‘doganali’) e verso ben determinati punti di passaggio (le *calle*); dall’altro obbligò a mettere in piedi un sistema amministrativo che consentisse alle autorità, in corrispondenza di tali passaggi, di esercitare concretamente – attraverso forme più o meno coercitive – il suo potere fiscale nella riscossione dei diritti.

Siamo in presenza quindi di una forma di mobilità che diventò, tendenzialmente, molto controllata. Non a caso parliamo di una tendenza, perché si trattò di un processo lungo, di una costruzione progressiva, resa complessa dal fatto che lo spazio regionale attraversato da questi movimenti fu – per lungo tempo – sottoposto a diverse giurisdizioni e a poteri talvolta concorrenti. A partire dal XIII secolo il rapporto con le aree fortemente urbanizzate, separate politicamente fra loro, che necessariamente dovevano essere attraversate per gli spostamenti dagli Appennini alle pianure costiere centro-meridionali, divenne uno dei caratteri distintivi della transumanza toscana. Così come la nascita precoce di strutture fiscali e istituzionali legate alla gestione di questi rapporti a distanza che prevedevano la presenza di aree di pascolo lungo i percorsi e ai due estremi di queste reti.

La recente monografia di Cristoferi ricostruisce proprio il contesto economico, politico e istituzionale che portò la repubblica senese, nell’arco di oltre sessanta anni, a ‘costruire’ un sistema strutturato di gestione dei pascoli e della mobilità pastorale (il ‘Reame di Siena’, recita il titolo del suo libro, visto il peso determinante che i Paschi avrebbero avuto per le entrate della repubblica) che poi trovò espressione finale nello statuto in volgare del 1419, testo che viene riproposto in versione integrale e commentata nell’attuale volume. Segnando, nello stesso tempo, anche il deciso virare dell’economia maremmana verso lo sfruttamento dei pascoli, l’allevamento e la cerealicoltura estensiva.

Il declino della repubblica senese e il passaggio del dominio sotto il principato mediceo nella seconda metà del Cinquecento non alterarono la logica di fondo di un sistema che garantiva una delle principali fonti di entrata dello stato senese. È dalle rendite della Dogana dei Paschi, infatti, che nel 1624, su decreto di Ferdinando II granduca, l’originario Monte di Pietà di Siena ottenne la garanzia della propria solvibilità finanziaria e con essa il suo nome (in origine *Monte non vacabile dei Paschi della città e stato di Siena*), rappresentando da allora in avanti un’istituzione chiave, per la sua rilevanza, per la storia agraria e finanziaria della Toscana meridionale. Il nuovo statuto del 1572, che riprendeva una serie di provvedimenti sui Paschi già presenti nell’ultimo statuto repubblicano di Siena del 1544, mirava a costruire un apparato normativo e istituzionale che avrebbe dovuto funzionare nel lungo periodo, come infatti sarebbe avvenuto

per circa due secoli fino alla definitiva soppressione dell'Ufficio dei Paschi nel 1778 in un contesto, ormai, profondamente mutato.

La scelta fatta nel volume che presentiamo è stata quella di offrire agli studiosi e ai lettori la trascrizione integrale in edizione critica dei due statuti del 1419 e del 1572 conservati nel fondo *Dogana dei Paschi* dell'Archivio di Stato di Siena (la cui direzione mi preme di ringraziare) i quali, sebbene più volte citati e studiati in precedenti pubblicazioni, da quelle ormai lontane di Imberciadori² a quelle più recenti di Barsanti e di Lusini³, abbiamo ritenuto che costituissero un documento prezioso e una fonte essenziale laddove trovassero collocazione in un solido quadro interpretativo d'insieme e in una lettura diacronica. Va a merito esclusivo dell'A. quello di essere riuscito, a partire dalla densa introduzione, a ricostruire il contesto storico di lungo periodo che accompagnò l'emanazione dei due apparati normativi, la loro applicazione e le trasformazioni che intervennero nel corso del tempo, basti pensare ai complessi equilibri che soprattutto in età medicea riguardarono gli spazi del pascolo maremmano nell'intreccio spesso difficile fra i diritti di dogana, la crescita delle bandite private e 'pubbliche', le qualità dei terreni, l'alternanza di 'selvatico' e 'domestico' che incideva poi sulla qualità, la destinazione e la redditività del pascolo, dunque sull'allevamento più in generale.

Un plauso sincero a Cristoferi che a mio parere è riuscito a centrare pienamente l'obiettivo di guidare il lettore nei difficili meandri di questi complessi argomenti con mano sicura e con grande competenza, grazie ad una scrittura chiara e precisa, supportata da un'ampia e aggiornata bibliografia, da tabelle, repertori e cartine che mirano a facilitare l'uso e l'interpretazione del testo delle numerose rubriche e capitoli che compongono le normative statutarie. In conclusione ritengo che la pubblicazione sia un'operazione altamente meritoria e costituisca un punto fermo per gli studi e per le future ricerche sul tema della transumanza e della sua storia, un tema che mi auguro che possa essere ulteriormente approfondito e studiato.

² Sullo statuto del 1419 cfr. ILDEBRANDO IMBERCIADORI, *Il primo Statuto della Dogana dei Paschi*, «Archivio Vittorio Scialoja per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane», V, 1938, pp. 50-62, 109-123, ora in Id., *Studi su Amiata e maremma*, a cura di Z. Ciuffoletti, P. Nanni, Firenze, Accademia dei Georgofili, 2002, pp. 97-126.

³ Sullo statuto del 1572 cfr. DANILO BARSANTI, *Allevamento e transumanza in Toscana: pastori, bestiame e pascoli nei secoli XV-XIX*, Firenze, Medicea, 1987, pp. 22-28; PIERANGELO LUSINI, *Uomini e bestiame nella Maremma dei Paschi. Il processo al cavallaro Pietro di Mariano da Manciano (1578-1579)*, Firenze, Associazione Studi Storici Elio Conti - Editpress, 2019, pp. 33-62.

Ci tengo infine a ringraziare l'Associazione di Studi Storici Elio Conti che ha deciso di ospitare il volume nella sua collana 'Studi e fonti di storia toscana', una iniziativa editoriale ancora giovane (nasce cinque anni fa) ma che conta ormai otto titoli in catalogo molti dei quali nascono dal desiderio e dall'esigenza di valorizzare gli archivi storici della Toscana che «conservano – come recita la declaratoria della collana – un ricchissimo patrimonio documentario di epoca medievale e moderna che, proprio per la sua vastità, non è ancora conosciuto nella sua interezza e necessita di essere indagato a fondo e messo a disposizione della comunità». E il libro di Cristoferi va esattamente in questa auspicabile direzione.

ABBREVIAZIONI E NOTA METROLOGICA

ASF = Archivio di Stato di Firenze

ASS = Archivio di Stato di Siena

l. = lira, lire

s. = soldo, soldi

d. = denaro, denari

f. = fiorino, fiorini

cap., capp. = capitolo, capitoli

r., rr. = rubrica, rubriche

Lunghezza

braccio = 0,583 m.

miglio (2.833,312 braccia) = 1.653,607 m.

Superficie

staio = 1.250 ca. m².

moggio (24 staia) = 30.000 ca. m².

Fino al 1750, a Siena come a Firenze, l'anno si apriva secondo lo stile *ab incarnatione Domini*, ovvero per la festa dell'Annunciazione, il 25 di marzo. Le date sono state mantenute in questo stile indicando ove necessario la data nello stile moderno (dal primo di gennaio) tra parentesi.

Tutte le elaborazioni cartografiche sono dell'autore.

PRIMA, DURANTE E DOPO GLI STATUTI: LA DOGANA DEI PASCHI NELLA MAREMMA SENESE E MEDICEA (METÀ XIV-INIZI XVII SEC.)¹

INTRODUZIONE

La Dogana dei Paschi di Siena è stata uno degli strumenti principali, se non il più importante, delle politiche del comune di Siena prima e del Granducato mediceo poi in Maremma fra XIV e XVIII secolo². La rilevanza di questa istituzione per la Toscana e la Maremma, già suggerita dagli studi pionieristici di Imberciadori e Marrara nella prima metà del secolo scorso, è stata confermata da una vasta campagna di ricerche storiche, archeologiche e geografiche che ha fatto della Maremma da «terra senza storia» uno dei territori storiografici per eccellenza in Europa assieme al Senese³.

¹ Questa pubblicazione è stata resa possibile grazie al contributo generoso di amici, colleghi e istituzioni accademiche e civili. Senza esimere chi scrive dalla piena responsabilità per ciò che ha redatto, desidero ringraziare Andrea Zagli per il sostegno dimostratomi in ogni fase di questa pubblicazione, dalla sua ideazione alla sua stesura e finanziamento. Sono grato al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena e al suo direttore, Stefano Moscadelli, per aver contribuito alla pubblicazione di questa edizione, come al comitato scientifico dell'Associazione di Studi Storici Elio Conti nella figura del suo presidente, Giuseppe Vittorio Parigino, e del direttore della collana, Andrea Barlucchi, per averla accolta negli *Studi e fonti di storia toscana*. Ad Andrea Zagli e a Barbara Gelli sono riconoscente per le proficue discussioni sulla società senese e la Maremma tra Quattro e Seicento, a Mattia Fochesato per la possibilità di leggere in anteprima il suo studio sulle finanze senesi fra XIV e XVI secolo. Un sincero ringraziamento va inoltre a Marco Giacchetto per le fotocopie dei due testi in collaborazione con l'Archivio di Stato di Siena e il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali. Vorrei infine ringraziare il Presidente della Fondazione Monte dei Paschi e i Presidenti della province di Siena e Grosseto che, patrocinando l'edizione degli statuti di un'istituzione che tanto ha segnato la storia dei loro enti e delle loro comunità, hanno reso esplicito il rapporto fecondo fra territorio e memoria. A Beatrice, che nasceva mentre queste pagine venivano composte, e a tutti coloro che ci hanno aiutato in questi primi mesi, è dedicato ciò che segue.

² Sui provvedimenti riguardanti la produzione e l'esportazione dei cereali nello Stato di Siena fra medioevo ed età moderna, qui non trattati, si rimanda ai vari saggi in: ILDEBRANDO IMBERCIADORI, *Studi su Amiata e maremma*, a cura di Z. Ciuffoletti, P. Nanni, Firenze, Accademia dei Georgofili, 2002, e a GABRIELLA PICCINNI, *Siena, il grano di Maremma e quello dell'Ospedale. I provvedimenti economici del 1382*, «Bollettino Senese di Storia Patria», CXX, 2013, pp. 174-189.

Nel contesto di questo pressoché ininterrotto interesse per il territorio maremmano e senese da una parte, e per la storia della transumanza toscana e delle varie forme di proprietà collettiva dall'altra, si colloca la presente edizione degli statuti della Dogana dei Paschi del 1419 e del 1572. La riedizione del testo statutario del 1419 – pubblicato e commentato nel 1938 da Ildebrando Imberciadori – e l'edizione prima di quello del 1572 – descritto già da Barsanti e, più recentemente, fra gli altri, da Lusini – si sono rese necessarie alla luce dei risultati scientifici acquisiti dalla storiografia precedente e da alcune recenti ricerche sullo sviluppo della transumanza toscana e della Dogana dei Paschi fra Medioevo ed età moderna⁴.

³ Si veda: DANILO MARRARA, *Storia istituzionale della Maremma senese. Principi e istituti di governo del territorio grossetano dall'età carolingia all'unificazione d'Italia*, Siena, Società Storica Maremmana, 1961; I. IMBERCIADORI, *Il primo Statuto della Dogana dei Paschi*, «Archivio Vittorio Scialoja per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane», V, 1938, pp. 50-62, 109-123, ora in ID., *Studi su Amiata e maremma cit.*, pp. 97-126. La citazione nel testo è tratta dall'introduzione di Ciuffoletti a questa edizione, alla pagina VIII. Per una sintesi recente della storiografia sulla Dogana dei Paschi nella Maremma si veda: DAVIDE CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena. La costruzione della Dogana dei Paschi e la svolta del Tardo Medioevo in Maremma (metà XIV-inizi XV secolo)*, Roma, ISIME, 2021, pp. 6-11. Per quanto riguarda l'età moderna, si vedano, fra gli altri, i contributi indicati sotto alla nota 9, il volume e le carte di PAOLO MARCACCINI, LIDIA CALZOLAI, *I percorsi della transumanza in Toscana*, Firenze, Polistampa, 2003 e le annotazioni relative alla transumanza in diversi studi di archeologia del paesaggio, fra i quali: ROBERTO FARINELLI, *I castelli nella Toscana delle "città deboli". Dinamiche del popolamento e del potere rurale nella Toscana meridionale (secoli VII-XIV)*, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2007; CARLO CITTER, ANTONIA ARNOLDUS-HUYZENDVELD, *Uso del suolo e sfruttamento delle risorse nella pianura grossetana nel Medioevo. Verso una storia del parcellario e del paesaggio agrario*, Roma, Edizioni Artemide, 2012.

⁴ Si vedano in particolare: D. CRISTOFERI, «...In passaggio, andando e tornando...»: per un quadro delle transumanze in Toscana tra XII e XV secolo, «Rivista di Storia dell'Agricoltura», LIX, n. 1, 2019, pp. 3-82; ID., MARA VISONÀ, *Les animaux de rente comme sources pour une histoire de la transhumance en Toscane (14^e-18^e siècles)*, «Traverse. Revue d'histoire», 2, 2021, pp. 56-70. Per il progetto *Transumanza e Territorio in Toscana. Percorsi e pascoli dalla Protostoria all'Età contemporanea* e le relative pubblicazioni si veda: [09/20]: <<https://www.dssbc.unisi.it/it/ricerca/progetti-di-ricerca/progetto-tratto>>. Per l'edizione dello Statuto del 1419 e per il commento a quello del 1572 si vedano: I. IMBERCIADORI, *Il primo Statuto cit.*, pp. 97-126; OVIDIO DELL'OMODARME, *Le dogane di Siena, di Roma e di Foggia: un raffronto dei sistemi di "governo" della transumanza in età moderna*, «Ricerche storiche», XXVI, n. 2, 1996, pp. 259-303; DANILO BARSANTI, *Allevamento e transumanza in Toscana: pastori, bestiami e pascoli nei secoli XV-XIX*, Firenze, Medicea, 1987, pp. 22-28; PIERANGELO LUSINI, *Uomini e bestiami nella*

Questi studi hanno permesso, in primo luogo, di rivedere e correggere la trascrizione originale dello Statuto del 1419 proposta da Imberciadori e di chiarirne il valore di atto riorganizzativo e non fondativo della Dogana. Questa veniva definita come tale già nel 1366 dopo essere stata istituita come ufficio a partire dal 1353: di fatto, lo statuto quattrocentesco sancì il completamento di un processo normativo durato quasi settanta anni in parallelo alla conquista militare e alla messa a Dogana della Maremma senese⁵. In secondo luogo, è stato possibile confrontare in modo più sistematico gli Statuti Nuovi del 1572 con il testo del 1419 e, in particolare, con la raccolta di rubriche dedicate alla Dogana dei Paschi e inserite nell'ultimo statuto della Repubblica di Siena del 1545⁶. Ciò ha confermato anche per i Paschi senesi il metodo perseguito dal regime mediceo con le altre istituzioni dello Stato nuovo: riprendere i materiali normativi e gli assetti organizzativi precedenti apportandovi quelle modifiche necessarie ad assicurare al principe il controllo delle istituzioni senesi e, soprattutto, delle loro risorse fiscali⁷. Non solo, l'integrazione della letteratura precedente con lo studio dei provvedimenti successivi al 1572 e aventi per oggetto la Maremma e i paschi senesi – i cosiddetti *bandi* o *ordini* granducali, conservati anche nel codice da cui è tratta la presente edizione dello statuto del 1572 –, ha permesso di osservare il *corpus* normativo della Dogana all'interno del più ampio contesto della politica dei Medici in Maremma⁸. Questi, come è noto, agirono sotto la duplice veste di proprietari privati e principi dello Stato nuovo, dando vita ad un complesso intreccio di

Maremma dei Paschi. Il processo al cavallaro Pietro di Mariano da Manciano (1578-1579), Firenze, Associazione Studi Storici Elio Conti - Editpress, 2019, pp. 33-62.


⁵ A questo scopo, i paragrafi 1, 2, 3 del saggio riprendono i contenuti in: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 21-90.

⁶ Un breve commento a questa raccolta di rubriche è in: CARLA ZARRILLI, *Dogana dei Paschi*, in *Leggi, magistrature, archivi. Repertorio di fonti normative ed archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel Settecento*, a cura di S. Adorni Fineschi, C. Zarrilli, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 109-128: 112.

⁷ Si vedano le riflessioni in D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., pp. 22-28; P. LUSINI, *Uomini e bestiami* cit., pp. 33-62. Per l'inserimento dello Stato senese all'interno del Granducato dei Medici si vedano i vari saggi in: *I Medici e lo Stato Senese (1555-1609). Storia e territorio*, a cura di L. Rombai, Grosseto, Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, 1980, in particolare: E. FASANO GUARINI, *Le istituzioni di Siena e del suo stato nel Ducato mediceo*, pp. 49-62.

⁸ Per gli *ordini* granducali utilizzati in questa sede si veda: ASSI, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, cc. 25v-108v, 1572-1609.

Carta I. La transumanza in Toscana fra Medioevo ed età moderna.



Per i percorsi della transumanza si veda: P. MARCACCINI, L. CALZOLAI, *I percorsi della transumanza* cit.

interessi ed equilibri politici ed economici che videro coinvolti a più livelli anche enti religiosi, patrizi fiorentini e senesi e amministratori granducali⁹.

Lo studio degli statuti della Dogana dei Paschi del 1419 e del 1572 offre dunque un materiale fondamentale per delineare una storia istituzionale ed economica della Maremma nei secoli in cui prese campo e si approfondì la svolta definitiva verso un regime «a campi ed erba», con «pochi uomini e molti bestiami»¹⁰. Il presente saggio intende offrire un contributo in questa direzione analizzando il contenuto di ciascuno dei due testi statutari e la stratificazione di norme dei Paschi all'interno del più ampio contesto in cui furono redatti, ovvero le politiche di sfruttamento dei pascoli, espropriazione della proprietà collettiva e gestione della transumanza a fini fiscali perseguite dai regimi susseguitsi in Maremma fra la metà del XIV e la fine del XVI secolo.

I. LE ORIGINI: IL SISTEMA DEI PASCOLI SENESI FINO ALLA RIFORMA DEL 1353

Come anticipato, lo statuto del 1419 può essere più propriamente definito una riorganizzazione statutaria e, come tale, il momento culminante del processo di costruzione della Dogana dei Paschi iniziato dal comune di Siena sessantasei anni prima, a partire dal 1353.

⁹ Fra gli studi principali sulla politica pubblica e l'intrapresa privata dei Medici in Maremma si vedano: E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo (dalle "visite" e memorie del tardo Cinquecento)*, e LUCIA BONELLI CONENNA, *Crisi economica e demografica dello Stato senese agli inizi del XVII secolo*, entrambi in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, Atti del Convegno in onore di Giorgio Giorgetti, I, Firenze, Olschki, 1979, pp. 405-472 e 495-534; GIUSEPPE VITTORIO PARIGINO, *Continuità e mutamento. Il feudo nel Granducato mediceo tra espansione territoriale e promozione sociale*, «Ricerche Storiche», XLIV, 2014, pp. 209-232; ID., *La proprietà invisibile. I beni degli enti ecclesiastici e laici e la formazione del patrimonio immobiliare mediceo*, in *Beni comuni e strutture della proprietà. Dinamiche e conflitti in area toscana fra Basso Medioevo ed Età contemporanea*, a cura di G.V. Parigino, Firenze, Associazione Studi Storici Elio Conti - Editpress, 2017, pp. 131-202.

¹⁰ Si vedano, rispettivamente, per le citazioni nel testo: EMILIO SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 194-197, 237-246, 359-362 e la presentazione di Zagli nel libro di P. LUSINI, *Uomini e bestiami* cit., p. 14. Imberciadori, nella prefazione all'edizione del 1971 dei suoi scritti maremmani, auspicava che si potesse arrivare dopo di lui a scrivere «la storia completa e drammatica di quella terra che si è salvata ed è risorta a partire, in modo particolare, dalla seconda metà del '700». Si veda: I. IMBERCIADORI, *Studi su Amiata e maremma* cit., p. 3.

L'origine di questo interesse per le risorse di pascolo per la transumanza era ancora più antico. Già due secoli prima, mentre il comune senese si affacciava per la prima volta in Maremma, le fonti toscane si diffondono in maniera progressiva sui movimenti stagionali del bestiame da e verso le pianure della costa tirrenica¹¹ (Carta I). Nella Toscana bassomedievale tale fenomeno fu parte del processo di specializzazione produttiva delle campagne in funzione dei mercati e delle attività produttive delle città – grandi consumatrici di carne, lana, pelli, formaggi, grassi animali –, dal Duecento in piena crescita economica e demografica¹². Tale processo, come è noto, sfruttò e indirizzò la complementarità geografico-ambientale ed economico-produttiva fra le aree marginali di Appennini e maremme, mentre nell'area urbanizzata fra le pianure dell'Arno e le colline centro-settentrionali si concentravano la domanda di prodotti, i capitali e l'agricoltura intensiva a mezzadria¹³. Nella Maremma grossetana si recavano, attraverso il contado senese, greggi da tutto l'arco appenninico: Garfagnana, Versilia, Pistoiese e dalle aree montane dei contadi di Firenze, Bologna e Reggio Emilia¹⁴. In Maremma giungevano infine transumanze di corto e medio raggio, provenienti dall'Amiata, dall'Orvietano, dalla Valdichiana e probabilmente dal Lazio¹⁵. Le basi giuridiche ed economiche di questo movimento di bestiame risiedevano in origine nelle ampie proprietà e nei diritti di uso di origine pubblica e signorile nelle aree di partenza e arrivo¹⁶. Dalla seconda metà del Duecento emersero nuovi investitori tra cui famiglie aristocratiche e mercantili, ospedali e monasteri urbani e rurali, mentre i comuni di Pisa, Volterra, Orvieto, Siena e la Camera apostolica di Roma – verso le rispettive maremme –, quello di Pistoia verso la sua montagna, iniziarono a tassare l'attraversamento del bestiame transumante nei propri territori¹⁷.

¹¹ D. CRISTOFERI, «...*In passaggio, andando e tornando...*» cit., pp. 16-29.

¹² Per una sintesi e per i riferimenti bibliografici fondamentali, si veda: Ivi, pp. 47-65.

¹³ Si vedano: GIULIANO PINTO, *La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia rurale, società*, Firenze, Sansoni, 1982, pp. 49-92; G. PICCINNI, *La politica agraria del comune di Siena*, in ALFIO CORTONESI, G. PICCINNI, *Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, protesta contadina*, Roma, Viella, 2006, pp. 207-292.

¹⁴ D. CRISTOFERI, «...*In passaggio, andando e tornando...*» cit., pp. 16-29.

¹⁵ Per una ricognizione, si veda: *Ibid.*

¹⁶ Nel XII secolo gli Aldobrandeschi, il monastero di S. Salvatore al Monte Amiata, il monastero di S. Pietro di Luco nel Mugello, i Guidi, i della Gherardesca possedevano greggi e pascoli. Si veda: ID., *Il «reame» di Siena* cit., pp. 37-39.

¹⁷ Per un quadro generale: *Ibid.*

Siena approfittò più dei comuni vicini, spesso concorrenti, del controllo del bestiame transumante grazie alla sua posizione centrale, punto di passaggio rilevante nelle migrazioni stagionali di greggi e mandrie, e la sua avanzata lungo la frontiera meridionale verso gli accessi alle pasture maremmane¹⁸. Fra la seconda metà del XIII secolo e gli anni '30 e '40 del XIV, il comune esigeva un pedaggio sul bestiame transitante per il contado – la «gabella pecudum carfagninarum», cioè delle pecore transumanti –, e dava in appalto i diritti di uso e le pasture delle corti (territori) delle comunità maremmane sottomesse, assieme alle altre gabelle e diritti associati – un sistema definito poi dei «pascoli iscianati», ovvero venduti separatamente¹⁹. I diritti e i terreni a pascolo dovevano costituire l'entrata più appetita della gabella e in alcune occasioni furono ceduti separatamente: più spesso furono venduti integralmente a *carnaioli*, cioè macellai e mercanti di bestiame senesi, oltre che a membri del regime dei Nove allora al governo a Siena²⁰. Gli appaltatori vi ottenevano pasture gratuite per i propri capitali transumanti, le riaffittavano a colleghi o ad altri pastori e ricavano rendite consistenti dalle gabelle e dalla vendita delle bestie ingrassate nei mercati senesi e toscani. Il comune invece, tramite l'appalto dei singoli pascoli, riceveva una cifra minore rispetto a quella di una gestione diretta e integrale, ma sicura, grazie anche alla presenza di fideiussori, e priva delle spese e dei rischi per l'organizzazione e la sicurezza di un territorio di frontiera. Ai membri delle comunità interessate, sul piano dei diritti di pascolo, restava probabilmente assai poco²¹.

Cinque anni dopo la Peste del 1348, che aveva colpito duramente le campagne senesi e, in particolare, le comunità maremmane, il Consiglio generale di Siena approvò una delibera *pro pascuis maritimae*²². Si trattava, come

¹⁸ Si veda a questo proposito la definizione di Siena «figlia della strada» proposta da SESTAN (ERNESTO SESTAN, *Siena avanti Montaperti*, «Bulettno Senese di Storia Patria», LVIII, 1961, pp. 28-74) e VALENTINA COSTANTINI, *Carni in rivolta. Macellai a Siena nel Medioevo*, Pisa, Pacini, 2018, pp. 77-82; ODILE REDON, *Lo spazio di una città. Siena e la Toscana meridionale (secoli XIII-XIV)*, Roma, Viella, 1999, pp. 127 ssg.

¹⁹ Si veda: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena cit.*, pp. 39-42.

²⁰ Sui macellai senesi della prima metà del Trecento si veda: V. COSTANTINI, *Carni in rivolta cit.*

²¹ Si vedano le riflessioni in: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena cit.*, pp. 101-107.

²² ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 152, cc. 31v-32r, 20 giugno 1353. Per una discussione più ampia del testo, si veda: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena cit.*, pp. 43-49.

intuito già da Imbriadori, di una vera e propria riforma che sostituiva il precedente sistema di appalti, ormai entrato in crisi: quell'anno, recita la delibera, i pascoli erano rimasti invenduti²³. Al suo posto, il comune di Siena decise di tenere per sé i pascoli maremmani sotto il suo dominio e di aprirli a tutti coloro – proprietari e pastori – in grado di pagare una tariffa unica, secondo il numero, la qualità del bestiame e la stagione, mentre prima ciò era a discrezione e a vantaggio degli appaltatori. Lo scopo era principalmente finanziario – si prevedevano 2.000 f. d'oro in più di ricavi per le casse del comune – anche se si dichiaravano miglioramenti a cascata per l'annona cittadina (incremento dell'allevamento del bestiame da carne, indebolimento del cartello dei macellai e dunque prezzi più bassi), per la produzione ed esportazione cerealicola (gestita con il sistema della tratta, ovvero una licenza di esportazione in cambio del pagamento di una tassa) grazie alla fertilizzazione garantita dai greggi, infine per la sicurezza e il ripopolamento della Maremma con l'aumento del numero dei pastori.

La riforma, in realtà, non era e non poteva essere la soluzione di tutti quegli aspetti problematici – scarsa densità demografica, precario equilibrio idrogeologico e prevalenza dell'incolto sulla cerealicoltura estensiva – che già prima del 1348 caratterizzavano la Maremma aldobrandesca e senese e che ora si erano semplicemente aggravati²⁴. Di fatto, si proponeva una gestione ragionevole e a costi limitati di ciò che era sopravvissuto all'indomani della Peste Nera, ovvero i pascoli e i diritti al loro sfruttamento che Siena aveva acquisito a partire dalla seconda metà del XIII secolo sottomettendo comunità e signori al suo dominio e che ora metteva a frutto attraverso una amministrazione pubblica e diretta. La Maremma diveniva così complementare all'economia pastorale che andava sviluppandosi sempre più con la crisi demografica in Europa come nel territorio senese e nel vicino Stato fiorentino²⁵. In cambio della sola erba – cioè quasi a

²³ Imbriadori, nella sua edizione dello Statuto del 1419, afferma che «sin dal 1353, in modo particolare, quando era stata compiuta una riforma nella loro gestione, moltissimi provvedimenti erano stati esaminati che, direttamente o indirettamente, riguardavano l'amministrazione della dogana»: I. IMBRIADORI, *Il primo Statuto* cit., p. 98.

²⁴ Si veda a questo proposito: CHRIS WICKHAM, *Paludi e miniere nella Maremma toscana, XI-XIII secolo*, in *Castrum 7: Zones côtières littorales dans le monde méditerranéen au Moyen Âge: défense, peuplement, mise en valeur*, Atti del Convegno (Roma, 23-26 ottobre 1996), Rome, École française de Rome, 2001, pp. 451-466.

²⁵ Per una discussione su questa tendenza a livello italiano ed europeo, si vedano: G. PICCINNI, *L'evoluzione della rendita fondiaria in Italia: 1350-1450*, in A. CORTONESI, G. PICCINNI,

costo zero – delle spopolate terre maremmane, Siena otteneva l'immissione di capitali dall'esterno – in fiorini d'oro, più resistenti alla svalutazione della moneta d'argento – nel bilancio comunale. Il testo del 1353 dimostra dunque lo spostamento degli interessi senesi secondo una volontà di trasformazione e sfruttamento della Maremma, fino a quel momento mai esplicitata con chiarezza, per estrarvi quelle risorse finanziarie che Siena aveva cercato in altro modo (cereali, metalli, fiscalità) e di cui aveva ora un disperato bisogno. Un'iniziativa che, per pervasività, precocità e progettualità appare come un *unicum* nel contesto italiano a quest'altezza cronologica²⁶.

2. LA COSTRUZIONE DELLA DOGANA DEI PASCHI (1353-1419)

Al documento programmatico del 1353 fece seguito un processo di costruzione istituzionale e trasformazione del paesaggio agrario, insediativo e demografico, lineare nello scopo – acquisire più pascoli possibile per massimizzare le rendite – ma non nel metodo, largamente influenzato dalla congiuntura negativa della seconda metà del Trecento. Fra il 1348 e il 1425, si ebbe infatti la fase di maggiore recrudescenza e intensità della crisi tardomedievale nella Toscana meridionale, in cui si succedettero 12 carestie, 10 guerre, 14 epidemie, 49 passaggi di compagnie mercenarie, ovvero più di un evento avverso all'anno²⁷.

Medioevo delle campagne cit., pp. 57-94; FRANCO CAZZOLA, *Contadini e agricoltura in Europa nella prima età moderna (1450-1650)*, Bologna, CLUEB, 2014, pp. 55-66. Sulla rilevanza economica della transumanza in Toscana si veda: G. PINTO, *Allevamento stanziale e transumanza in una terra di città: Toscana (secoli XIII-XV)*, in *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, a cura di A. Mattone, P. Simbula, Roma, Carocci, 2011, pp. 463-473.

²⁶ Si veda per un confronto con le altre Dogane e istituzioni fiscali per la gestione della transumanza in Italia: FRANCESCO VIOLANTE, *Il re il contadino, il pastore. La grande masseria di Lucera e la Dogana delle pecore di Foggia tra XV e XVI secolo*, Bari, Edipuglia, 2009, pp. 123-130; JEAN CLAUDE MAIRE VIGUEUR, *Les pâturages de l'Eglise et la douane du bétail dans la province du Patrimoine (XIV-XV siècle)*, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1981, pp. 97-103; A. CORTONESI, *L'allevamento nella Campagna Romana alla fine del medioevo*, in *Città e vita cittadina nei paesi dell'area mediterranea. Secoli XI-XV*, Atti del Convegno Internazionale (Adrano-Bronte-Catania-Palermo, 18-22 novembre 2003), a cura di B. Saitta, Roma, Viella, 2006, pp. 206-247: 235-238.

²⁷ Si veda per una sintesi: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 21-35 e la tavola 3 pp. 225-231.

Se epidemie e carestie possono essere considerate come fattori favorevoli alla costruzione della Dogana e allo sfruttamento in senso pastorale della Maremma, facilitando l'avanzata del pascolo e dell'incolto sulle colture a cereali, bisogna evidenziare invece il ruolo fortemente limitativo di guerre e *raid* mercenari, che depredavano il bestiame e rendevano insicuri gli spostamenti verso le pasture²⁸. In tale contesto, testimoniato anche dall'andamento sovente negativo delle entrate dei Paschi fra 1363 e 1403, i sette regimi senesi che si alternarono alla guida del comune fino agli inizi del XV secolo portarono avanti il processo di costruzione della Dogana²⁹. Ciò non fu senza battute di arresto, crisi e rallentamenti, tali da far identificare tre fasi di sviluppo fra 1353 e 1419. In ciascuna di esse, con maggiore o minore forza, la costruzione della Dogana poggiò su quattro elementi principali: 1) l'attività legislativa del comune di Siena sulla materia dei pascoli maremmani; 2) l'attività amministrativa degli ufficiali dei Paschi, in quanto esecutori e mediatori fra i vari interessi in gioco; 3) l'espropriazione progressiva in favore del diritto di pascolo di Dogana dei beni collettivi (proprietà e diritti di pascolo) delle comunità sottoposte a Siena tramite affitto, acquisto e negoziazione dei patti di sottomissione; 4) la conquista militare di terre e comunità, sovente in crisi, ai danni degli eredi della dinastia aldobrandesca e delle altre signorie di castello minori fra le Colline metallifere, l'Amiata e il Fiora³⁰ (Tavola I).

La prima fase (1353-1366) vide la costituzione e il progressivo rafforzamento della struttura e dei compiti dell'ufficio dei Paschi, costituito in origine da tre

²⁸ Sulle epidemie e le compagnie mercenarie nel Senese si vedano, rispettivamente: G. PICCINNI, *Siena e la peste del 1348*, in *Storia di Siena*, I, *Dalle origini alla fine della repubblica*, a cura di R. Barzanti, G. Catoni, M. De Gregorio, Siena, Alsaba, 1995, pp. 225-238 e WILLIAM CAFERRO, *Mercenary companies and the decline of Siena*, Baltimore-London, John Hopkins University Press, 1998.

²⁹ Si tratta dei regimi dei Nove (1292-1355), i Dodici (1355-1371), i Riformatori o Quindici (1371-1385), i Dieci (1385-1387), gli Undici (1387-1398), i Tredici (1398-1399), i Dieci priori (1404-1459). Sui regimi alternatisi fra Tre e Quattrocento al governo del comune di Siena si vedano: WILLIAM M. BOWSKY, *Un comune italiano nel medioevo. Siena sotto il regime dei Nove. 1287-1355*, Bologna, Il Mulino, 1986; STEFANO MOSCADELLI, *Oligarchie e Monti*, in *Storia di Siena* cit., pp. 267-278; G. CHERUBINI, *I mercanti e il potere a Siena*, in *Banchieri e mercanti di Siena*, Roma, De Luca, 1987, ora in ID., *Città comunali di Toscana*, Bologna, CLUEB, 2003, pp. 297-348.

³⁰ Per un quadro aggiornato delle sottomissioni delle comunità maremmane a Siena si veda: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 21-35 e la tavola I pp. 217-221.

Tavola I. Estensione della Dogana dei Paschi di Siena in Maremma (XIV-XVIII sec.).

Corte	a Dogana					non a Dogana	
	1353	1416	1419	1572	1773	periodo	contesto
<i>Altricosto</i>			x			<i>post</i> 1559	<i>Presidios</i> spagnoli
Batignano		x	x	x	x	<i>ante</i> 1404	Salimbeni (signoria)
Campagnatico	x	x	x	x	x		
Cana		x	x	x	x	<i>ante</i> 1381	Guidi da Battifolle (signoria)
Capalbio			x		x	1416; 1572	Dogana (bandita)
<i>Capita</i>			x			<i>post</i> 1560	Capalbio (bandita)
Cinigiano		x	x	x	x	<i>ante</i> 1403	Guidi da Battifolle (signoria)
Civitella	x	x	x	x	x		
<i>Coligniuolo</i>			x			<i>post</i> 1568	Medici (bandita*)
<i>Colle Massari</i>				x		1586- 1630	Medici (tenuta) poi Patrizi (marchesato)
<i>Colle Sabatino</i>	x		x			1480- 1615	Campagnatico (bandita) poi Bichi
Cotone				x	x	1403	Dogana (bandita)
<i>Gello</i>	x	x	x		x	1583- 1630	Medici (tenuta)
Giuncarico		x	x	x	x	1403	Dogana (bandita)
Grosseto	x	x	x	x	x		
Istia e Roselle				x	x	1365-66	Vescovo di Grosseto (bandita)
Magliano	x	x	x			<i>post</i> 1559	Bentivoglio (feudo)
Manciano				x	x	<i>ante</i> 1572	Comunità (bandite)
<i>Marciano</i>			x			<i>post</i> 1568	Medici (bandita*)
<i>Montagutolo del Patrimonio</i>			x			<i>post</i> 1568	Medici (bandita*)
<i>Montecodano</i>			x			—	—

PRIMA, DURANTE E DOPO GLI STATUTI

Montemassi	x	x	x	x	x		
Montemerano				x	x	1403	Dogana (bandita)
Montenero		x	x	x	x	1403	Dogana (bandita)
Montepescali	x	x	x	x	x		
Montiano	x	x	x	x	x		
Montorgiali				x	x	1403	Dogana (bandita)
Montorsaio		x	x	x	x	<i>ante</i> 1404	Salimbeni (signoria)
Orbetello		x	x			<i>post</i> 1559	<i>Presidios</i> spagnoli
Paganico	x	x	x	x		1581-1630	Medici (tenuta) poi Patrizi (marchesato)
Pereta				x	x	1403; 1419	Dogana (bandita)
Perolla		x	x			<i>post</i> 1560	Comunità (bandite)
Prata		x	x			<i>post</i> 1489	Spedale di S. Maria della Scala (signoria)
Roccalbegna	x	x	x			<i>post</i> 1560	Sforza (feudo)
Roccatederighi	x	x	x			<i>post</i> 1560	Comunità (bandite)
Rocchette			x	x	x	<i>ante</i> 1419	Comunità (bandite)
Samprugnano		x	x	x	x	<i>ante</i> 1416	Orsini (signoria)
Sasso di Maremma	x	x	x	x	x		
Sassofortino	x	x	x	x	x		
Saturnia		x	x	x	x	<i>ante</i> 1416	Orsini (signoria)
<i>Scarceta</i>			x			<i>post</i> 1568	Medici (bandita*)
<i>Scerpena</i>			x			<i>post</i> 1568	Medici (bandita*)
Sovana		x	x			<i>post</i> 1560	Comunità (bandite)
<i>Stabilagi</i>		x				<i>post</i> 1568	Medici (bandita*)
Talamone	x	x	x			<i>post</i> 1559	<i>Presidios</i> spagnoli

Legenda: *in corsivo* = corti spopolate prima della messa a Dogana; * = bandite appartenenti alla tenuta della Marsiliana (ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 4114, c. 115r-118r, 1568); Comunità = bandita/e appartenenti alla comunità stessa ma, a partire dal 1560 ca., gestite dal Magistrato dei Quattro conservatori di Siena; Dogana = pascolo venduto annualmente come bandita dalla Dogana stessa.

Fonti (colonne 'a Dogana'):

- 1350: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., p. 46, nota 101.
- 1416: ASSi, *Statuti di Siena*, 39, cc. 41v-43r, 12 maggio 1416.
- 1419: ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 1, cc. 4r-10v, 14 marzo 1418 (1419), rr. 2, 4.
- 1572: ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, cc. 11r-11v, 29 luglio 1572, cap. XIX.
- 1773: ASFi, *Finanze*, 748, fascicolo F: «Nota dimostrativa dell'estensione che ha la Dogana dei Paschi in ciascuna comunità di Maremma», 14 febbraio 1773.

Fonti (colonne 'non a Dogana'):

- *ante* 1500: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 21-35 e la tavola I pp. 217-221.
- *post* 1500: G.V. PARIGINO, *Continuità e mutamento* cit.; ID., *La proprietà invisibile* cit.; ASSi, *Dogana dei Paschi*, 661, fascicolo I: «Nota de' Luoghi sottoposti a Dogana, e confini colle Bandite delle comunità», sec. XVIII.

ufficiali cui venne affiancato un camerlengo per l'amministrazione finanziaria, ormai in piena crescita³¹. A questa altezza cronologica i principali compiti sanciti dallo Statuto del 1419 erano già stati stabiliti: la *calla* (la conta) per fare la *fida* (il contratto per l'uso dei pascoli) del bestiame in ingresso e la riscossione della stessa, o erbatico (la tassa per l'uso dei pascoli) in uscita, l'amministrazione della giustizia per reati di fidati e comunità contro i pascoli (danni dati) o contro il comune, l'esazione della gabella per il passaggio delle pecore transumanti³². Parallelamente a questa fase espansiva a livello normativo si ebbe l'aumento della superficie dei Paschi fra l'Ombrone e l'Albegna, oltre i confini della Maremma sottoposta a Siena, attraverso l'affitto di pasture e diritti da signori e comunità³³. Questa strategia ebbe subito successo: le entrate dell'ufficio nell'esercizio 1361-1362 superarono i 18.700 f. a fronte di circa 4.500 f. spesi per gli affitti. Il culmine di questa fase di crescita venne sancito poco più tardi, nel 1366, in seguito all'unione dell'ufficio dei Paschi con la Dogana del Sale di Siena³⁴. Il nuovo ufficio assunse così il termine di «dogana salis et pascuorum», esplicitando il senso profondo della riforma del 1353: la creazione di un monopolio pubblico dei pascoli per il bestiame

³¹ Per le modalità di elezione e i tempi della carica degli ufficiali: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 153, cc. 20v-31r, 8 ottobre 1353. Il primo riferimento ad un camerlengo dei Paschi è in: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 162, cc. 31v-32v, 23 novembre 1358.

³² Si vedano le varie voci nei bilanci dell'ufficio dei Paschi, conservati in: ASSi, *Regolatori, Revisioni*, 2, cc. 15v-17v, I sett. 1361-I sett. 1362; c. 88v, I sett. 1362-I sett. 1363; cc. 125v-126r, I sett. 1363-I sett. 1364; cc. 173v-174v, I sett. 1365-I sett. 1366; 3, cc. 36r-37r, sett. 1367-sett. 1368; cc. 58r-59v, I sett. 1368-I sett. 1369.

³³ Il principio guida era che «quanto plus ampliaretur vergaria pastorum et pascua crescerent, tanto comuni senarum honor et maius commodum resultaret» (ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 167, c. 25r, 28 aprile 1361). Nel 1362-63 l'iniziativa venne ripetuta prendendo in affitto i pascoli «dal conte Aldobrandino e da Ranieri del Bussa e da Conti di Sancta Fiore e da quelli da Sticciano e da messer Antonio da Ricasole e da quella da Litiano e dal Vescovo di Grosseto e da messer Marsilio Scotti e dal comune di Montepescali e dal comune di Paganico e da Giovanni d'Agnolino de Salimbeni e da figliuoli di Salamone Piccolomini e da Francesco di Cione da Lattaia» (ASSi, *Regolatori, Revisioni*, 2, cc. 125r-126r, I sett. 1363-I sett. 1364).

³⁴ Si veda: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 175, c. 51v, 22 novembre 1366; *Statuti di Siena*, 31, cc. 15r-15v, 23 novembre 1366.

transumante che si recava nella Maremma senese³⁵. Non solo, a parte quella di Roma, legata alla riscossione del solo pedaggio, la Dogana senese fu la prima istituzione del genere ad assumere questo nome nell'Italia tardomedievale: se nel 1368 l'esperimento verrà abbandonato per problemi gestionali, il termine verrà reintrodotta definitivamente nel 1382³⁶.

Durante la seconda fase (1363-1403) la Dogana ebbe *trend* finanziari altalenanti con entrate in calo e spese di gestione in aumento: ne derivarono alcuni tentativi di riforma che poco potevano di fronte agli eventi avversi della seconda metà del Trecento. In effetti, le precondizioni favorevoli alla prima espansione dei paschi senesi – bassi costi di gestione, bassi rischi di perdite per gli allevatori, flussi di bestiame costanti, concorrenza esterna e interna limitata – vennero a cadere a partire dal 1363, con una nuova epidemia di peste e l'avvento di una serie di passaggi di compagnie mercenarie, e si mantennero incerte per i successivi quaranta anni, ovvero fino al termine della guerra fra Firenze, i Visconti di Milano e Siena. In un primo momento, il comune di Siena aumentò le spese in salari di fanti e guardiani, agevolò pastori e proprietari garantendo prezzi bassi per il grano e il risarcimento dell'erbatico per coloro che avevano perso il bestiame, rafforzò i controlli contro le frodi³⁷. Tutto ciò non fu sufficiente a consolidare un quadro istituzionale e normativo incapace di reggere l'urto della crisi finanziaria e militare del comune senese: tra 1370 e 1378-1380 si ritornò alla gestione indiretta dei pascoli, affittati a società di cittadini influenti e vicini al regime al governo, per garantire entrate sicure e costanti in un territorio a rischio³⁸. La principale novità rispetto al sistema di

³⁵ Il termine dogana indicava un ufficio pubblico preposto alla tassazione e al controllo dei monopoli, derivato dal persiano *divân*, ovvero ufficio pubblico contabile: fu introdotto dagli arabi in Sicilia (*dīwān*) e raggiunse il continente con la conquista normanna del Mezzogiorno: ENNIO CORTESE, *Il diritto nella storia medievale, II. il Basso Medioevo*, Roma, Il Cigno, 1995, p. 319.

³⁶ Si veda: ASSI, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 178, c. 24v, 17 aprile 1368; ALESSANDRO LISINI, *Provvedimenti economici della Repubblica di Siena nel 1382: tratti da un testo a penna del senese R. Archivio di Stato*, Siena, Enrico Torrini, 1895, r. XCVII. Per la Dogana di Roma si veda A. CORTONESI, *L'allevamento nella Campagna Romana* cit., p. 206-247: 235-238. Si veda anche sopra alla nota 26 e, per una discussione: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 54-56, 175-186.

³⁷ Ivi, pp. 58-59.

³⁸ Per un'analisi, si veda: Ivi, pp. 59-63. Il ritorno agli appalti, che implicò un rallentamento della produzione normativa sui Paschi, avvenne durante un periodo di

affitti precedente al 1353 fu la cessione indivisa dei pascoli e il mantenimento dell'ufficio dei Paschi sotto la guida degli appaltatori: la gestione delle pasture comunali aveva raggiunto ormai una tale ampiezza e complessità da rendere difficile smantellare l'organizzazione unitaria della Dogana³⁹. Si trattò comunque di una parentesi: nel 1382 gli organi comunali senesi vararono una serie di provvedimenti economici (una sorta di *spending review*) per «crescer l'entrate e menimar le spese del comune di Siena», tra cui ventisei rubriche sui pascoli di Siena, ormai tornati alla gestione diretta degli ufficiali⁴⁰. Fra i vari temi in esame, furono ripresi quelli della gestione del bestiame e della lotta alle frodi per la riscossione dell'eratico (9 rubriche), si approvarono nuovi tagli e un maggiore controllo delle spese (5 rubriche), fu riproposto come obiettivo della Dogana senese il monopolio dei pascoli in Maremma, ora indebolito da coloro che affittavano i pascoli al comune o che vantavano diritti concorrenti su di essi (5 rubriche)⁴¹. Il quadro generale venne ulteriormente migliorato dall'incameramento

profonda incertezza politica, con la caduta dei Dodici nel 1368, l'alternarsi violento di governi fino al 1371, la rivolta dei 'ciompi' senesi, la sua repressione, infine l'insediamento del regime dei Quindici Riformatori. Si veda: G. CHERUBINI, *I mercanti e il potere a Siena* cit., pp. 329-337.

³⁹ Per un esempio: nel 1372 Cambio di ser Francesco di Tura del popolo di S. Cristoforo rilevò i Paschi con un contratto biennale a 8.100 f. l'anno. L'appaltatore era tenuto a rispettare gli accordi vigenti con i pastori e gli statuti degli ufficiali dei Paschi, oltre a pagare la locazione in tre rate quadrimestrali. In cambio, poteva usufruire in caso di guerra di uno sconto sulla rata da pagare, e otteneva la disponibilità del Capitano di Maremma e dei suoi cavalieri per radunare il bestiame durante la *calla* come delle comunità per far vendere ai pastori, a prezzo di mercato, grano, farina e pane. Il camerlengo restava in carica per le riscossioni, mentre il locatario poteva impiegare anche tutti gli altri «offitiales et ministros» per gestire l'appalto. Si veda: ASSi, *Gabella, Vendita di gabelle*, 29, cc. 122v-124r, 31 agosto 1372.

⁴⁰ Si veda: A. LISINI, *Provvedimenti economici* cit., pp. 1-2. I provvedimenti furono elaborati e votati a scrutinio segreto da una commissione di ventiquattro «savi huomini» eletti da esponenti della maggioranza e della minoranza politica, fra cui esperti delle cose di Maremma. Per un'analisi del contesto e dei provvedimenti: G. PICCINNI, *Siena, il grano di Maremma* cit.

⁴¹ Si veda: A. LISINI, *Provvedimenti economici* cit. Per la *fida*, la *calla* e i relativi controlli: rr. LXXXIX (Che i comuni di Maremma e di Montagna dinunzino le loro bestie al camarlingo de' Paschi); XC (Quanto e come si paghi per lo bestiame non fidato ne' paschi); XCI (Chi cava bestiame dai paschi senza pagare kabella paghi il doppio di quella); XCIV (Che gl'uficiali de'Paschi non possino fidare bestie dopo la calla meno di fior. iij per centinaio delle minute e di due terzi dell'usato, de le bestie grosse); XCV (Che li uficiali de' Paschi

di nuovi pascoli con la ripresa dell'avanzata senese in Maremma⁴². Dal 1385, inoltre, si iniziò ad affittare direttamente alcune di queste pasture a pastori o intermediari, introducendo, sebbene in modo forse più limitato, il duplice sistema di pascoli a Dogana e a bandita che sarà tipico dell'organizzazione dei Paschi di età moderna⁴³. Tali sforzi, comunque, fallirono con la ripresa delle guerre fra Siena e Firenze durante gli anni Novanta del Trecento e l'interruzione dei flussi transumanti fra le due repubbliche. Dal distretto fiorentino, comprendente a quest'altezza cronologica l'arco appenninico dal Pistoiese fino all'Aretino, proveniva ormai la maggior parte dei pastori⁴⁴. Le rendite dei Paschi

possano fidare bestie d'una comunanza ne' paschi d'un'altra comunanza, per quello pregio parrà loro); XCVII (Chi passa al tempo de la calla el fiume co le bestie senza licenza del camerlengo paghi libre XXV); XCIX (Che del bufalo si paghi sol. XXV el verno, e la state sol. XV per erbatico); CIII (Che quelli di Giuncarico possano tenere ne' Paschi, per ciaschuna famiglia, V bestie); CVI (Che si notifici a caporali di quelli che anno bestie che vengano a farle annoverare). Per i provvedimenti di ambito finanziario: rr. XCII (Ch' el Camerlengo e OfICIALI de' Paschi non possano tenere più che XX fanti); XCIII (Ch'el camerlengo non possa comprare paschi oltra la quantità usata); XCVIII (Unio offiti grasciarum cum offitio pascuorum); C (Come gl'uficiali e camerlengo possano comperare e' paschi); CII (Che non possano andare gl'uficiali in Maremma più che due di loro per volta); Per i provvedimenti atti a rinforzare il monopolio dei Paschi: rr. LXXXVIII (Chi fida bestie in suoi paschi le dinunzi al camarlingo de' Paschi); CVII (Ch'el comune di Siena abbia la metà de le bandite che si vendono); LXXXIX (Che i comuni di Maremma e di Montagna dinunzino le loro bestie al camarlingo de' Paschi); XCV (Che li uficiali de' Paschi possano fidare bestie d'una comunanza ne' paschi d'un'altra comunanza, per quello pregio parrà loro); CVII (Ch'el comune di Siena abbia la metà de le bandite che si vendono); CXVII (Chi vende suoi paschi altrui che al comune di Siena paghi cinque per cento di quello che riceverà).

⁴² Si tratta delle corti di Montorsaio, Cotone, Montepò, Montorgiali, Giuncarico, Cana, Cinigiano, la Marsiliana, Montemerano e Pereta, conquistate o riprese a partire dal 1375. Si veda: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 21-35 e la tavola I pp. 217-221.

⁴³ Si veda: Ivi, pp. 66-68. Si trattava di terre poste lungo il confine con gli Orsini o particolarmente appetite da pastori e proprietari di bestiame con l'esaurimento delle altre erbe della Dogana, come Cotone, Montorgiali, Montemerano, Pereta, Magliano, Giuncarico nel 1403 e Orbetello, Giuncarico, Montenero, Capalbio e Altricosto fra 1414-16. Da queste bandite si ricavava fino al 10-15% delle entrate totali dei Paschi agli inizi del Quattrocento: ASSI, *Concistoro, Scritture concistoriali*, 2112, c. 27r, 1403; *Consiglio generale, Deliberazioni*, 206, c. 208r, 10 ottobre 1414; *Capitoli*, 139, cc. 1r-6r, 17 settembre 1416; *Regolatori, Revisioni*, 6, cc. 374r-375r, 1 mag. 1415-1 apr. 1416).

⁴⁴ In questo periodo saranno approvate diverse delibere a protezione dei pastori transumanti fiorentini dalle rappresaglie dei senesi «pro utilitate et commodo comunis

ne furono talmente indebolite da essere nuovamente riunite con l'ufficio del Sale per salvarne i bilanci⁴⁵.

La terza fase (1403-1419) vide invece il definitivo decollo delle rendite dei Paschi. La pacificazione dei confini settentrionali con la fine della guerra contro Firenze permise a Siena di recuperare il bestiame fiorentino, di completare la conquista della regione a meridione fino al fiume Fiora e di riassorbire fra i suoi domini l'enclave che i Salimbeni avevano mantenuto per decenni fra la Valdorcia e l'Amiata⁴⁶. Nei vecchi e nuovi territori Siena finì di ridisegnare l'estensione e la durata degli usi di pascolo comunitativi e privati a favore di quello del pascolo di Dogana, cioè per il bestiame transumante⁴⁷. Questo, risiedeva nei diritti sottratti, per diritto di conquista o perché acquisiti, ai precedenti titolari del *dominium*: signori, comuni e comunità. Siena, una volta assunta la titolarità dello *ius pascendi* in Maremma, ne definì, ampliò e protesse le prerogative, ponendolo al vertice del sistema locale di *res publicae* e *communes* assieme a coloro che potevano accedervi, cioè i pastori e proprietari che pagavano la *fida*. Giuridicamente, si trattava del dominio utile sulle risorse eccedenti il fabbisogno della popolazione, che potevano essere concesse in godimento a forestieri. Si compiva così il progetto delineato nel 1353 e

senarum», mentre si tenterà inutilmente di far restituire le «pecudes ablate florentinis» o di risarcire i vergari derubati dai mercenari senesi. Si veda: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 198, c. 27r, 19 settembre 1396; 198, c. 27v, 29 settembre 1396; 198, c. 101v, 17 gennaio 1398 (1399).

⁴⁵ Una delibera del 1395 constatava che «per la guerra de Brettoni e per le condizioni de tempi dubiose l'officio de la dogana de paschi del comune di Siena in tucto è mancato e venuto ad niente». Si veda: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 197, c. 154r, 10 settembre 1395. A partire dal febbraio 1390 i registri di entrate e uscite dei Paschi sono firmati dai «Signori dei Paschi e Maestri [del Sale]»: ASSi, *Regolatori, Revisioni*, 4, cc. 319r-320r, 1 feb. 1390-I set. 1390.

⁴⁶ Nel 1404 furono sottomesse le comunità di Boccheggiano, Cinigiano, Montenero, Perolla, Sasso di Maremma e Tatti mentre fra 1410 e 1419 Saturnia, Sovana, Radicofani, Orbetello, Samprugnano, Piancastagnaio, Montenero, Capalbio, Manciano, Rocchette di Fazio, Montegiovi, Sorano, Cetona, Castiglione d'Orcia, Rocca d'Orcia e Celle sul Rigo. Si veda: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 21-35 e la tavola I pp. 217-221. Sull'enclave dei Salimbeni si veda: ALESSANDRA CARNIANI, *I Salimbeni. Quasi una signoria*, Siena, Protagon, 1995, pp. 237-265.

⁴⁷ Per un'analisi: ALESSANDRO DANI, *Usi civici nello Stato di Siena di Età Medicea*, Bologna, Monduzzi, 2003, pp. 171, 182-197; ID., *Profili giuridici del sistema senese dei pascoli tra XV e XVIII secolo*, in *La pastorizia mediterranea* cit., pp. 254-275.

parzialmente raggiunto già negli anni Sessanta del Trecento con l'affitto oneroso delle pasture: la messa a Dogana della Maremma, questa volta definitiva e a costo zero (Carta 2). In quegli anni, i Paschi passarono dalla media di 3.000 f. di entrata all'anno, con punte pari alla metà, del decennio 1390-1400, a quella di circa 15.000 f., con punte fino a 20.000 f., fra 1410-1419⁴⁸. All'origine della crescita delle entrate vi erano sia l'incremento della superficie a pascolo che del bestiame transumante fidato in Dogana – intorno ai 60-90.000 capi tra 1417 e 1419 – sia alcune innovazioni istituzionali di rilievo⁴⁹. Nel 1412 fu introdotto un sistema misto di gestione delle principali entrate e gabelle del comune di Siena, a partecipazione pubblica e privata, fra cui quelle dei Paschi, detto anche in accomandita⁵⁰. Le rendite della Dogana vennero concesse annualmente a nove cittadini eletti fra i rappresentanti dei Monti, cioè partiti cui si accedeva per via ereditaria, in cui era ora organizzata la politica senese⁵¹. Ai concessionari sarebbe stato assegnato un salario in base ai risultati: i proventi, una volta sottratta una quota fissa di 9.000 f. per il comune e le spese eccedenti i 700 f. coperti dal comune, sarebbero stati ripartiti a metà fra loro e Siena. Si mantenevano inoltre in servizio gli ufficiali dei Paschi, divenuti quattro, sebbene sottoposti al controllo politico ed economico dei nove cittadini⁵². Si trattava di un sistema di appalto differente dai precedenti – le rendite erano cedute in toto, la scelta degli appaltatori

⁴⁸ Si veda: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 73, 77 e la tavola 6 a pp. 237-238.

⁴⁹ Per la stima del numero di capi di bestiame ovino: Ivi, p. 75.

⁵⁰ Nel gennaio 1412 ventiquattro cittadini furono eletti per un mese dal Consiglio generale «cum plena commissione et potestate crescendi introitus et exitus minuendi comunis senarum et ipsos introitus cum exitibus consolandi»: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 205, c. 78r, 4 gennaio 1411 (1412). Accomandare = lasciare in protezione, in custodia, dal latino *commendare* (*Lessicografia della Crusca in rete, sub voce*, [09/14] <www.lessicografia.it>).

⁵¹ Si trattava di tre rappresentanti ciascuno dei Monti dei Noveschi, Riformatori e Popolari, fazioni che avevano governato Siena nel corso del Trecento: ASSi, *Statuti di Siena*, 39, cc. 12r-13r, 25 gennaio 1411 (1412).

⁵² I concessionari ricevettero la medesima autorità (oltre che i benefici e l'uso delle sedi a Magliano e Grosseto) degli ufficiali, tanto che le due cariche potevano essere talvolta confuse fra loro nelle deliberazioni senesi. Inoltre i concessionari potevano affiancare un loro uomo al camerlengo dei Paschi per controllarne e dirigerne l'operato. Gli ufficiali invece erano chiamati a giudicare e sciogliere i contrasti che sarebbero emersi fra i nove cittadini: *Ibid.*

avveniva all'interno di un sistema chiuso e secondo modalità di cooptazione tipiche di una magistratura pubblica –, il cui scopo era, ancora una volta, la massimizzazione dei profitti⁵³. La cessione in accomandita dei Paschi permise a Siena di agganciare il *trend* in crescita dell'allevamento transumante, di abbassare ulteriormente i costi di gestione dei pascoli e, infine, di aumentarne e dividerne i profitti con le classi dirigenti ed imprenditoriali senesi. Si è calcolato che con questo sistema, agli inizi del Quattrocento, il 77% dei proventi finisse nelle casse del comune di Siena⁵⁴.

Pochi anni dopo, nel 1416, per correggere alcune delle storture generate dal nuovo sistema – esborsi eccessivi, abusi, corruzione – furono approvati nove provvedimenti che ponevano limiti ai ricavi e alle spese dei concessionari come alla discrezione con cui potevano tassare i fidati in Dogana⁵⁵. L'ultima di queste leggi stabiliva inoltre di eleggere tre cittadini per raccogliere, esaminare e correggere tutti gli ordinamenti dei Paschi⁵⁶. Si trattava di un problema aperto, discusso da almeno dieci anni negli organi consiliari senesi: già nel 1406 era stata proposta una commissione «revidendi et examinandi et dirigendi et reducendi ea ad unum sensum et unum intellectum et unum effectum» tutta la legislazione doganale, riunita in raccolte chiamate *statuta* già dagli anni Sessanta del Trecento⁵⁷. La natura probabilmente disorganica degli *statuta* precedenti al 1419, unita alle varie fasi di sviluppo dei Paschi, spesso disomogenee fra loro, aveva favorito nel tempo una certa confusione normativa e il sovrapporsi di provvedimenti fra loro opposti, rendendo necessario un nuovo e più completo ordinamento dei pascoli senesi.

⁵³ Per una discussione, si veda più avanti il paragrafo sullo Statuto del 1419. Nel 1413 si riconobbe che il provvedimento dell'anno prima era «stato utile al comune et quanto le decte entrate et cabelle sieno migliorate per essere state meglio e più sollecitamente intese e guardate»: ASSi, *Statuti di Siena*, 41, cc. 107v-110r, 10 marzo 1412 (1413).


⁵⁴ D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 89-90.

⁵⁵ ASSi, *Statuti di Siena*, 39, cc. 41v-43r, 12 maggio 1416.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 202, c. 134r, 28 giugno 1406. Una delibera del 1367, concedendo alcuni privilegi di pascolo all'ospedale di S. Maria della Scala di Siena, si riferisce ad uno statuto «maior dogane salis et pascuorum». Si veda: V. COSTANTINI, «*Carnifices sive mercatores bestiarum*»: i macellai senesi tra lavoro, affari, rivolte (metà XIII-metà XIV secolo), tesi di dottorato, Università di Siena, a.a. 2012-13, tutor prof. F. Franceschi, p. 158.

Carta 2. L'organizzazione della transumanza in Maremma nello Statuto della Dogana dei Paschi del 1419.



Fonti: ASSI, *Dogana dei Paschi, Statuti*, I, cc. 5r-5v, 6r, 7r, 18 marzo 1418 (1419), rr. 4, 7, 16; P. MARCACCINI, L. CALZOLAI, *I percorsi della transumanza* cit. (per i percorsi transumanti). Si veda anche la Tavola I per le corti a Dogana. Il pascolo di Dogana per il bestiame transumante in Maremma era suddiviso in quattro rendite. 1° Rendita: suddivisa in tre aree o Capi a seconda della provenienza dei fidati: a) Capo di Montemassi (pastori della Montagna Pistoiese e della Garfagnana); b) Capo di Paganico (del Casentino e del Mugello); c) Capo dei Biancani (del contado di Siena, della Faggiola e della Romagna) durava da fine settembre a novembre. 2° Rendita: a destra dell'Ombrone per i pastori del Capo di Montemassi e Paganico (a, b), a sinistra dell'Ombrone per quelli del Capo dei Biancani (c), durava da novembre al tempo della *calla* che si svolgeva a Montecalvoli (l'attuale Poggio Cavolo) nella seconda metà di dicembre. 3° Rendita: tra l'Ombrone e l'Albegna, dalla *calla* al 15 gennaio. 4° Rendita: tra l'Albegna e il Fiore e nei pascoli precedenti, dal 15 gennaio ai primi di maggio. La carta è tratta da: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., p. 207, carta 3.

3. LA RIORGANIZZAZIONE STATUTARIA DEL 1419

L'iniziativa proposta nel 1416, forse per il momento allora positivo delle entrate dei Paschi, rimase lettera morta. Solo nell'ottobre del 1418, quando si ebbe una nuova crisi degli ingressi di bestiame in Dogana, fu stabilita una nuova commissione formata dai Dieci priori al governo del comune, dal Capitano del popolo e da sei cittadini per «reducere ad manus suas omnia et singula statuta reformationes et provisiones dogane pascuorum et illas et illas examinare et facere dictis statutis reformationibus et provisionibus illas correctiones et additiones de quibus videbitur eis fore utiles et rationabiles pro comuni senarum»⁵⁸. Circa sei mesi dopo, il 14 marzo del 1419, fu emanato il primo statuto della Dogana dei Paschi⁵⁹. Non era un atto fondativo o ri-fondativo di questa istituzione – peraltro denominata Dogana, come si è visto, già da diversi decenni –, ma una riduzione degli «infinita statuta et ordinamenta super dogana» ad una nuova sintesi in volgare, ottenuta tagliando rigorosamente («prosus» = in linea diretta) il materiale normativo superfluo o in conflitto come auspicato nella delibera istitutiva della commissione⁶⁰. Proprio l'ampiezza dell'operazione – tutta la normativa doganale prodotta fino ad allora – e il criterio di riordino voluto dal legislatore fanno della raccolta del 1419 il primo statuto ufficiale della Dogana dei Paschi. Difficilmente, inoltre, un tale documento poteva nascere prima di quell'anno: esprime infatti lo sforzo di riorganizzare la legislazione precedente alla luce delle nuove e pressanti esigenze di un sistema che, ormai, amministrava decine di migliaia di capi di bestiame, bilanci da

⁵⁸ ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 208, c. 114r, 21 ottobre 1418. Nel settembre del 1418 i pastori del Casentino e del Mugello lamentarono la concorrenza dei pastori senesi e maremmani (chiamati *biancani*), che arrivavano prima sui pascoli migliori, e si rifiutarono di pagare il salario al vergaio della Dogana. A dicembre il Consiglio generale sostenne che «molti [pastori] rimangono ne loro paschi e chi in altri paschi e non sono venuti a calla», e «per li inconvenienti usati grande quantità di bestiame sono andati ne paschi del capitano Tartallia et in altri paschi». Una fase di ribasso dei prezzi del bestiame e una nuova epidemia complicarono ulteriormente il quadro generale. Si veda: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 208, c. 109v, 13 settembre 1418; 208, cc. 127r-127v, 18 dicembre 1418.

⁵⁹ ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, I, cc. 4r-10r, 14 marzo 1418 (1419).

⁶⁰ Così il preambolo dello statuto: Ivi, c. 4r.

20.000 f. e un territorio sparso su quasi 4.000 km² la cui conquista era stata appena terminata (Carta 2).

La struttura dello statuto non è del tutto omogenea: nelle prime rubriche vengono delineate le strutture principali della Dogana, come la *fida*, la divisione in tempi e aree di pascolo (rendite), la *calla*. Seguono poi due gruppi di norme a difesa del monopolio della Dogana, regolando e limitando l'accesso del bestiame senese ai pascoli delle dogane concorrenti e l'affitto di bandite e pasture a fidati da parte di privati e comunità. In mezzo si trovano le rubriche sulle concessioni ai pastori e all'ospedale di S. Maria della Scala di Siena, quelle sui danni dati e sulla regolamentazione di poteri, compiti e limiti dei vari magistrati dei Paschi. Risultano sparse nel testo le norme sulle frodi, sulla tratta, sull'esenzione dal pedaggio per il bestiame da lavoro in Maremma e sull'esportazione dell'olio⁶¹.

Su quarantasei rubriche, diciannove sono l'esatta riproposizione di una delibera approvata nei precedenti sessantasei anni, sedici hanno consistenti precedenti normativi, dieci propongono norme originali o sostituiscono con orientamenti opposti la normativa vigente fino ad allora⁶². Di fatto, il 76% delle rubriche deriva dalla legislazione passata, evidenziando le fasi principali del percorso di costruzione istituzionale della Dogana: a) le delibere fondative di metà Trecento, con 7 riferimenti⁶³; b) le riforme del 1382, con 11 riferimenti⁶⁴; infine c) quelle intercorse fra 1412 e 1416, con 17 riferimenti⁶⁵. Alla prima fase

⁶¹ Si veda l'indice delle rubriche alle pp 90-91.

⁶² Si veda anche: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 251-256, tavola 11. La rubrica I non è stata considerata, dal momento che introduce il contesto e le motivazioni che hanno portato alla revisione delle norme, anche se riprende il medesimo incipit delle riforme del 1416. Precedenti e originali di ciascuna rubrica sono indicati nelle note della presente edizione dello statuto.

⁶³ Le rubriche redatte senza modifiche sono: r. 17 = ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 152, cc. 31v-32r, 20 giugno 1353; r. 22 = Ivi, 157, cc. 35r-35v, 30 marzo 1356; r. 36 = Ivi, 168, cc. 19v-20r, 1 ottobre 1361; r. 24 = Ivi, 175, cc. 58v-59r, 17 dicembre 1366. Le rubriche riviste e corrette sono: rr. 7-8 = si vedano i riferimenti alla *calla* a partire da ASSi, *Regolatori, Revisioni*, 2, cc. 15v-17v, I sett. 1361-I sett. 1362; r. 18 = ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 152, cc. 31v-32r, 20 giugno 1353.

⁶⁴ Le rubriche redatte senza modifiche sono: r. 12 = A. LISINI, *Provvedimenti economici* cit., r. LXXXVII; r. 13 = Ivi, r. LXXXVIII; r. 28 = Ivi, r. CIX; r. 30 = Ivi, r. CXVII; r. 31 = Ivi, r. CVII. Le rubriche riviste e corrette sono: r. 5 = Ivi, r. XCVII; r. 6 = Ivi, r. XCI; r. 7 = Ivi, r. XCVII; r. 19 = Ivi, r. CV; r. 26 = Ivi, r. XCVI; r. 45 = Ivi, r. CII.

⁶⁵ Le rubriche redatte senza modifiche sono: sono: r. 41 = ASSi, *Consiglio generale, De-*

fu sostanzialmente legata l'istituzione della *fida*, della *calla*, la difesa delle aree boschive e, molto probabilmente, una prima regolamentazione del danno dato; alla seconda la determinazione di nuove gabelle e multe e la limitazione della concorrenza interna ed esterna al monopolio doganale; alla terza l'istituzione della gestione mista, la chiarificazione dei compiti amministrativi e finanziari degli ufficiali, la correzione di gabelle e multe. Furono invece profondamente riviste o aggiornate le norme approvate fra le riforme del 1382 e il 1399, che trattavano questioni come la natura della *fida*, la determinazione dei confini fra le comunità maremmane e l'amministrazione della giustizia all'interno della vergaria, la stima e l'ammenda dei danni dati alle colture e ai pascoli comunitativi⁶⁶.

Le rubriche relative alla magistratura dei Paschi si concentrano su alcuni specifici aspetti normativi (limiti o estensione dell'autorità e dei compiti), salariali o gerarchici del personale. Un quadro coerente della struttura della Dogana al 1419 è possibile solo integrando lo statuto con la legislazione precedente (Tavola 2)⁶⁷. A capo vi troviamo, come detto in precedenza, i cittadini che ricevono ogni anno in concessione le rendite dei Paschi: erano nove, eletti dal Consiglio generale da una terna precedentemente selezionata dalla Signoria, tre per ciascuno dei tre terzi in cui era divisa Siena e per ciascuno dei tre Monti (Noveschi, Riformatori e Popolari) allora al governo⁶⁸. Restavano in carica un

liberazioni, 203, cc. 71r-72r, 19 marzo 1407 (1408); r. 11 = ASSi, *Statuti di Siena*, 39, c. 3v, 11 gennaio 1411 (1412); r. 34 = Ivi, 39, cc. 12r-13r 25 gennaio 1411 (1412); rr. 2, 3, 32, 33, 37 = Ivi, 39, cc. 41v-43r 12 maggio 1416; r. 38 = Ivi, 41, cc. 122v-123r, 12 febbraio 1416 (1417). Le rubriche riviste e corrette sono: r. 5 = ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 203, cc. 71r-72r, 19 marzo 1407 (1408); 208, c. 109v, 13 settembre 1418; r. 7 = Ivi, 200, cc. 57v-58r, 13 gennaio 1401 (1402); r. 23 e 40 = ASSi, *Statuti di Siena*, 39, cc. 12r-13r, 25 gennaio 1411 (1412); r. 39 = Ivi, 41, cc. 122v-123r, 12 febbraio 1416 (1417); r. 42 = ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 208, cc. 49v-50r, 14 dicembre 1417; r. 43 = Ivi, 204, cc. 86v-88r, 7 aprile 1410; r. 44 = ASSi, *Statuti di Siena*, 39, cc. 41v-43r, 12 maggio 1416; 41, cc. 122v-123r, 12 febbraio 1416 (1417).

⁶⁶ Le rubriche redatte senza modifiche sono: r. 14 = ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 198, c. 105v, 14 febbraio 1398 (1399). Le rubriche riviste e corrette sono: r. 18 = Ivi, 197, c. 13r, 29 agosto 1391; r. 23 = Ivi, 195, c. 66v, 12 aprile 1386; rr. 25 e 29 = Ivi, 192, c. 7r, 13 agosto 1382; 193, c. 7v, 23 luglio 1383; 193, c. 7v, 1 ottobre 1383.

⁶⁷ Si vedano le rr. 22, 23, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45. Un esempio è la poca chiarezza con cui lo statuto distingue fra concessionari dei Paschi e ufficiali dei Paschi, come riscontrato anche in I. IMBERCIADORI, *Il primo Statuto della Dogana dei Paschi* cit., p. 109.

⁶⁸ Il quarto Monte, quello dei Nobili, era escluso dalle cariche più prestigiose: fra le sue fila era comunque eletto uno dei quattro ufficiali dei Paschi: ASSi, *Dogana dei Paschi*,

Tavola 2. Struttura amministrativa della Dogana dei Paschi (1419).

Carica	n.	Elezione	Compiti	Periodo	Salario
Concessionari delle rendite	9	tramite Consiglio generale fra 36 cittadini scelti dalla Signoria per terzo e per monte	gestione dei Paschi, amministrazione civile e penale dei fidati	I anno	100 f. a testa + 15% dei ricavi
Capovergaio	1	tramite Consiglio generale fra 9 concessionari delle rendite	gestione dei paschi (calla e rendite)	I anno	120 f.
Ufficiali dei Paschi	4	tramite Consiglio generale fra cittadini scelti dalla Signoria per terzo e per monte	gestione dei Paschi, amministrazione civile e penale dei fidati	I anno	24 f.
Camerlengo	1	tramite Consiglio generale fra 8 religiosi scelti dalla Signoria	amministrazione finanziaria	I anno	—
Scrittore	1	tramite Consiglio generale fra rappresentanti per ciascuno dei monti	scrittura finanziaria	I anno	33 f.
Altro personale	ca. 20-30	scelti e stipendiati dai concessionari e/o dagli ufficiali dei Paschi per la calla (<i>vergarri</i> , <i>contatori</i> , <i>pulizieri</i>), la difesa del bestiame e la guardia ai pascoli (<i>fanti</i> , <i>cavallari</i>), la riscossione della fida in uscita e successivamente (<i>bargello</i>), il controllo dell'annona senese della carne (<i>grascere</i>)			

Fonti: ASSi, *Concistoro, Scritture concistoriali*, 202, c. 179r, 29 dicembre 1406; *Statuti di Siena*, 39, cc. 28v-29r, 21 maggio 1412; *Dogana dei Paschi, Statuti*, I, cc. 7v-10v, 14 marzo 1418 (1419), rr. 22, 23, 34, 35, 37, 38, 42, 44. Si veda per il personale di Dogana: D. CRISTOFERI, *Il «reamo» di Siena cit.*, pp. 155-160.

anno (da maggio a maggio dell'anno successivo) e, come appaltatori, assumevano i principali compiti di gestione amministrativa, di finanziamento delle spese e di politica economica della Dogana, affiancati dagli ufficiali dei Paschi⁶⁹. Questi erano quattro, eletti col medesimo sistema dei concessionari: si sovrapponevano spesso per compiti organizzativi e poteri giurisdizionali ai primi, di cui erano però i controllori⁷⁰. Rispetto ai concessionari, probabilmente, dovevano essere assai più presenti in Maremma; inoltre, proprio perché pagati a salario e non a *performance*, potevano offrire garanzie maggiori per una gestione equilibrata dei Paschi: per questo ricevettero nel tempo parte degli incarichi assegnati ai cittadini⁷¹. Accanto agli ufficiali, ma eletto fra i soli concessionari dopo la *calla*, vi era il capovergaio: fornito di due cavalli e di un famiglio, stipendiato 20 f. più dei concessionari ma escluso dalla ripartizione dei profitti, era chiamato a risiedere a Grosseto dove governava la vita della comunità dei pastori fidati in Dogana, garantendone il rispetto delle regole (soprattutto di quelle dei tempi e confini di pascolo) e rappresentandola presso le magistrature senesi e le comunità maremmane⁷². La complessa amministrazione finanziaria (riscossioni, pagamenti, manipolazione del denaro dei Paschi) e la scrittura contabile erano esplicitamente interdette a concessionari, capovergaio e ufficiali: spettavano rispettivamente al camerlengo e al suo scrittore, che dovevano recarsi in Maremma per la *calla* e la riscossione della *fida*⁷³. Il camerlengo, eletto fra i religiosi a partire dal 1406, accrebbe nel tempo di importanza e autonomia al di là della sola amministrazione finanziaria dei Paschi: prima del 1419 camerlenghi ritenuti particolarmente capaci portarono avanti proprie strategie gestionali con il beneplacito degli

Statuti, I, cc. 9r-9v, 14 marzo 1418 (1419), rr. 34, 35, 37.

⁶⁹ *Ibid.* Si veda anche: ASSi, *Statuti di Siena*, 39, cc. 28v-29r, 21 maggio 1412.

⁷⁰ Gli ufficiali dovevano essere infatti i «cognoscitori e terminatori» di ogni contrasto sorto fra i concessionari o tra questi e altri funzionari, pastori o comunità per tutto ciò che riguardava le rendite della Dogana (*Ibid.*).

⁷¹ Ad esempio, la licenza di concedere tratte per il bestiame da macello (1415) e l'affitto diretto dei pascoli sottratti agli Orsini (1417), entrambe fonti di guadagno extra per i concessionari. Si veda: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 207, cc. 6v-7r, 7 aprile 1415; 208, cc. 49v-50r, 14 dicembre 1417).

⁷² ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, I, cc. 10r-10v, 14 marzo 1418 (1419), r. 44.

⁷³ Per le rubriche in cui accenna a queste due cariche, si veda: Ivi, cc. 7v-8r, 9r-9v, 14 marzo 1418 (1419), rr. 22, 23, 35, 38, 42. Per un quadro più completo sul camerlengo e lo scrittore si veda: D. CRISTOFERI, *Il «reamo» di Siena cit.*, pp. 153-155.

ufficiali e del Consiglio generale⁷⁴. L'ufficio dei Paschi era coadiuvato sul terreno da alcune figure di servizio, circa 20-30 uomini, fondamentali per il pieno funzionamento dell'organizzazione doganale e per il controllo e la sicurezza delle riscossioni, delle greggi e delle mandrie fidate e del territorio maremmano. Scelti e stipendiati annualmente dagli ufficiali e dal camerlengo, venivano reclutati tra gli abitanti del contado senese e della Maremma, oltre che, probabilmente, tra i membri della *vergarìa*⁷⁵.

La principale originalità dello statuto rispetto alla normativa sviluppata a partire dal 1353 consiste nella completa riorganizzazione dell'accesso e dell'uso dei pascoli senesi in Maremma, descritta all'interno della quarta, della settima e della sedicesima rubrica. Le motivazioni sono esplicitate nella prima rubrica del testo statutario: la Dogana era «quasi che rotta», dato che «è stata per li tempi passati male proveduta et exercitata perché paschi so' stati mal guardati». Di conseguenza, «chiunque mette bestie ne' detti paschi vuole fare a suo commodo et non seguitare gli ordini che si danno in el dovere pasciere», provocando lo scontento di pastori e allevatori. Per questo, nel 1418-1419, il bestiame era diminuito di 1/3 rispetto all'anno prima, scendendo dai 90.000 ai circa 60.000 capi⁷⁶. La gestione sostenibile dei pascoli si basava sulla conoscenza della loro capacità di nutrire una determinata quantità e tipologia di bestiame, che, nel caso degli ovini, si è visto in aumento a partire dal Quattrocento⁷⁷. L'introduzione

⁷⁴ *Ibid.* Nel 1406 si stabilì che i camerlenghi di Biccherna, Gabella e della Dogana tornassero ad essere scelti fra religiosi, in quanto «huomini de conscientia che non fussero stretti da la singularità del servire», come era stato in uso fino al 1348: ASSi, *Concistoro, Scritture concistoriali*, 202, c. 179r, 29 dicembre 1406.

⁷⁵ Si distinguevano in due gruppi: quelli che seguivano l'ingresso del bestiame in Dogana e quelli che, oltre a controllare l'uscita dai Paschi e dal contado, tassavano gli animali da macello esportati e provvedevano al mercato della carne di Siena (*grasceri*). Per la *calla* vi erano *contatori* del bestiame, *pulizieri* e scrittori, che rilasciavano la denuncia del bestiame fidato al pastore per il pagamento dell'erbatico in uscita, armato di *cavallari* e fanti a piedi per difendere, radunare e guidare gli animali, oltre a *famuli*, messi e garzoni incaricati di vari servizi per i Paschi a Siena e in Maremma. Infine, si trova anche il bargello, un ufficiale specializzato nel recupero dei crediti che la Dogana vantava con i pastori, soprattutto in Casentino e Mugello. Si veda: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 155-160.

⁷⁶ ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, I, cc. 4v-5r, 14 marzo 1418 (1419), rr. 1-4.

⁷⁷ Il carico che ciascuna pastura poteva reggere doveva essere noto agli ufficiali dei Paschi: nel 1366 a Magliano sono gli ufficiali che devono assegnare i confini e i tempi di pascolo al bestiame locale per non danneggiare quello transumante da loro immesso nella

dei cittadini sui Paschi e gli scarsi controlli, inoltre, avevano creato le premesse per una gestione sregolata, tesa a massimizzare i profitti immettendo nei pascoli sempre più greggi, a scapito della sostenibilità ambientale e perciò, a lungo andare, di quella economica. La quarta rubrica dello statuto intervenne su un punto riconosciuto come decisivo per il mantenimento delle entrate della Dogana e degli investimenti dei cittadini senesi nei pascoli, nel bestiame o nell'accomandita delle rendite doganali⁷⁸. Dimostra infatti una chiara presa di coscienza del legame fra sostenibilità ecologica, rendita economica, regole certe e facilmente applicabili, «accìo che ogni uno abbia suo comodo et levinsi via ogni lamentanza che per essa cagione si fanno»⁷⁹.

La rubrica prevedeva, una volta tracciati i nuovi confini del territorio maremmano a Dogana, di riorganizzarne l'uso tramite quattro rendite – cioè tempi – e sei aree di pascolo (Carta 2). Entro il 1419 risultavano a Dogana il territorio posto dalle Colline Metallifere fino al Fiora e dalle pendici del Monte Amiata fino al Tirreno. Restavano escluse le terre degli Orsini e dei Santa Fiora, ovvero l'enclave di Scansano, che tagliava a metà la strada che scendeva da Roccalbegna verso Pereta e Magliano, e quelle lungo la riva sinistra del Fiora fino a Pitigliano. Oltre il Fiora, verso est e verso sud, fino a Montalto e Tarquinia, si estendeva la Dogana del Patrimonio e le terre dei Farnese (Tavola I).

Lo statuto stabiliva tre capi – cioè aree di arrivo e di sosta – per i pastori da settembre fino a tutto ottobre, ovvero durante la prima rendita. Il capo di Montemassi, rivolto ai pastori della Montagna Pistoiese e della Garfagnana, coinvolgeva le corti delle comunità di Prata, Perolla, Sassofortino e Sassoforte, Montemassi stesso e Giuncarico, i cui pascoli non erano più in affitto. La sua configurazione ricalcava la valle della Bruna, escludendo Roccatederighi, Boccheggiano e Massa Marittima⁸⁰. Tra il capo di Montemassi e quello di Paganico

corte (ASSi, *Statuti di Siena*, 31, c. 10v, 2 ottobre 1366). Si veda anche la Tavola 4 e il relativo commento alle pp. 78-80 e alla nota 195.

⁷⁸ ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, I, cc. 4r-4v, 14 marzo 1418 (1419), r. I: «l'entrata et rendita de' paschi sia quella che gitta quasi maggior frutto et utilità alla comunità et singulari persone della città et contado di Siena».

⁷⁹ Ivi, c. 5r, r. 4.

⁸⁰ Nel 1404 Roccatederighi ottenne di non essere messa a Dogana mantenendo la proprietà di diritti e pasture: ASSi, *Capitoli*, 41, c. 34r, 9 ottobre 1404. Boccheggiano, sottoposta inizialmente a Dogana, ne ottenne l'esenzione per 4-5 anni: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 208, c. 123r, 29 novembre 1418; *Dogana dei Paschi, Statuti*, I, c. 4v, 14

non venne inclusa la corte di Roccastrada che, posta sul crinale verso la piana di Lattaia e lambita da una via transumante attiva in età moderna, era probabilmente un punto di passaggio delle greggi⁸¹. Il secondo capo, dedicato ai pastori del Mugello e del Casentino e formato dai restanti insediamenti di Civitella, Montecodano, Gello, parte di Paganico e Montorsaio, era posto nell'antica area di *calla*, lungo la riva destra dell'Ombrone⁸². Il terzo capo era quello detto dei *Biancani*, per i pastori della Valtiberina e della Romagna, ma anche per i greggi dell'area amiatina e valdorciana⁸³. Comprende una fetta di territorio ampia, fra l'Orcia, l'Ombrone e il torrente Trasubbie, al cui interno risiedono i castelli di Montenero, Cinigiano, Cana, Sasso di Maremma e Colle Sabatino. Ne erano escluse le comunità poste sulle pendici dell'Amiata e quelle di Porrone e di Castiglioncello di Stribugliano, feudi dei Tolomei⁸⁴.

marzo 1418 (1419), r. 2. Massa Marittima rimase ai margini del processo di appropriazione delle risorse collettive da parte senese. Il comune massetano riuscì inoltre a conservare una forte autonomia nel controllo e nella gestione degli usi di pascolo posseduti prima della sottomissione: le pasture di Campetroso, nel 1419, erano gestite da quattro ufficiali locali incaricati di garantire a pastori e bestiame la sicurezza e l'esenzione dal pedaggio sugli animali in transito. A Campetroso si sommarono nel 1413 i pascoli del castello di Pietra, abbandonato nel Trecento e recuperato dopo un secolare contenzioso con i senesi Malavolti. Si veda: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 132-133.

⁸¹ Si veda: P. MARCACCINI, L. CALZOLAI, *I percorsi della transumanza* cit., pp. 128-133. Per Roccastrada si veda anche: ASFi, *Finanze*, 748, fascicolo F: «Nota dimostrativa dell'estensione che ha la Dogana dei Paschi in ciascuna comunità di Maremma», 14 febbraio 1773.

⁸² Per la *calla* a Paganico, si veda: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 200, cc. 57v-58r, 13 gennaio 1401 (1402). Si veda anche: A. LISINI, *Provvedimenti economici* cit., r. XCVII.

⁸³ Non è chiaro se fu questo terzo capo, il cui toponimo è posto vicino a Cinigiano, a dare il nome ai pastori e allevatori senesi che svernavano bestiame in Maremma o viceversa: in ogni caso vi dovevano arrivare greggi dall'area amiatina e valdorciana sfruttando il corridoio tra il massiccio montalcinese e l'Orcia. Si veda: STEPHAN R. EPSTEIN, *Alle origini della fattoria toscana. L'ospedale della Scala di Siena e le sue terre (metà '200-metà '400)*, Firenze, Salimbeni, 1986, pp. 91-98. Il termine *biancane* è utilizzato solo in quegli anni, nello statuto come nelle deliberazioni senesi, per poi scomparire dalla documentazione dei Paschi: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 208, c. 109v, 13 settembre 1418.

⁸⁴ La Dogana confinava con le corti di Porrone e Castiglioncello di Stribugliano ancora nel XVIII secolo: ASFi, *Finanze*, 748, fascicolo F: «Nota dimostrativa dell'estensione che ha la Dogana dei Paschi in ciascuna comunità di Maremma», 14 febbraio 1773. Si veda anche: PAOLO CAMMAROSANO, VINCENZO PASSERI, *I castelli del senese. Strutture fortificate*

Durante la seconda rendita, da ottobre a dicembre, il bestiame scendeva verso la valle dell'Ombrone, mantenendosi lungo la riva destra o quella sinistra del fiume a seconda dei capi di arrivo. Verso dicembre, al termine della rendita, si svolgeva la *calla* presso Montecalvoli, probabilmente l'odierno Poggio Cavolo, oltre l'Ombrone, vicino alla grancia grossetana dell'ospedale di S. Maria della Scala⁸⁵. La scelta di una zona dai guadi più agevoli e al centro del territorio doganale avrebbe facilitato l'attraversamento del fiume e il controllo della conta del bestiame⁸⁶.

Con la *calla* iniziava la terza rendita, durante la quale tutto il bestiame fidato doveva essere convogliato in un'unica vasta area, fra l'Ombrone e l'Albegna, fino al 15 di gennaio. Gli animali pascolavano nei territori di Collecchio, Alberese, Talamone, Monteano, Magliano e Pereta, a eccezione delle bandite di queste tre ultime comunità. Dal momento che i «paschi del comune so' accresciuti in mettere a dogana nove paschi nuovamente acquistati et non sia necessario fare spesa», le bandite di Pereta e Monteano, prima regolarmente affittate, non vennero confermate, mentre quella di Magliano divenne un'area di passaggio. Fu previsto infatti un tratturo largo circa 150 m. che si recava dalla «strada dal

dell'area senese-grossetana, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 1976, 2 voll., *ad voces*. Le pasture delle comunità fra Orcia e Amiata non vennero messe a Dogana: limitate al pascolo estivo, erano insufficienti a sostenere il bestiame forestiero che vi passava per recarsi in Maremma. Tra le comunità solo Castiglione d'Orcia e Castel del Piano furono colpite, nel corso del Quattrocento, dal prelievo fiscale sulle rendite delle bandite e degli usi di pascolo. Si veda: G. PICCINNI, *L'Amiata nel contesto della montagna toscana: ambiente, produzione, società nel tardo medioevo*, in *L'Amiata nel medioevo*, a cura di M. Ascheri, W. Kurze, Roma, Viella, 1989, pp. 197-215; EAD., *Ambiente, produzione e società della Valdorcia nel tardo medioevo*, in *La Val d'Orcia nel medioevo e nei primi secoli dell'età moderna*, Atti del Convegno (Pienza, 15-18 settembre 1988), a cura di A. Cortonesi, Roma, Viella, 1990, pp. 33-58.

⁸⁵ Poggio Cavolo ospitò l'eremo vallombrosano di Calvello e, secondo il Carderelli, anche il castello di Montecalvoli; un'altra identificazione potrebbe essere con l'attuale Poggio Calvello, sulla strada fra Montepescali e Grosseto, ma questo avrebbe significato uno spostamento del bestiame immesso a sinistra dell'Ombrone verso l'interno. In ogni caso si tratta di due aree sopraelevate sulla pianura, atte al controllo del territorio circostante e caratterizzate da resti di fertilizzanti recuperabili sia per la *calla* che per alloggio di ufficiali, addetti e pastori: P. CAMMAROSANO, V. PASSERI, *I castelli del senese cit.*, *ad voces*.

⁸⁶ I guadi dell'Ombrone impiegati nel secolo successivo sono indicati in: ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, c. 74r, 7 luglio 1597. Si veda anche: R. FARINELLI, *La valle dell'Ombrone dalla tarda antichità al basso medioevo. Il contributo delle indagini storico-archeologiche alla storia del popolamento e dei flussi di traffico*, in *Ombrone. Un fiume tra due terre*, a cura di G. Resti, Pisa, Pacini, 2009, pp. 47-62.

Sanctarello» verso l'Albegna⁸⁷. Lì, si apriva il territorio della quarta rendita fino al Fiora: in gran parte popolato e recentemente acquisito, era caratterizzato da colline digradanti verso il mare e vaste piane, in parte paludose. Da nord a sud vi si trovavano i castelli di Orbetello, Samprugnano, Rocchette di Fazio, Saturnia e Sovana, Scarceta, Coligniuolo, Stachilagi, Montagutolo del Patrimonio (Rocca di Montauto in età moderna), Capita (e Monte Marciano), Manciano, Altricasto e Capalbio. Insieme, queste corti costituivano il «torlo», ovvero la parte più ricca dei pascoli a Dogana, fra i fattori di crescita delle rendite dei Paschi nel Quattrocento e tra i più appetiti come bandite fra territorio dei *Presidios*, feudi e proprietà medicce fra Cinque e Seicento⁸⁸.

4. FRA I DUE STATUTI (1419-1555)

Lo statuto del 1419 costituì un momento cardine per le politiche dello Stato senese: se da un lato fissava per i successivi centocinquanta anni le norme, l'organizzazione e le modalità di estrazione di *surplus* dalle risorse di pascolo di Maremma, dall'altro certificava la rilevanza dei Paschi – «la migliore [rendita] che abbia el comune», si afferma nel 1419 – tra le principali fonti di entrata della Repubblica senese⁸⁹. Tutto ciò faceva parte di un progetto di risistemazione del sistema fiscale portato avanti all'indomani della Peste Nera e lungo tutto il XV secolo dai regimi senesi, in particolare da quelli di coalizione⁹⁰. Lo scopo era privilegiare un sistema di tassazione

⁸⁷ ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, I, cc. 5r-5v, 7r, 14 marzo 1418 (1419), rr. 4, 16. La rubrica 16 dello statuto prevedeva di allargare questa strada, a spese della bandita, per formare una pista larga 300 braccia, circa 150 m. La ragione dell'allargamento, che testimonia l'unico tratturo progettato e probabilmente realizzato nella Toscana tardomedievale, risiedeva nel nuovo sistema di rendite dello statuto, che vi prevedeva, in uno spazio di tempo ristretto, il passaggio di 60.000-90.000 capi verso il guado dell'Albegna per accedere alla quarta rendita, oltre il fiume. Già nel 1414 la bandita di Orbetello, probabilmente a cavallo tra queste ultime due rendite, era stata concessa alla comunità locale appena sottomessa a Siena a patto che la «virgaria bestiaminis dicti comunis senarum possit per dictas banditas transire et stare per modum passus cum fuerit expediens sine aliqua condicione vel expensa». La costruzione del nuovo tratturo ampliava un percorso già in uso, ora normato e reso funzionale all'interno della nuova organizzazione dei pascoli: ASSi, *Capitoli*, 41, cc. 67v-68r, 30 agosto 1414.

⁸⁸ Per la definizione, si veda: D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 24, nota 25.

⁸⁹ ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 208, c. 138r, 13 gennaio 1418 (1419).

indiretta capace di drenare le ricchezze prodotte fuori dai confini dello Stato di Siena, in particolare dal vicino fiorentino, allora in piena espansione, a favore della Repubblica senese⁹¹. La *performance* economica della Dogana, registrata fra 1361 e 1417 in quarantadue esercizi di bilancio – con gli oltre 320.000 f. netti incamerati dal comune, il costante sostegno dei Paschi alle magistrature finanziarie del comune per il rimborso dei capitali, l'unione col Sale e la corresponsione degli interessi del debito pubblico in via di consolidamento – dimostra il successo del monopolio senese delle pasture all'interno di questa più ampia strategia fiscale. I pochi dati a disposizione sembrano confermare tale esito anche per il pieno XV secolo, durante il regime dei Monti dei Noveschi, Riformatori e Popolari (1404-1480), in cui si intravede una stabilizzazione delle entrate della Dogana, pur con alcune oscillazioni, tra i 10.000 e gli oltre 23.000 f. annui⁹². È molto probabile che anche alla fine del Quattrocento, quando il sistema fiscale senese sembra entrare in crisi con il declino economico dell'Italia centro-settentrionale e l'esplosione delle guerre d'Italia (1494-1559), che coinvolsero duramente anche Siena e il suo territorio, la Dogana dei Paschi sia rimasta, seppur colpita, un bene strategico per le casse della repubblica⁹³. Quanto è però difficile stimare,

⁹⁰ Si veda: MATTIA FOCESATO, *Plagues, wars, political change, and fiscal capacity: late medieval and Renaissance Siena, 1337-1556*, «Economic History review», 74, n. 4, 2021, pp. 1031-1061: 1058-1059.

⁹¹ *Ibid.* Un quadro dell'espansione fiorentina è in: *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli Ricerche, linguaggi, confronti*, Atti del seminario internazionale di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), a cura di A. Zorzi, W. J. Connell, Pisa, Pacini, 2002.

⁹² Fra 1335 e 1475, durante i regimi di colazione poi culminati nel sistema politico dei Monti, le entrate dei Paschi costituiscono il 25% del totale delle entrate del comune senese, al terzo posto dopo la gabella dei contratti e quella delle porte. Si veda: M. FOCESATO, *Plagues, wars* cit., pp. 1058-1059. In particolare, le rendite dei Paschi furono di 9.700 f. nel 1428-1429, l'anno successivo risalirono a 14.000 f. e, nel 1439-1441, oscillarono tra 18-23.900 f. all'anno: ASSi, *Regolatori, Revisioni*, 7, cc. 51r-53r, 1 mag. 1428-30 apr. 1429; 7, cc. 99r-105r, 1 mag. 1429-30 apr. 1430; 8, cc. 199r-200r, 1 mag. 1439-30 apr. 1440; 8, cc. 445v-447v, 1 mag. 1440-30 apr. 1441. Sul regime dei Monti si veda: MARIO ASCHERI, *Siena nel Rinascimento. Istituzioni e sistema politico*, Siena, Il Leccio, 1985.

⁹³ Nel 1587 Carlo de' Vecchi, senese esperto di cose della Maremma, affermava di aver visto questa terra in quattro stati, di cui «il primo, avanti la guerra, floridissimo»: E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., p. 444. Si veda inoltre: M. FOCESATO, *Plagues, wars* cit., pp. 1058-1059. Sull'economia dell'Italia tardo rinascimentale: PAOLO MALANIMA, *Italy in the Renaissance: a leading economy in the European context, 1350-1550*,

dato che i pochi registri dei bilanci dei Paschi disponibili per questo periodo – fra la signoria di Pandolfo Petrucci e dei suoi eredi (1487-1525), il ritorno dei Monti e la conquista e sottomissione di Siena a Cosimo I de' Medici (1525-1555) – attendono ancora di essere esaminati⁹⁴. Proprio il periodo fra la seconda metà del XV e la prima del XVI secolo è ancora oggi, come si è appena visto, il meno conosciuto e frequentato dalla storiografia sui Paschi senesi. Se da un lato questa lacuna riflette quella più ampia sulla società e l'economia senese tardo rinascimentale, dall'altro è evidente la minore forza attrattiva di una fase apparentemente priva di consistenti sviluppi normativi⁹⁵. Nondimeno, i centocinquatré anni che separano i due statuti del 1419 e del 1572 videro il consolidamento finanziario della Dogana e il pieno sviluppo dell'allevamento transumante a livello senese e regionale, la crescente rilevanza del pascolo di bandita all'interno e fuori della Dogana e il riordino della legislazione doganale nello Statuto di Siena del 1544.

Innanzitutto, i pochi dati a disposizione suggeriscono come la crescita della transumanza – tra le cause principali del successo finanziario della Dogana – sia avvenuta nel corso del XV secolo, per poi raggiungere lo zenit nella seconda metà del Cinquecento sotto i Medici. Se nel 1401-02, la «cassa pasture» del camerlengo di Arezzo registrò 8.300 ovini di passaggio, settanta anni dopo, nel 1475, se ne contavano 20.000, oltre a 3.000 bovini e

«Economic History Review», 71, n. 1, 2018, pp. 3-30.

⁹⁴ All'indomani della sottomissione a Siena, nel 1557, il governatore mediceo Niccolini sottolineava come le entrate dei Paschi fossero ancora tra le principali dello Stato senese: E. FASANO GUARINI, *Le istituzioni di Siena e del suo stato nel Ducato mediceo* cit., p. 50. Lo studio di alcuni bilanci e registri di *fide* della Dogana risalenti all'ultimo periodo repubblicano potrà contribuire a far luce su questa fase dei Paschi: ASSI, *Dogana dei Paschi, Bilanci*, 410-417 (1523-1574); *Fide*, 235-237 (1532-1551).

⁹⁵ Per gli studi sulla società e l'economia senese di questo periodo si vedano le riflessioni e la bibliografia nell'introduzione di BARBARA GELLI, *Fra principi, mercanti e partigiani. Francesco Aringhieri politico e diplomatico senese del Quattrocento*, Pisa, Pacini, 2019, pp. 7-21: 10-11. Per le istituzioni senesi e le vicende politiche di questo periodo si vedano, oltre al volume suddetto, gli studi di Mario Ascheri e Petra Pertici, in particolare: M. ASCHERI, *Siena nel Rinascimento* cit.; ID., PETRA PERTICI, *La situazione politica senese nel secondo Quattrocento (1456-1479)*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica, economia, cultura, arte*, Atti del Convegno di Studi (Firenze, Pisa e Siena, 5-8 novembre 1992), III, Pisa, Pacini, 1996, pp. 995-1012; *L'ultimo secolo della Repubblica di Siena. Politica e istituzioni, economia e società*, a cura di M. Ascheri, F. Nevola, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2007.

90 equini, di ritorno dalle Maremme⁹⁶. Cento anni dopo, nella Toscana dei granduchi, Casentino e Valtiberina recheranno circa 73.000 capi in Maremma su un totale di oltre 230.000 ovini fidati in Dogana, mentre al 1419 il totale di pecore fidate dai Paschi era meno della metà⁹⁷. Allo sviluppo dell'allevamento transumante in Maremma non contribuirono soltanto allevatori, proprietari e investitori dal Fiorentino, Pistoiese, Aretino, Lucchese e dall'area umbro-laziale, ma anche molti uomini d'affari senesi che inserivano a pieno titolo le speculazioni legate alla compravendita di bestiame (in particolare vaccino, cavallino, bufalino) tra i propri «capitali di banco»⁹⁸. L'ambasciatore veneziano a Siena, Francesco Contarini, annota che nella Maremma del 1454, definita come «luogo grasso et herboso», vi è «la opulentia et ricchezza quasi tutta de questa città», e «dove sono tutti gli animali di questi cittadini»⁹⁹. Un buon esempio di questi operatori senesi è offerto dal padre del mercante e uomo politico Francesco Aringhieri, Aringhiero di messer Niccolò. Questi, nel 1411, comprava dai patrizi senesi Buonsignori il castello di Casanuova Marittima, vicino a Pari, alla frontiera fra Senese e Maremma: lì, assieme ad altri due banchieri, diede vita ad un allevamento di cavalli e ad alcune compagnie di bestiame vaccino destinato sia al mercato della città che alla rivendita, oltre ad affittare le bandite di sua proprietà per il pascolo di porci e bovini¹⁰⁰. Il sistema, oltre che su ampie proprietà private, si reggeva, soprattutto per le piccole e medie «faccende» di bestiame, sulla pratica della

⁹⁶ La notizia è in: BRUNO DINI, *Arezzo intorno al 1400. Produzioni e mercato*, Arezzo, Camera di commercio per l'industria e l'artigianato, 1984, pp. 37, 195.

⁹⁷ Con il Granducato mediceo la Dogana dei Paschi vide moltiplicato il numero di ingressi per due e per quattro rispetto al XV secolo: dai 60-90.000 ovini stimati nel 1417-19 agli oltre 200.000 in media, con punte di oltre 355.000 capi, raggiunti fra 1576 e 1586. Si veda: D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 266; O. DELL'OMODARME, *La transumanza in Toscana nei secoli XVII e XVIII*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», C/2, 1988, pp. 947-969.

⁹⁸ Uno di questi, Pietro di Giovanni Bichi, dichiarò alla Lira senese che «in detto capitale di banco v'ho bestie bufaline e vacchine le quali l'ho in Maremma. E detto capitale di banco e di bestie vale riscuotendosi fiorini 2500 in tremila». Per questa citazione come per una prima analisi della partecipazione dei mercanti senesi all'allevamento in Maremma nel Quattrocento si veda: B. GELLI, *Fra principi, mercanti e partigiani* cit., pp. 253-256: 254.

⁹⁹ Ivi, note 138, 141, 142 per i riferimenti archivistici alle lettere di Francesco Contarini.

¹⁰⁰ Ivi, pp. 254-255.

soccida con maremmani¹⁰¹. Questa forma associativa garantiva infatti al bestiame del socio maggiore l'accesso a basso costo alle bandite della comunità del socio minore, mentre gli sconti e le dilazioni che la Dogana assicurava ai suoi concittadini riducevano i costi di gestione incrementando ulteriormente i ricavi¹⁰².

Il decollo dell'allevamento transumante sotto l'egida della Dogana dei Paschi non fu senza conseguenze per l'ambiente e le comunità della Maremma. Il pascolo indifferenziato e in competizione fra bestie vacchine, bufaline ed ovine, largamente praticato in Dogana, arrecava gravissimi danni alle pasture maremmane: il calpestio dei bovini appiannava gli alvei dei canali al livello della campagna e, combinato con l'umidità e la pioggia, assai frequenti durante l'inverno in Maremma, impediva la riproduzione del manto erboso. Inoltre, il modo diverso di brucare – pecore e cavalli radono l'erba, vacche e bufale la strappano – così come il diverso odore degli animali, potevano danneggiare il pascolo¹⁰³. Non solo, la ricerca a tutti i costi del profitto, come dichiarato più volte fra Trecento e Quattrocento e come garantito dallo stesso sistema di gestione delle rendite in accomandita, portava a sovrasfruttare i pascoli, impoverendoli ulteriormente¹⁰⁴. L'organizzazione dei pascoli stabilita nello statuto

¹⁰¹ Per il contratto di soccida, si veda: A. CORTONESI, *Soccide e altri affidamenti di bestiame nell'Italia medievale*, in *Contratti agrari e rapporti di lavoro nell'Europa medievale*, Atti del Convegno (Montalcino, 20-22 settembre 2001), a cura di A. Cortonesi, M. Montanari, Bologna, CLUEB, 2006, pp. 203-223.

¹⁰² Nel 1573 il senese Nicodemo Forteguerra descrive così il funzionamento delle imprese di bestiame in Maremma: «era necessario avere branco di bufale o vacche, le quali col mezzo del socio minore si alimentavano il più del tempo nelle bandite e confini di quelle terre donde era il socio minore per avere egli quel privilegio come terriere e non si faceva altra spesa per la vita di detti bestiami che della dogana; e se pur conveniva, per l'assai quantità di bestie che fossero moltiplicate, provvedere altre herbe, col favore e mezzo del socio si pigliava dalla comunità altra bandita; la quale era loro venduta per pochissimo prezzo a comparatione dei presenti tempi; e così alimentandosi i loro bestiami con poca spesa metteva conto al minore et al maggiore socio seguire l'impresa del lavoro», cit. in E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., pp. 429-434: 433. Per l'esenzione dal pagamento della *fida* (totale o a metà) per il pascolo nella corte a Dogana garantito da Siena ai residenti delle varie comunità si veda: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 107-126 e tavola 12, pp. 257-273.

¹⁰³ Si veda: I. IMBERCIADORI, *Siena e la nuova redazione Statutaria di Montepescali*, in ID., *Studi su Amiata e maremma* cit., pp. 127-146: 137; D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 33, nota 62.

del 1419, nonostante avesse individuato con chiarezza il problema, dimostrò tutti i suoi limiti di applicabilità all'indomani dell'entrata in vigore e venne progressivamente soggetta a deroghe e sfumata¹⁰⁵. La disposizione in rendite racchiudeva per tempi lunghi e in vaste aree grandi quantità di bestiame senza però curarsi di organizzarne il pascolo, almeno formalmente, a livello *micro*, mentre il personale era insufficiente a garantire il rispetto delle regole da parte dei pastori¹⁰⁶. Nel 1545 di questo sistema sopravviveranno solo i punti di arrivo – ora chiamati *calle*, perché vi si svolgeva la conta del bestiame in ingresso invece che a Montelcalvoli – di Paganico, Montepescali (che sostituiva Montemassi) e Cinigiano, validi dal 24 di settembre (il secondo e il terzo) o di ottobre (il primo) e fino a tutto il mese di novembre¹⁰⁷. Tali disposizioni, confermate anche negli Statuti Nuovi del 1572 (Carta 3), sancirono in maniera pressoché definitiva lo svilimento di buona parte del pascolo doganale,

¹⁰⁴ Ad esempio, si dichiarava nel 1408 di fidare bestiame anche in estate, quando il pascolo sarebbe durato assai poco per il calore estivo, «quod de herba capiantur fructus plures quam haberi possint pro comuni quam nihil habere»: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 203, c. 61r, 17 gennaio 1407 (1408).

¹⁰⁵ Nel dicembre del 1419 fu concessa una *fida* a prezzo minore per la minore qualità del pascolo offerto: pochi giorni dopo i pastori ottennero di trasferire il bestiame dalla terza rendita, con terreni acquitrinosi e dunque malsani per gli ovini, verso la quarta, più salubre. Molti fra i fidati non attesero il permesso e sconfinarono con i loro greggi, ma il sequestro e la messa in vendita del bestiame, previsti dallo statuto, fallirono: molti capi di bestiame erano ormai malati o in fin di vita. Si veda: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 208, c. 7v, 12 dicembre 1419; 208, c. 11r, 16 dicembre 1419; 209, c. 16r, 12 gennaio 1419 (1420). Le violazioni delle rendite continuarono: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 209, c. 79r, 8 novembre 1420; 209, c. 83v, 13 dicembre 1420; *Dogana dei Paschi, Statuti*, I, c. 14r, 30 dicembre 1420.

¹⁰⁶ Si veda per un confronto l'attenta ripartizione in *locazioni* e *poste*, sottoposte a rotazioni pluriennali, del territorio della Dogana della Mena delle pecore del Regno aragonese di Napoli: JOHN. A. MARINO, *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, Napoli, Guida, 1992; GIACOMO POLIGNANO, *Organisation et représentation de l'espace dans la transhumance instituée: la Dogana della mena delle pecore en Pouilles*, in *Transhumance et estivage en Occident des origines aux enjeux actuels*, a cura di P.-Y. Laffont, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2006, pp. 231-248.

¹⁰⁷ Si veda: *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, a cura di M. Ascheri, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1993, p. 81, I, r. 134: «'Callam', ut aiunt, fieri quolibet anno procurant, principaliter in castro Paganici et ipsius curia, et Montis Piscalis [...] nec non in Castro Cinigiani et ipsius curia».

come evidenziato da alcuni proverbi toscani di età moderna: «Dogana poco cacio e poca lana», «pascolo di Dogana pochi agnelli, meno lana»¹⁰⁸. In tutta risposta, si ebbe un aumento delle violazioni delle rendite, dei pascoli comunitativi e delle aree a coltura da parte dei pastori, a volte punite, più spesso tollerate da Siena, alla ricerca costante di uno *squilibrio controllato* fra le esigenze delle comunità e quelle dei fidati¹⁰⁹. La soluzione migliore, come si è visto a proposito delle soccide fra senesi e maremmani, rimase l'uso del pascolo di bandita: nel 1470, ad esempio, alcuni cittadini di Massa Marittima affermavano che «Dogana non ingrassa mai, anno bisogna comprare bandite come sa chi è pratico in tali exercitii»¹¹⁰ mentre un secolo dopo, il senese Nicodemo Forteguerra sosteneva «che le faccende di Maremma havevano il fondamento della vita loro nelle bandite delle comunità»¹¹¹. L'uso di affittare riserve di pascolo non rimase soltanto prerogativa di proprietari privati, enti religiosi e delle comunità ma, dalla fine del Trecento, veniva esercitato per alcuni dei suoi pascoli più ricchi anche dalla stessa Dogana, che godeva del diritto di prelazione per le altre pasture¹¹².

Il controllo delle bandite comunitative e la formazione di ulteriori riserve fuori e dentro la Dogana sembra dunque diventare, nel corso del Quattrocento, la nuova frontiera dell'espansione del pascolo transumante, non solo per i Paschi ma anche per gli stessi senesi con interessi economici in Maremma. Fra 1353 e 1419 l'introduzione del pascolo di Dogana, fondato sul dominio utile sulle risorse eccedenti il fabbisogno della popolazione, aveva già limitato fortemente le prerogative dei membri delle comunità poste all'interno del territorio della Dogana dei Paschi per quanto riguardava il pascolo nella corte

¹⁰⁸ Si veda: O. DELL'OMODARME, *La transumanza in Toscana* cit., p. 955.

¹⁰⁹ Maria Ginatempo sottolinea per gli anni Venti, Trenta e Quaranta del Quattrocento una *escalation* delle denunce e delle lamentele delle comunità per i danni alle colture provocati dal bestiame transumante fidato in Dogana, protetto da Siena (MARIA GINATEMPO, *Potere dei mercanti, potere della città: considerazioni sul "caso" Siena alla fine del Medioevo*, in *Strutture di potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI*, a cura di G. Petti Balbi, Napoli, Liguori, 1996, pp. 191-221: 213).

¹¹⁰ ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 233, c. 102-r-102v, 1470, cit. in M. GINATEMPO, *Potere dei mercanti* cit., pp. 216-217.

¹¹¹ E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., p. 433.

¹¹² Si veda sopra alla nota 43 e ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, I, c. 9r, 14 marzo 1418 (1419), r. 33.

(limiti nel numero di capi di bestiame, nei tempi e nelle aree di pascolo) e nelle bandite (concessione di pasture di scarsa qualità, lontane dall'insediamento e dai campi coltivati)¹¹³. Alla concorrenza del bestiame fidato si era poi affiancata la tassazione al 50% sulle bandite affittate dalle comunità a terzi e il prelievo del 5% sulle rendite dei pascoli dei privati¹¹⁴. La presenza di tali limitazioni, assieme allo sviluppo delle soccide con senesi, lascia pensare, nonostante la scarsità di informazioni sull'allevamento locale prima e dopo la messa a Dogana, ad un percorso di impoverimento generale e alla progressiva trasformazione dei maremmani, con varie sfumature, da allevatori a pastori dipendenti, salariati o soccidari¹¹⁵.

L'espropriazione progressiva della principale fonte di entrata delle comunità causata dalla Dogana, unita allo spopolamento e all'impoverimento dei loro membri, comportò, come un circolo vizioso, la crescita dell'indebitamento comunitativo sia con la dominante, per motivi fiscali, sia con i magistrati senesi che vi amministravano la giustizia civile e penale. L'esito fu l'avvento, non senza abusi e pressioni, di prestatori a interesse, soprattutto senesi, già presenti sul territorio come soccidanti, detentori di diritti signorili, ufficiali e proprietari terrieri, che ottennero in pegno l'ulteriore cessione, più o meno temporanea, di quote di beni comunitativi. Nel 1404 gli abitanti di Montepescali lamentarono al Consiglio generale che «per le molte gravezze etiamdio avute da vostri antecessori, alcuna rendita che tornava al nostro comune, come era quella de nostri paschi, di comandamento di certi cittadini, eletti per li consigli vostri, ci è convenuto obligare et impegnare a certi pisani»¹¹⁶. Nel 1476 quelli di Montemassi locarono rendite e bandite al senese Niccolò di Ambrogio

¹¹³ Si veda su questo aspetto: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 107-126.

¹¹⁴ Si veda: A. LISINI, *Provvedimenti economici* cit., rr. LXVII, LXXXVIII, LXXXIX, CVII, CXVII e ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, I, cc. 6v-9r, 14 marzo 1418 (1419), rr. 12, 13, 15, 30, 31, 33.

¹¹⁵ La progressiva rilevanza di questo fenomeno è visibile nell'aumento delle richieste di esenzione dall'erbatico per il pascolo di Dogana per il bestiame in soccida tenuto dagli abitanti delle comunità: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 174, cc. 33v-34r, 30 marzo 1366; 198, c. 10v, 10 aprile 1396; 199, c. 95r, 14 aprile 1400; 201, cc. 102r-102v, 24 giugno 1404; 203, c. 63v, 30 gennaio 1407 (1408); 206, c. 197r, 29 settembre 1414; *Concistoro, Scritture concistoriali*, 2127, cc. 51r-51v, 12 aprile 1426. Le stesse dinamiche di impoverimento sono visibili tra le comunità amiatine e valdorciane: G. PICCINNI, *L'Amiata* cit., pp. 203-205; EAD., *Ambiente, produzione e società* cit., p. 50.

¹¹⁶ ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 201, cc. 117v-118r, 30 luglio 1404.

Spannocchi e a Michele di Filippo di Montemassi in cambio del pagamento di 1.050 f. di debiti, di cui i 600 f. di debiti della comunità verso Francesco Massaini e di altri 450 f. a un Piccolomini per un prestito di grano¹¹⁷. L'apice di questo processo sarà raggiunto durante la signoria di Pandolfo Petrucci, quando si darà il via, nel 1501, ad una campagna di vendita al miglior offerente di tutti i diritti e beni, pubblici e comunitativi, delle corti dello Stato senese¹¹⁸. All'origine vi era il forte aumento della pressione fiscale sulla Maremma con la tassa sul contado del 1485, e il tentativo delle comunità di rispondervi al modo usato: alienare o dare in pegno a privati i propri beni¹¹⁹. La signoria, alla ricerca di nuove entrate senza dover ricorrere a prestiti, rivendicò che «se fructo alcuno se ne ha da trarre» dai denari di queste alienazioni, ciò spettava alla «re-pubblica», ribadendo così il pieno diritto della dominante sui beni comunitativi secondo un principio già introdotto con la conquista e la messa a Dogana della Maremma¹²⁰. Le corti, soprattutto quelle fra Valdorcia, Amiata e Val d'Ombrone, vennero smembrate fra acquirenti vicini al regime o cedute a uno-due cittadini che poi le rivendettero alla comunità stessa o ad alcuni dei più ricchi fra i suoi membri. In Maremma, le comunità più solide riuscirono invece a ricomprare i propri beni in toto, accendendo però nuovi debiti¹²¹.

L'ultima fase della Repubblica senese, tornata al regime dei Monti (1525-1555), vide infine una nuova riorganizzazione e riscrittura della le-

¹¹⁷ ASSi, *Capitoli*, 163, cc. 2 Iv-24r, 14 ottobre 1476.

¹¹⁸ Si veda: ANN K. ISAACS, *Le campagne senesi fra Quattro e Cinquecento: regime fondiario e governo signorile*, in *Contadini e proprietari* cit., pp. 377-403; 392-400. Sulla signoria di Pandolfo Petrucci si veda: R. TERZIANI, *Il governo di Siena dal medioevo all'età moderna. La continuità repubblicana al tempo dei Petrucci (1487-1525)*, Siena, Betti, 2002.

¹¹⁹ La tassa del contado del 1485, promossa dai Popolari, restò uguale o venne ridotta rispetto a quella del 1436 nelle comunità in cui prevaleva la proprietà cittadina, ovvero dove l'assenza di beni collettivi impediva di far ulteriormente fronte alle richieste senesi, mentre aumentò per due, tre, quattro, fino a sedici volte nelle comunità della Valdorcia, Amiata e valle dell'Ombrone: A. K. ISAACS, *Le campagne senesi* cit., pp. 392-400.

¹²⁰ La balia, venuta a conoscenza del tentativo da parte della comunità di Camigliano di alienare i propri beni per pagare la tassa sul contado, inviò una lettera in cui si affermava che «habbiamo presentito che voi per el tempo passato havete baratati et alienati alcuni terreni della corte vostra, et che di novo al presente cercate di fare el simile. Il che a noi grandemente cie dispiaciuto perche quella, non perche la vendesse, ma per mentenervi per il nostro comune vi è stato concesso»: *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

gislazione dei Paschi all'interno della prima distinzione dello Statuto di Siena del 1545¹²². Si trattava, probabilmente, dell'esito di un processo di revisione della normativa doganale proseguito all'indomani dello statuto del 1419, sebbene all'interno della medesima architettura istituzionale, poi confluito nell'ultimo sforzo riorganizzativo della legislazione della Repubblica senese, questa volta redatto in latino¹²³. Lo statuto, come è noto, rimase in vigore anche all'indomani dell'infedazione della città e stato di Siena a Cosimo I de' Medici (1559) e con esso i ventuno capitoli relativi ai Paschi fino all'approvazione degli Statuti Nuovi del 1572¹²⁴. Questi deriveranno parte della struttura e della normativa dalle rubriche dell'ultimo statuto di Siena, limitandosi, in diversi casi, ad integrazioni, modifiche più o meno importanti e alla traduzione in volgare dei contenuti principali¹²⁵. Dei quarantatré capitoli in cui è composto lo statuto del 1572, ben ventiquattro,

¹²² Si veda: *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)* cit., pp. 80-90, I, rr. 133 (De Officio Quatuor magistrorum super pascuis), 134 (De Officialibus pascuorum), 135 (De Pascuis saltibusque Domini Senarum), 136 (Quod accedentes ad pascua nullas solvant gabellas, pedagia ac vectigalia solventes debitam fidam), 137 (Quod pastoribus et vergariis in pascuis liceat arma deferre), 138 (De immunitate et iure pastorum et vergariorum in pascuis), 139 (Quod pastores et vergarii damnum dantes teneantur ad satisfactionem damni et non ad aliquam poenam), 140 (De non incidendis arboribus glandiferis a pastoribus et vergariis), 141 (De poena pastorum et vergariorum ingredientium pascua, non perfecta calla), 142 (De pastoribus et vergariis accedentibus ad pascua), 143 (De pastoribus et vergariis pascua fraudantibus in aliquo), 144 (Quod pastores et vergarii accipiant bullectinum), 145 (De bestiis vagantibus denunciandis Camerario vel Notario pascuorum), 146 (Quod omnia quaeque animalia cuiuscunque sint et a quocunque possideantur introducta ad pascua, sint hypothecata pro fida et omnibus impensis), 147 (Quid et quantum persolvatur pro fida animalium pro pascuis), 148 (De Tracta animalium solvenda), 149 (De pedagio animalium solvendo), 150 (De tracta bestiarum suinarum), 151 (De solutionibus faciendis a forensibus in auro), 152 (Quod in materia pascuorum masculinum concipiat foemininum), 153 (De civibus et comitatiniis fraudantibus pascua). Si veda anche: C. ZARRILLI, *Dogana dei Paschi* cit., p. 112.

¹²³ Per un commento, si veda il saggio di Mario Ascheri in *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)* cit., pp. VII-XXXVI.

¹²⁴ Si veda: E. FASANO GUARINI, *Le istituzioni di Siena e del suo stato* cit., pp. 49-62: 49.

¹²⁵ Si confronti, ad esempio, il capitolo XXXIV degli Statuti Nuovi del 1572 (ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, c. 21r, 29 luglio 1572, XXXIV, «Ciascuno sia tenuto levare la Bulletta») con la rubrica 144 dello Statuto del 1545 (*L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)* cit., p. 85, I, r. 144 (Quod pastores et vergarii accipiant bullectinum)).

ovvero il 55%, riprendono una norma del 1545¹²⁶: l'istituzione del cancelliere/notaio a servizio degli ufficiali dei Paschi (cap. VI)¹²⁷, la licenza per i pastori di portare armi soltanto fuori dai centri abitati (XII)¹²⁸, i limiti al diritto di legnatico (XIV)¹²⁹, la legislazione del danno dato (XVII)¹³⁰, l'obbligo per i fidati di recarsi a Grosseto per comprare il sale (XXI)¹³¹, i prezzi della *fida* (XXIII), del pedaggio (XXIV), della tratta (XXV) e l'obbligo del loro pagamento in oro o a cambio fisso per i fidati forestieri¹³², l'organizzazione del pascolo con tre *calle* di arrivo a Paganico, Montepescali e Cinigiano (XXIX)¹³³, il principio dell'ipoteca sopra le bestie fidate per il pagamento dell'erbatico (XXXI)¹³⁴, l'utilizzo della bulletta come salvacondotto (XXXIV)¹³⁵, l'obbligo di denuncia per le bestie smarrite (XXXIX)¹³⁶. Confrontando la legislazione del 1545 con quella del 1419, invece, si nota come le figure di ufficiali e concessionari siano ormai diventate una: i magistrati dei Paschi potevano essere eletti come pubblici magistrati dalla

¹²⁶ Si vedano i riferimenti nelle note a piè di pagina ai capitoli I, II, III, V, VI, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXIX della presente edizione degli Statuti Nuovi del 1572.

¹²⁷ Cfr. *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)* cit., p. 80, I, r. 134 (De Officialibus pascuorum).

¹²⁸ Ivi, p. 83, I, r. 137 (Quod pastoribus et vergariis in pascuis liceat arma deferre).

¹²⁹ Ivi, p. 84, I, r. 140 (De non incidendis arboribus glandiferis a pastoribus et vergariis).

¹³⁰ Ivi, p. 84, I, r. 139 (Quod pastores et vergarii damnum dantes teneantur ad satisfactionem damni et non ad aliquam poenam).

¹³¹ Ivi, pp. 83-84, I, r. 138 (De immunitate et iure pastorum et vergariorum in pascuis).

¹³² Ivi, pp. 86-89, I, rr. 147 (Quid et quantum persolvatur pro fida animalium pro pascuis), 148 (De Tracta animalium solvenda), 149 (De pedaggio animalium solvendo), 150 (De tracta bestiarum suinarum), 151 (De solutionibus faciendis a forensibus in auro).

¹³³ Ivi, p. 81, I, r. 134 (De Officialibus pascuorum).

¹³⁴ Ivi, p. 86, I, r. 146 (Quod omnia quaeque animalia cuiuscunque sint et a quocunque possideantur introducta ad pascua, sint hypothecata pro fida et omnibus impensis).

¹³⁵ Ivi, p. 85, I, r. 144 (Quod pastores et vergarii accipiant bullectinum).

¹³⁶ Ivi, p. 85, I, r. 145 (De bestiis vagantibus denunciandis Camerario vel Notario pascuorum).

Signoria secondo le modalità ed il salario consueto oppure essere nominati come tali in quanto appaltatori delle rendite¹³⁷. Non solo, nel 1545, oltre a rivedere l'organizzazione in tempi e aree di pascolo, si prevedevano due capovergari, con sede a Siena e Grosseto¹³⁸. La differenza principale riguardava però l'ammenda dei danni dati: nel primo statuto della Dogana si stabiliva una pena pecuniaria – dunque assecondando le richieste delle comunità – per i guasti alle colture, sebbene questa dovesse pagarsi al danneggiato come risarcimento – secondo quanto rivendicato dai fidati¹³⁹. Tale apparente compromesso venne risolto a favore di questi ultimi quando si ribadì, nel 1545 e nel 1572, che i pastori erano tenuti al solo risarcimento del danno calcolato dagli ufficiali dei Paschi¹⁴⁰.

5. L'ESPROPRIAZIONE DEI PASCOLI MAREMMANI SOTTO I PRIMI MEDICI GRANDUCHI (1555-1609)

La conquista, l'infeudazione e l'inserimento dello Stato di Siena all'interno del nascente Principato sotto Cosimo I de' Medici apportarono una ulteriore riorganizzazione del pascolo in Maremma dentro e fuori la Dogana dei Paschi. Il «maneggio de Paschi» venne infatti subordinato alle più ampie politiche economiche e patrimoniali di Cosimo (1557-1574) e dei suoi due immediati successori, Francesco I (1574-1587, reggente dal 1564) e Ferdinando I (1587-1609), avviando una serie di «processi di disgregazione» delle campagne maremmane che modificarono entro le prime decadi del XVII secolo lo *squilibro controllato* fra pastori, cittadini-investitori e comunità vigente sotto la Repubblica di Siena¹⁴¹.

¹³⁷ Si veda: ivi, p. 80, I, r. 133 (De Officio Quatuor magistrorum super pascuis), 134 (De Officialibus pascuorum).

¹³⁸ Si veda sopra alla nota 133.

¹³⁹ ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, I, cc. 8r-8v, 14 marzo 1418 (1419), r. 25 [Mulle per i danni dati a campi di grano e altri cereali].

¹⁴⁰ Si veda: *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)* cit., p. 84, I, r. 139 (Quod pastores et vergarii damnun dantes teneantur ad satisfactionem damni et non ad aliquam poenam) e il capitolo XVII degli Statuti Nuovi.

¹⁴¹ Così nelle riflessioni conclusive di E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., pp. 465-472. Sull'attività legislativa di Cosimo si veda: M. ASCHERI,

Il primo colpo all'ecosistema economico maremmano senese, basato su grandi e medi imprenditori dell'allevamento e della produzione cerealicola era stato dato dalla stessa guerra di Siena, che aveva distrutto i capitali e il patrimonio zootecnico senese, interrotto i flussi transumanti fra Toscana settentrionale e meridionale, aumentato l'insicurezza lungo le principali vie di comunicazione¹⁴². Non si trattava più della Maremma «grassa» di un secolo prima, ma di un territorio «in rovina», privato dell'accesso al mare e di alcune delle terre a pascolo e a cereali più ricche – fra Collecchio, bassa valle dell'Albegna e Orbetello –, passate ai *Presidios* spagnoli¹⁴³. A ciò che era rimasto dell'antico «reame»¹⁴⁴ di Siena si rivolgevano ora le politiche granducali, attuate secondo i rigidi principi del centralismo mediceo e guidate da quattro esigenze principali: 1) la generazione di rendite costanti e consistenti per ripagare le ingenti spese della guerra, pari a circa 2.500.000 ducati, e apportare «utili» alla Gran Camera dello Stato¹⁴⁵; 2) la ricostituzione del patrimonio pubblico e privato della famiglia regnante, depauperatosi nel corso della crisi

Cosimo I legislatore tra emergenze di governo e grandi progetti Normative 'classiche', regole per i nobili e per lo Stato Nuovo di Siena, in *Le Leggi di Cosimo. Bandi, statuti e provvisori del primo Granduca di Toscana*, Torrita di Siena, Società Bibliografica Toscana, 2019, pp. 23-38.

¹⁴² Il conflitto con Siena, ribellatasi agli spagnoli e alleatasi con i francesi, era in origine una guerra punitiva condotta da Cosimo per conto di Carlo V, volta a distruggere il territorio nemico e ad assicurare definitivamente al dominio asburgico un territorio cerniera tra i possedimenti spagnoli nel nord e nel sud Italia. Si veda: ROBERTO CANTAGALLI, *La guerra di Siena*, pp. 9-22 e IVANO TOGNARINI, *La «guerra di Maremma»*, pp. 23-34, in *I Medici e lo Stato Senese* cit.

¹⁴³ Così Carlo de' Vecchi nella sua riflessione sui quattro stati della Maremma: E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., p. 444. Sullo Stato dei Presidi, si veda: MAURIZIO DE VITA, *L'organizzazione della difesa costiera nello Stato di Siena e nei Presidi Spagnoli*, in *I Medici e lo Stato Senese* cit., pp. 157-164.

¹⁴⁴ Con questa espressione coniata in un Consiglio generale del 1399 si intendeva soprattutto la Maremma della produzione cerealicola, anche se vi possiamo intendere, alla luce degli esiti di lungo termine, quella dei pascoli: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 187-190.

¹⁴⁵ Si veda: G. V. PARIGINO, *Il tesoro del principe. Funzione pubblica e privata del patrimonio della famiglia Medici nel Cinquecento*, Firenze, Olschki, 1999, p. 64, tavola 17 per le spese della guerra. Si è stimato in 240.000 scudi la rendita annuale che i Medici ottennero dallo Stato Nuovo, pari al 10% del totale delle spese belliche: ROBERT DALLINGTON, *Descrizione dello Stato del granduca di Toscana nell'anno di Nostro Signore 1596*, Firenze, All'Insegna del Giglio, 1983, p. 76.

politica e bancaria fra Quattro e Cinquecento¹⁴⁶; 3) lo sviluppo economico della Maremma in funzione delle necessità annonarie e industriali di Firenze invece che della redistribuzione di *surplus* fra i vari appartenenti ai Monti senesi¹⁴⁷; 4) la ripartizione di feudi, rendite, beni e opportunità economiche a familiari, grossi investitori in ambito cerealicolo e allevatizio, ufficiali, cortigiani e membri delle *élites* in appoggio al nuovo stato in formazione¹⁴⁸.

La risposta, ancora una volta, risiedeva nell'appropriazione del grande serbatoio maremmano delle risorse di pascolo, che fossero di proprietà demaniale, comunitativa o ecclesiastica. Questo divenne l'obiettivo principale dell'azione pubblica e privata dei Medici, generando ciò che è stato propriamente definito un «acuto conflitto fra l'interesse del principe e quello collettivo nel senso più ampio» attraverso un «metodo di governo sostanzialmente parassitario» della Dogana dei Paschi¹⁴⁹. Gli Statuti Nuovi del 1572 sono emblematici di tali dinamiche non solo con le modifiche apportate alla legislazione del 1545, ma soprattutto, come vedremo, con i loro silenzi, indizio di vaste aree grigie all'interno del monopolio dei Paschi. In questi spazi normativi e territoriali i Granduchi costituirono nei diciassette anni fra la conquista di Siena e l'approvazione degli Statuti Nuovi nel 1572 un sistema parallelo di espropriazione e gestione del pascolo maremmano basato sulla magistratura dei Quattro Conservatori, l'incetta di beni comunitativi e la protezione accordata agli interessi pubblici e privati dei nuovi signori dai loro più alti rappresentanti a Siena e in Maremma. A tutto ciò si deve aggiungere la creazione di feudi – Magliano (1559), Saturnia (1593) – e, soprattutto nel corso del XVII secolo, la cessione in linea di bandite e terreni a privati in tutta la Maremma in cambio di canoni in denaro o per iniziative di ripopolamento, difesa e messa a coltura, che erosero ulteriormente terreni e rendite dei Paschi (Tavola I)¹⁵⁰.

¹⁴⁶ Si veda: G. V. PARIGINO, *La proprietà invisibile* cit., pp. 131-202.

¹⁴⁷ Si veda: E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., pp. 411-412.

¹⁴⁸ *Ibid.*; G. V. PARIGINO, *Continuità e mutamento* cit.; D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., pp. 28-35.

¹⁴⁹ Così in: G. V. PARIGINO, *La proprietà invisibile* cit., p. 167.

¹⁵⁰ Nel 1602, ad esempio, gli ufficiali dei Paschi, protestando contro l'infeudazione di Saturnia, assimilavano l'operazione compiuta al «ridur detta corte a bandita», cioè esclusa dal monopolio della Dogana: E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., p. 427. Per la creazione dei feudi maremmani per il ripopolamento e la messa a coltura di nuove terre (Magliano, Saturnia) e l'acquisto di altrettanti (Santa Fiora, Scansano) per rafforzare i

Innanzitutto, l'istituzione della magistratura dei Quattro Conservatori per la gestione centralizzata e la messa a frutto delle proprietà collettive delle comunità dello Stato nuovo¹⁵¹. Analoga a quella dei Nove Conservatori dello Stato fiorentino, era stata introdotta con la riforma del 1561: impose gradualmente, soprattutto con il cancelliere sangimignanese Nello Nelli (ca. 1570-1585), che la vendita annuale delle bandite comunitative fosse svolta a Siena e non più localmente, secondo la pratica del rilancio a lume di candela¹⁵². Lo scopo era «spezzare la rete delle connivenze locali», lasciar «lievitare liberamente ma non indefinitamente i prezzi degli appalti» e aprire il mercato delle pasture agli speculatori forestieri, in buona parte fiorentini¹⁵³. I piccoli e medi proprietari di bestiame senesi, con i loro *massari* e soccidari maremmani, vennero tagliati fuori dalla crescita dei costi delle pasture e dall'incertezza del loro acquisto, mentre i maggiori allevatori e investitori dello Stato nuovo, grazie alle loro risorse, poterono approfittare del nuovo sistema di locazione. Le comunità, da parte loro, persero sia il controllo della vendita delle pasture, sia gli utili di questa gestione speculativa, obbligatoriamente investiti nel Monte Pio senese. Oltre a questo, subirono il rincaro dei prezzi di almeno un terzo per accedere con il proprio bestiame alle bandite della corte e il rapido esaurimento degli erbaggi, sovrasfruttati dai nuovi appaltatori¹⁵⁴. L'unica difesa contro questo assalto legale alle bandite fu, per gli abitanti di trentuno comunità maremmane, il loro ri-acquisto, come già agli inizi del XVI secolo: venne concesso da Ferdinando I nel 1588 assieme ad alcune pasture della Dogana¹⁵⁵.

Al 'libero' mercato dei pascoli comunitativi parteciparono gli stessi Medici, sfruttando la propria posizione pubblica per accumulare un ampio patrimonio privato nello Stato nuovo tramite acquisti, livelli, affitti annuali e pluriennali

confini, si veda: G. V. PARIGINO, *Continuità e mutamento* cit., pp. 220-232; 224; D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., pp. 28-35; FABIO DETTI, *La Valle dell'Albegna. Formazione ed Evoluzione dei Paesaggi Storici*, Grosseto, Comune di Manciano, 1998, pp. 101-115.

¹⁵¹ Si veda per questo paragrafo: E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., pp. 413-440, 456-460.

¹⁵² La durata della candela stabiliva il tempo dell'asta a rilancio. I Quattro Conservatori, sotto la gestione di Nello Nelli, fornirono la quarta entrata dello Stato di Siena dopo Paschi, Sale e Dogana: Ivi, pp. 414-415, 430.

¹⁵³ Ivi, p. 431.

¹⁵⁴ Ivi, p. 428.

¹⁵⁵ D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 30 e nota 46.

di bandite e terratici, agendo sia di persona che attraverso familiari e prestanome¹⁵⁶. I beni – terre a cereali, pascoli, boschi, aree umide – furono organizzati in tenute o fattorie distribuite fra la Maremma settentrionale (fattoria di Castiglione della Pescaia), centrale e interna (masseria del Calvello, fattoria di Paganico, Gello e Colle Massari, fattoria di Alberese), e, soprattutto, meridionale (fattoria della Marsiliana) (Carta 3)¹⁵⁷.

Maremma meridionale. Nell'immediato dopoguerra senese, Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo, aveva ottenuto a livello perpetuo (per sé e per i propri eredi) dalla Mensa Episcopale di Massa Marittima oltre 8.800 ettari di terreni nella valle dell'Albegna, presso l'antico insediamento della Marsiliana, a sua volta ceduto da Filippo II¹⁵⁸. Questa divenne la tenuta principale dei Medici in Maremma: divisi in 37 bandite, probabilmente affittate alla Dogana, i terreni fruttavano nel 1568 oltre 6.000 scudi dalla vendita delle erbe e 120 moggia di grano (circa 500 quintali) e 50 di orzo (200 quintali) dai terratici oltre ad ospitare migliaia di capi bovini, ovini e suini sia dei Medici che dei loro affittuari (Tavola 4)¹⁵⁹.

Maremma settentrionale. Con lo stesso livello del 1556 Eleonora aveva acquisito anche i pascoli presso il lago dell'Accesa, di S. Lorenzo e di Baratti nella corte di Massa Marittima¹⁶⁰. Ad essi si sarebbero aggiunti altri beni presso Perolla e, nel 1561, le terre, i terratici e il mulino di Giuncarico, riscattati in cambio del pagamento di 1.400 scudi di debito della comunità e organizzati nella fattoria di Castiglione, acquistata dai Piccolomini d'Aragona nel 1559 insieme al castello e al padule. I beni di Giuncarico consistevano in

¹⁵⁶ Si veda per questo paragrafo: G. V. PARIGINO, *La proprietà invisibile* cit.; E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., pp. 460-465.

¹⁵⁷ Le tenute erano gestite direttamente o, assai più spesso, affittate a faccendieri così da ricavare la «massima rendita possibile mediante un totale disimpegno o il minimo impegno diretto», come a Castiglione: D. BARSANTI, *Castiglione della Pescaia. Storia di una comunità dal XVI al XIX secolo*, Firenze, Sansoni, 1984, pp. 22-25, 48.

¹⁵⁸ ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 93r, 1556. Sulla tenuta della Marsiliana si veda: GIUSEPPE PALLANTI, *Un latifondo della Maremma fra la fine del XVI e la metà del XVIII secolo: la tenuta granducale di Marsiliana*, in *Valorizzazione della Maremma Toscana. Mostra iconografico-documentaria sulla Maremma. Contributi storiografici e catalogo della mostra*, Firenze, Giunti Barbera, 1982, pp. 15-32.

¹⁵⁹ Nel 1592 si afferma che i Medici vi pascolavano 2.200 bestie grosse e 7.500 minute, esclusi i suini. Cfr. D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 34.

¹⁶⁰ ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 93r, 1556.

900 ettari di terreni che fruttavano l'anno 420 scudi di erbatico e 400 quintali di grano di terratico nel XVI secolo, mentre la fattoria di Castiglione sarebbe stata valutata nel 1609 oltre 111.000 scudi, per una rendita annuale di quasi 3.000 scudi¹⁶¹.

Maremma centrale e interna. Queste tenute vennero costituite più tardi, negli anni Settanta e Ottanta del Cinquecento, grazie alla compiacenza dei Quattro Conservatori, ma scomparvero o vennero cedute entro gli inizi del XVII secolo a parte la tenuta di Alberese, posta sotto l'ordine dei cavalieri di Santo Stefano (dipendente dal Granduca)¹⁶². Nella piana di Grosseto, dove la Dogana aveva 14.000 ettari di pascoli, i Medici, già usufruttuari delle bandite della Giuncola e di Pontonali, un tempo riservate al bestiame grossetano, ottennero nel 1573 la locazione triennale della Banditaccia a nome del sovrintendente alla Maremma Matteo dal Ponte¹⁶³. Questi aveva inoltre ritagliato *ad hoc* per il Granduca Francesco e la sua cerchia familiare oltre 400 moggia di terra fra Grosseto, Montepescali e Batignano, organizzate nella masseria del Calvello, le cui bufale vennero accusate a più riprese di devastare e sottrarre «le migliori e più larghe pasture a' bestiami grossetani»¹⁶⁴. Le 50 moggia della bandita di Paganico, nucleo dell'omonima fattoria, vennero infine acquisiti con un fitto perpetuo dalla comunità di Montalcino nel 1581: liberate dal pascolo di Dogana l'anno successivo, vennero destinate all'impianto di poderi per nuovi immigrati assieme alle tenute di Gello (1583) e Collemassari (1586)¹⁶⁵.

L'imponente processo di appropriazione di beni collettivi condotto dai Medici suscitò numerose proteste da parte degli ufficiali dei Paschi, degli

¹⁶¹ G. V. PARIGINO, *La proprietà invisibile* cit., pp. 151-152. Per i beni presso Perolla: E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., p. 462.

¹⁶² Sulla tenuta di Alberese si veda: MARIO INNOCENTI, *Alberese: mille anni di storia*, Grosseto, Innocenti, 1998.

¹⁶³ G. V. PARIGINO, *La proprietà invisibile* cit., pp. 152-153.

¹⁶⁴ Così affermava nel suo memoriale il senese Enea Savini. La masseria venne creata nel 1585 per la Granduchessa Bianca Cappello e soppressa entro il 1588 su ordine del nuovo Granduca Ferdinando I: E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., pp. 455, 458.

¹⁶⁵ Si veda: G. V. PARIGINO, *La proprietà invisibile* cit., pp. 153-154. La fattoria di Paganico, Gello e Collemassari venne venduta da Ferdinando II per 27.000 scudi a Giovanni Patrizi di Siena e alcuni giorni dopo elevata a marchesato. Le 50 moggia sottratte alla Dogana vennero recuperate nel XVII secolo dalla corte di Cinigiano: ASSI, *Dogana dei Paschi*, 661, s.d. (XVIII sec.).

investitori senesi con interessi in Maremma e delle comunità locali¹⁶⁶. Se motivi di opportunità politica indussero i Granduchi a utilizzare prestanome come Matteo del Ponte e Nello Nelli, a loro volta grandi incettatori di terre e diritti per sé e per altri investitori fiorentini, nondimeno, quando richiesto, fecero valere la presenza di questi e di altri loro rappresentanti al governo senese per difendere i propri investimenti e silenziare le proteste più forti¹⁶⁷. È questo il caso delle lamentele suscitate fra gli ufficiali dei Paschi dalle bandite acquisite da Eleonora di Toledo, difese dall'intervento del governatore senese Agnolo Niccolini nel 1559¹⁶⁸. Altre volte i Granduchi si giovarono della loro autorità per intervenire direttamente ed esplicitamente in difesa delle proprie acquisizioni, come per le terre della Marsiliana. Queste nel 1592 vennero escluse per grazia granducale dalla giurisdizione dei Paschi, mentre nel 1610 un ordine di Cosimo II ricordava che «negli affari di Marsiliana non s'intromettino gli ufficiali de Paschi ed occorrendogli qualche cosa, ne ragguagliano S.A.»¹⁶⁹. La stessa collocazione in *enclave* indipendenti di alcune di queste tenute, come a Castiglione, eretto a marchesato indipendente, o ad Alberese, posta sotto i Cavalieri di Santo Stefano ma gestita dallo Scrittoio delle Regie possessioni, o alla frontiera dello Stato nuovo, come la Marsiliana, lungo il confine con i *Presidios* spagnoli, permise ai Medici di limitare l'intromissione di ufficiali e

¹⁶⁶ Si vedano i memoriali redatti da investitori e (ex-)membri del governo senese della seconda metà del XVI secolo citati e commentati in E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., *passim*, come quelli di Nicodemo Forteguerra, Enea Savini, Carlo de' Vecchi e il *Memoriale e ragguaglio del mancamento de bestiami in questo Stato* presentato dalla Balìa senese nel 1568.

¹⁶⁷ Sui primi due governatori di Siena si vedano: MARILENA ROSSI, *Agnolo Niccolini primo governatore di Siena (1557-1567): il carteggio con Cosimo I*, «Ricerche Storiche», XXXVII, 2007, pp.69-99; FABIO BERTINI, *Feudalità e servizio del Principe nella Toscana del '500. Federigo Barbolani da Montauto, Governatore di Siena*, Siena, Cantagalli, 1996. Il complesso intreccio di interessi privati, favori e connivenze intorno alla gestione dei pascoli e del bestiame dello Stato nuovo di Siena è ben illustrato nelle vicende giudiziarie del cavallaro dei Paschi Pietro di Mariano da Manciano: P. LUSINI, *Uomini e bestiami* cit.

¹⁶⁸ E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., p. 462.

¹⁶⁹ ASSI, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, cc. 89r-89v, 13 settembre 1610, «Ordine di S.A.S. per conto della Marsiliana: negli affari di Marsiliana non s'intromettino gli ufficiali de Paschi ed occorrendogli qualche cosa, ne ragguagliano S.A.». Si veda anche: D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 34 e nota 66.

comunità e lasciare mano libera ai propri rappresentanti¹⁷⁰. Ciò non impedì l'emergere di forti resistenze, a volta anche coronate dal successo, al drenaggio di risorse pubbliche a fini privati da parte dei Principi e della loro cerchia: nel 1581 la comunità di Grosseto e diversi faccendieri riuscirono a impedire il passaggio ai Medici, tramite il cancelliere dei Quattro Conservatori Nello Nelli, di circa 3.000 ettari di terre della loro corte¹⁷¹.

In conclusione, se la novità di queste politiche di espropriazione in Maremma risiedeva nell'estensione, nella pervasività e nella varietà di strumenti giuridici di ambito privatistico e pubblicistico utilizzati, si può notare come il principio di fondo, ovvero la disponibilità giuridica della proprietà comunitativa all'autorità pubblica a scopo finanziario, venisse da lontano. Questo era stato introdotto con la costruzione della Dogana dei Paschi fra 1353 e 1419 mentre il suo utilizzo a favore degli interessi pubblici e privati dell'oligarchia al potere era divenuto sistematico con la signoria di Pandolfo Petrucci. Il corto circuito fra patrimonio privato e patrimonio pubblico del Principe, particolarmente evidente in Maremma, aveva probabilmente in queste pratiche parte delle sue radici¹⁷².

6. GLI STATUTI NUOVI DEL 1572 E GLI ORDINI SUI PASCHI FINO AL 1588

A diciassette anni dall'inizio di questo processo di espropriazione vennero redatti gli Statuti Nuovi della Dogana, segnando i nuovi limiti, compiti e poteri dei Paschi nella Maremma medicea. La revisione normativa della Dogana avveniva inoltre alla vigilia del principato di Francesco I (1574), allora reggente per conto di Cosimo, dando inizio ad una decennale stagione di riforme e interventi granducali in materia di paschi e «faccende» di grano che contribuì ad alterare ulteriormente il quadro demografico e l'economia allevatizia e

¹⁷⁰ È ancora il caso di Matteo dal Ponte, incettatore di bandite attivo anche nello Stato dei Presidi, accusato da Enea Savini di essere responsabile delle lotte di fazione e del banditismo dietro all'assalto alla pasture nelle terre sottoposte al dominio spagnolo: E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., p. 455.

¹⁷¹ Ivi, p. 463.

¹⁷² Tale intreccio di interessi caratterizzò le politiche economiche e patrimoniali dei Medici non solo in Maremma, ma in tutto il Granducato. Si veda: G. V. PARIGINO, *La proprietà invisibile* cit.

cerealicola dello Stato nuovo¹⁷³. Prima del 1572 erano rimasti in vigore, come per altri ambiti, le norme dell'ultimo Statuto di Siena, sebbene Cosimo avesse già introdotto negli anni Sessanta del Cinquecento alcune parziali riforme: aveva aumentato il prezzo delle fide e dei pedaggi, rafforzato i sistemi di riscossione e controllo, abolito gli sconti e i pagamenti dilazionati di cui fino allora avevano usufruito pastori e allevatori dello Stato senese¹⁷⁴. Allo stesso tempo, mentre la Dogana perdeva, fra gli altri, i pascoli dei *Presidios*, del feudo di Magliano e di Giuncarico, si cercava di trovare, almeno apparentemente, un equilibrio fra le esigenze di fare cassa e quelle di «accarezzare» i vergari forestieri, senza tuttavia inimicarsi investitori, pastori e *massari* dello Stato nuovo, già fortemente limitati nell'accesso alle pasture comunitative¹⁷⁵. La redazione statutaria del 1572 riflette questa continua ricerca di un bilanciamento fra l'approccio rigido, burocratico e accentrato del legislatore mediceo e gli interessi particolari e divergenti di tutti coloro – compresi i nuovi signori – che partecipavano all'economia maremmana: allevatori, investitori, pastori, abitanti delle comunità maremmane, faccendieri e amministratori granducali.

Gli Statuti Nuovi del 1572 ripresero, come si è detto, l'ordine in cui furono organizzate le materie e buona parte dei contenuti della legislazione dell'ultimo Statuto di Siena, dettagliandola e integrandola. Ne risulta una struttura più omogenea di quella dello statuto del 1419 e più ampia di quello del 1545, passando da ventuno a quarantatré capitoli¹⁷⁶. Le prime undici norme si riferiscono alle varie cariche dell'ufficio dei Paschi, dagli ufficiali –

¹⁷³ Sui provvedimenti riguardanti la produzione e l'esportazione dei cereali si vedano I. IMBERCIADORI, *Studi su Amiata e maremma* cit.; G. PICCINNI, *Siena, il grano di Maremma* cit.; E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit.

¹⁷⁴ Si veda Ivi, p. 412. Proprio la scomparsa del capitolo riguardante le pratiche di rilascio, cioè scomputo dal totale della *fida* di parte del numero del bestiame, basato sulle dichiarazioni dei fidati, è una delle modifiche più importanti confermate negli Statuti del 1572. Cfr. *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)* cit., p. 81, I, r. 135, «officialibus praedictis de fidis et numero bestiarum aliquid relaxare seu donare, nisi tantum ad rationem decem pro quolibet centinario civibus et comitatinis omnibus Domini Senarum».

¹⁷⁵ Nel 1561 si stabiliva di far pascolare tutto il bestiame grossetano pagando solo mezza *fida*. In una provvisione del 1641 si raccomandava che «li vergari forestieri sieno accarezzati et invitati a venire nelle Maremme per mantenimento di questo membro dei paschi, acciò non venghino sviati e vadino altrove»: D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 72 alla nota 72.

¹⁷⁶ Cfr. sopra alla nota 122.

ora denominati deputati –, al camerlengo, al cancelliere, fino allo scrittore e agli altri membri del personale dei Paschi. Seguono i privilegi concessi ai fidati – porto d’armi, esenzione da gabelle per bestiame e prodotti, legnatico, vendita e produzione del pane – e i doveri e limiti cui questi erano sottoposti: le aree di passaggio e di pascolo, il risarcimento dei danni dati, le modalità della *fida* per senesi e forestieri, l’obbligo dell’acquisto del sale a Grosseto. Vengono poi le tariffe per la *fida* estiva e invernale, il passaggio attraverso le terre a Dogana, l’esportazione o tratta del bestiame, il rientro del bestiame transumante fidato in altre dogane, oltre ad alcune esenzioni o sconti, a seconda delle casistiche e dell’appartenenza allo Stato nuovo. Gli ultimi diciotto capitoli, escluso il perdono (apparentemente) generale per alcuni reati pregressi e l’annullamento della legislazione precedente, raccolgono un materiale normativo più vario. Vi sono alcuni ulteriori obblighi degli ufficiali per la gestione dei Paschi in Maremma – organizzazione delle *calle*, riscossione dei pagamenti e delle ammende, amministrazione della giustizia a Grosseto – mentre si ribadisce l’ipoteca sul bestiame fidato in caso di insolvenza e l’obbligo di levare la bulletta, il lasciapassare con cui erano registrati gli animali fidati. Seguono una serie di prescrizioni in caso di frodi, trasgressioni e violazioni delle rendite, la normativa sulle bestie smarrite e imbrancate in altre mandrie e, infine, due provvedimenti più restrittivi sulle bandite comunitative ad uso del bestiame locale, la cui vendita a terzi veniva ora vietata, e sulle tempistiche con cui comunità, ospedali, luoghi pii e privati potevano chiedere il riconoscimento di particolari privilegi in deroga agli statuti¹⁷⁷.

Con la redazione statutaria del 1572 vennero comunque introdotte una serie di modifiche – chirurgiche, ma profonde – che rispondevano alle esigenze della nuova amministrazione granducale dei Paschi¹⁷⁸. Innanzitutto, a livello di amministrazione (Tavola 3). L’intero ufficio venne separato in maniera definitiva da quello del Sale, fu cancellata la gestione in accomandita e fu stabilito che tutte le cariche, sebbene ripartite secondo la tradizione dei Monti senesi, fossero nominate dal Granduca o dai suoi rappresentanti a Siena¹⁷⁹. Il salario degli ufficiali venne prescritto in dettaglio, sia per

¹⁷⁷ Si veda l’indice dei capitoli alle pp. 118-130.

¹⁷⁸ Per un commento approfondito degli Statuti Nuovi si rimanda a: D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., pp. 22-28; P. LUSINI, *Uomini e bestiami* cit., pp. 33-62; G. V. PARIGINO, *La proprietà invisibile* cit., pp. 167-169.

¹⁷⁹ Si vedano i capitoli I, V, VI, IX degli Statuti Nuovi.

Tavola 3. Struttura amministrativa della Dogana dei Paschi (1572).

Carica	n.	Elezione	Compiti	Periodo	Salario
Deputati del Magistrato dei Paschi	4	Granduca di Toscana fra cittadini senesi per monte	gestione dei Paschi, amministrazione civile e penale dei fidati	I anno	25 l. + 1/4 delle ammende + 32 l. di mance
Capovergaio	1	Uno dei Deputati dei Paschi eletto da questi e dal camerlengo	amministrazione civile e penale fra i fidati e fra i fidati e la Dogana	mese di aprile	massimo fino a 50 l. per riscossione di debiti
Camerlengo	1	Granduca di Toscana	amministrazione finanziaria + co-gestione dei Paschi	I anno	100 scudi + emolumenti dei Deputati + 8 l. di mance
Cancelliere / Notaio	1	Granduca di Toscana o Governatore di Siena	scrittura amministrativa	I anno	200 scudi + 4 l. di mance + tariffe per le scritte
Scrittore	1	Granduca di Toscana o Governatore di Siena	scrittura contabile	I anno	100 scudi + 4 lire di mance
Magaluffo / Banditore	1	—	locazione delle bandite dei Paschi	—	2 giuli per bandita ceduta
Fameglio / Donzello	1	Deputati dei Paschi	servizio dei Deputati dei Paschi		12 l. + 2 l. di mance + tariffe per bandite e scritte
Cavallari	8	Deputati dei Paschi	servizio dei Paschi: conta del bestiame, stima di danni, controllo frodi e pascoli	al mese	10 l. al mese + 1/8 delle ammende + tariffe per stime dei danni dati
Guardie con salario	—	Deputati dei Paschi	servizio dei Paschi: sbullettatura	a giornata	1 carlino al giorno
Guardie senza salario	—	Deputati dei Paschi	servizio dei Paschi: stima di danni	a giornata	2 carlini al giorno + 1/8 delle ammende

quanto riguardava lo stipendio fisso sia per tutti gli emolumenti, mance e percentuali delle ammende riscosse: il principio del pagamento in base alla *performance* economica, tipica del precedente sistema di appalti, venne sostituito da quello basato sull'efficacia nell'amministrazione della giustizia e nella repressione dei reati contro i Paschi¹⁸⁰. In ciò si rendeva evidente la volontà del Granduca sia di premiare i membri della burocrazia senese, ora al suo servizio, sia di limitarne, in quanto ufficiali dipendenti, gli abusi¹⁸¹. Non si trattava più, almeno teoricamente, di un servizio atto a redistribuire vantaggi e profitti più o meno consentiti all'interno della stessa classe dirigente, ma di una magistratura il cui compito erano le alte rese per la Gran Camera granducale, la buona gestione del bestiame e dei pascoli pubblici del nuovo stato e la non interferenza con le proprietà dei Medici. A fianco del magistrato dei Paschi, formato dai quattro deputati (di cui uno chiamato a fare il capovergaio, con obbligo di residenza a Grosseto per la *calla* e la riscossione della *fida*) e dal camerlengo, vennero introdotte alcune figure di servizio finora meno circoscritte, come il *magaluffo*, gli otto *cavallari* e le guardie con e senza salario destinate alla stima dei danni dati¹⁸². La prima figura era il banditore delle aste dei pascoli riservati e venduti dai Paschi: il suo nome derivava, significativamente, dalle mance che riceveva dai compratori per il suo servizio – i *magaluffi* – il cui confine fra tangente e compenso veniva ora drasticamente definito¹⁸³. I *cavallari*, uomini a cavallo assunti per compiti di custodia, conta del bestiame, repressione di frodi e individuazione dei danni dati risultavano nelle uscite dei Paschi sin dal XIV secolo: con gli statuti del 1572 vennero inseriti a pieno titolo nell'organigramma dei Paschi, dotati di compiti precisi assieme ad ampi poteri discrezionali e scelti fra i residenti di diverse corti

¹⁸⁰ Si vedano i capitoli IV, VII, IX, X degli Statuti Nuovi.

¹⁸¹ Allo stesso tempo, come nota il Lusini, ogni intervento giudiziario, di controllo o di scrittura dei deputati, del camerlengo, del cancelliere e dello scrittore «anche se dovuto d'ufficio, comportava un esborso da parte dei fidati di una somma di danaro che andava dritta nelle loro tasche, come in occasione delle complesse procedure legate alla sbullettatura e ai vari momenti di verifica previsti»: P. LUSINI, *Uomini e bestiami* cit., p. 39.

¹⁸² Per il capovergaio si vedano i capitoli XXIX, XXX, XXXII, per le guardie si veda il capitolo XI degli Statuti Nuovi.

¹⁸³ Si veda il capitolo VIII degli Statuti Nuovi e la nota a margine: il banditore e il suo aiutante potevano ricevere fino a due giulii per bandita appaltata.

Carta 3. L'organizzazione della transumanza in Maremma negli Statuti Nuovi della Dogana dei Paschi del 1572.



Fonti: ASSI, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, cc. 11r-11v, 16v-17r, 29 luglio 1572, capp. XIX; XXIX; cc. 43r-43v, 12 settembre 1575 (per la *calla* presso Manciano); cc. 57v-58r, 9 aprile 1582 (per la *calla* presso Massa Marittima); cc. 86r-87v, «Visita e relazione di alcune bandite dell'Offizio», s.d. (inizio XVII secolo) (per le bandite appartenenti alla Dogana dei Paschi); ASFi, *Finanze*, 748, XVIII sec. (per l'estensione delle corti a Dogana); G.V. PARIGINO, *La proprietà invisibile* cit. (per le proprietà dei Medici); F. DETTI, *La Valle dell'Albegna* cit., p. 146 (per i confini dei *Presidios*, del feudo di Magliano e della proprietà della Marsiliana); P. MARCACCINI, L. CALZOLAI, *I percorsi della transumanza* cit. (per i percorsi transumanti). Si veda anche la Tavola I per le corti a Dogana. La *calla* si svolge nel mese di ottobre in quelli che nel 1419 erano denominati Capi di arrivo: a) la *calla* di Montepescali (che sostituisce Montemassini); b) la *calla* di Paganico; c) la *calla* di Cinigiano (nel 1419 dei Biancani). Quest'ultima risulta frequentata dalla «maggior parte de Pastori, e Bestiami» ed è l'unica a mantenere i confini della rendita relativa del 1419 lungo il torrente Trasubbie fino al 24 ottobre; nelle altre *calles*, una volta effettuata la conta in quello stesso giorno, il bestiame può accedere direttamente ai pascoli di Dogana in tutto il territorio maremmano. Nel 1575 venne aggiunta un'altra *calla* presso Manciano per il bestiame proveniente dal Patrimonio di S. Pietro e nel 1581 al Piano di Mucini presso Massa Marittima. Tra i cosiddetti luoghi di Dogana, la corte di Montenero era riservata ai soli pastori fidati non residenti entro le 10 miglia, mentre quelle di Paganico, Istia e Roselle erano sottoposte al pascolo di Dogana solo per la *fida* invernale: le ultime due spettavano come bandita estiva al vescovo di Grosseto. Elenco delle bandite della Dogana dei Paschi indicate nella carta: 1. Selva Nera; 2. Carige; 3. Pian di Palma; 4. Capita; 5. Cotigniuolo; 6. Stachilagi; 7. Monte Marciano; 8. Scarceta (Pelagone); 9. Montauto; 10. Poggio Fuoco; 11. Scerpena; 12. Carbonaia e Piano della Marsiliana; 13. Cavallini di Stachilagi; 14. Colle di Lupo.

maremmane per rafforzare i controlli alla periferia del vasto territorio a Dogana¹⁸⁴.

Proprio nella delimitazione delle terre sottoposte alla giurisdizione dei Paschi e nella messa a regime del doppio sistema di pascolo a dogana e a bandita consiste l'altro grande intervento del legislatore mediceo nella riorganizzazione delle pasture maremmane (Carta 3). Il capitolo XIX degli Statuti Nuovi, per la prima volta dal 1419, presenta una lista completa di tutte le corti sottoposte al diritto di pascolo di Dogana introdotto quasi due secoli prima, evidenziando – al di là delle comunità scomparse o assorbite da quelle sopravvissute alla crisi del tardo Medioevo – una riduzione del territorio dei Paschi rispetto a quello degli inizi del XV secolo (Tavola 1). Se nel 1572 le corti a Dogana sono ventisei, per un totale di oltre 33.000 moggia (circa 99.300 ettari), nel 1419 erano trentasei¹⁸⁵. Di queste, diciotto non risultano più soggette al diritto di pascolo di Dogana nella seconda metà del XVI secolo¹⁸⁶. Le terre abbandonate di Coligniuolo, Marciano, Montagutolo del Patrimonio, Scarceta e Scerpena fanno parte del patrimonio fondiario della Marsiliana¹⁸⁷. Gello è proprietà privata e farà presto parte della fattoria di Paganico, Talamone e Orbetello sono passate ai *Presidios* spagnoli e Magliano è stata ceduta in feudo al marchese Bentivoglio, che si arrogherà l'affitto di tre delle quattro bandite della corte¹⁸⁸. Prata era stata venduta nel 1492 da Siena

¹⁸⁴ Si vedano i capitoli XI, XXVII, XXIX degli Statuti Nuovi. Per i *cavallari* dei Paschi fra XIV e XV secolo si veda: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 155-160 mentre per un'analisi a tutto tondo di questa figura nella seconda metà del XVI secolo si rimanda ancora una volta a: P. LUSINI, *Uomini e bestiami* cit.

¹⁸⁵ I dati sono tratti da ASFi, *Finanze*, 748, fascicolo F: «Nota dimostrativa dell'estensione che ha la Dogana dei Paschi in ciascuna comunità di Maremma», 14 febbraio 1773, cit. in D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., pp. 29, 266, tavola I. Rispetto ai dati proposti da Barsanti, si è riscontrato un errore nelle moggia assegnate alla corte di Civitella (2.113 invece di 2.063) e si è escluso il territorio della comunità di Capalbìo, inserito in Dogana nel XVII secolo ma in precedenza messo a bandita e per questo assente nella lista dei luoghi a dogana del 1572: si veda il capitolo XIX degli Statuti Nuovi.

¹⁸⁶ A queste diciotto si devono sottrarre otto comunità citate negli Statuti Nuovi del 1572 ma non in quello del 1419: Colle Massari, Cotone, Istia e Roselle, Manciano, Montemerano, Montorgiali, Pereta. Si tratta di comunità sottomesse a Siena entro il secondo decennio del XV secolo e inserite nell'allora perimetro dei Paschi. Si veda: D. CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena* cit., pp. 107-126.

¹⁸⁷ Si veda: ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 4114, cc. 115r-118r (1568).

all'Ospedale di santa Maria della Scala, che vi esercitava la sua signoria al pari degli Sforza su Roccalbegna, eretta in feudo da Cosimo I nel 1560, mentre a Perolla, già oggetto delle acquisizioni di Eleonora di Toledo, era stato reso il controllo di alcune delle sue bandite comunitative come a Roccatederighi e Sovana¹⁸⁹. Solo le pasture di Capalbio, con la corte abbandonata di Capita, restavano ai Paschi, che le vendevano all'incanto¹⁹⁰. A queste aree pascolive si devono aggiungere, infine, le molte bandite comunitative affittate dai Quattro Conservatori, che generavano ulteriori *enclaves* ed eccezioni al diritto di pascolo di Dogana¹⁹¹.

Il processo di erosione del monopolio dei Paschi non implicava tuttavia una riduzione automatica delle terre a disposizione della Dogana, ma una riorganizzazione del loro sfruttamento che mirava ad ampliare e ripartire le rendite estratte dall'allevamento transumante fra un gruppo sempre più ampio di speculatori, pubblici e privati. Parte di queste corti chiuse all'accesso del bestiame fidato venivano affittate alla stessa Dogana o formavano un gruppo di pasture gestito dai Paschi in maniera autonoma e distinta, come a Capalbio. Al pascolo indifferenziato delle ventisei corti garantito a tutti coloro che pagavano

¹⁸⁸ Sulla creazione del feudo di Magliano, si veda: G. V. PARIGINO, *Continuità e mutamento* cit., p. 224. Una «Nota de' Luoghi sottoposti a Dogana, e confini colle Bandite delle comunità» del secolo XVIII afferma che «il Territorio di questa Terra, consiste in sette Bandite, tre delle quali, cioè Valloria, la Torre, e Stergati, sono state in hoggi fatte proprie pel Marchese Bandita, quando prima erano Dogana [...] Le altre quattro Bandite, cioè li Confini, Spargolaia, Poggio Cappone, e la Banditaccia, sono della Comunità, e fruttano tutte bene per il Marchese, che senza alcuno Canone, gode tutte l'Entrate»: ASSI, *Dogana dei Paschi*, 661, fascicolo I.

¹⁸⁹ Si vedano i riferimenti bibliografici alla nota precedente e, per Prata, L. BONELLI CONENNA, *Prata: signoria rurale e comunità contadina nella Maremma senese*, Milano, Giuffrè, 1976.

¹⁹⁰ Le pasture di Capalbio tornarono a Dogana entro il XVIII secolo: ASFi, *Finanze*, 748, fascicolo F: «Nota dimostrativa dell'estensione che ha la Dogana dei Paschi in ciascuna comunità di Maremma», 14 febbraio 1773.

¹⁹¹ Ad esempio, nel XVI secolo, nella corte di Grosseto le terre a pascolo di Dogana confinano o sono inframmezzate con: la Bandita dei Confini, la Banditella dei Conservatori di Siena, il Marrucheto della famiglia Franchini di Pistoia – che lo affittava per 150 scudi l'anno – le bandite della Gioncola e di Puntonali, appaltate ai Medici ma spettanti al bestiame domato della comunità, la Bandita della S. Inquisizione spettante al vescovo, quella della tenuta dell'Alberese, il Tombolo assegnato nel 1596 all'Ufficio dei Fossi. Si veda: D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 29.

la *fida* – il pascolo di dogana – si contrapponevano ora pasture confinate il cui diritto allo sfruttamento esclusivo era venduto all'incanto al miglior offerente – il pascolo di bandita. Questo sistema garantiva un'altissima redditività: come per le bandite comunitative dei Quattro Conservatori, le riserve dei Paschi finivano spesso nelle mani di grandi allevatori e investitori che, grazie alle maggiori possibilità economiche e alla propria influenza, riuscivano ad accaparrarsi i pascoli migliori per i propri bestiami o per subaffittarli a prezzi più alti¹⁹². È significativo in questo senso che negli Statuti Nuovi si dedichi un capitolo al responsabile della vendita all'incanto delle bandite senza indicare le modalità, i tempi e i prezzi di queste locazioni¹⁹³.

Nella seconda metà del XVI secolo le bandite dei Paschi erano quarantuno, tutte concentrate nella Maremma meridionale (Carta 3). Qui, la ricchezza e la vastità delle pasture, il forte spopolamento dell'area e la libertà di azione goduta dal comune senese nel ridisegnare il territorio e le gerarchie fra comunità, avevano creato già nel XV secolo le premesse per la costituzione di questo ampio patrimonio di erbaggi, messo probabilmente a regime nel secolo successivo¹⁹⁴. Fra XVI e XVII secolo vi si potevano ospitare fino a 5.300 bovini, 6.100 capre, 300 equini, 9.600 ovini e 1.350 suini (Tavola 4), di cui il 75% era pascolato nelle ventuno bandite (pari a 8.800 ettari) di proprietà della Marsiliana per 6.000 scudi l'anno¹⁹⁵. Con la riorganizzazione del pascolo maremmano sotto i Medici, la disponibilità di questo *stock* di pasture si esaurì progressivamente, passando dalle quarantuno riserve originarie a sole diciassette in seguito alla sottrazione alla Dogana delle ventuno bandite della Marsiliana (1592) e la cessione in linea di quelle della Selva Nera (1620), Poggio di Volte (1651) e Pian di Palma (1680)¹⁹⁶.

¹⁹² Nel 1602 si pubblica un bando affinché «le bandite non si comprino per rivendere ne farne incetta»: ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, c. 79r, 24 settembre 1602.

¹⁹³ Si veda il capitolo VIII degli Statuti Nuovi.

¹⁹⁴ Si veda sopra alla nota 43.

¹⁹⁵ È probabile che queste corti, almeno all'inizio, continuassero ad essere affittate come bandite alla stessa Dogana, come suggerisce il loro inserimento in una stima del carico di bestiame compiuta dai Paschi agli inizi del XVII secolo: ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, cc. 86r-87v, «Visita e relazione di alcune bandite dell'Offizio», s.d. (inizio XVII secolo). Nel 1610 un bando stabilisce che le «bandite che sopravanzino alli ministri della Marsiliana, possono da loro rivendersi con mandarne nota all'Offizio entro un mese»: ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, cc. 88r-89v, 23 maggio 1610.

Tavola 4. Bandite della Dogana dei Paschi (fine XVI-inizio XVII sec.).

n.	Bandita	Carico di bestiame					Estensione ha.	Affitto pagato alla Marsiliana (1568) scudi
		Bovini	Caprini	Equini	Ovini	Suini		
1-2	<i>S. Barbara e Posta del Confino</i>	50	300			100	136,1	100
3	<i>Pelagone (Scarce- ta)</i>					100	87,1	80
4	<i>Vignacci</i>	120	600			100	87,1	120
5-6-7	<i>Conca, Pratacci e Bandi- tella</i>	300	500				348,3	325
8	<i>Valle S. Maria</i>	350	600				136,1	295
9	<i>Gricciano</i>	150	600			150	87,1	180
10	<i>CAVAL- LINI DI MON- TAUTO</i>	200			1.500		300,0	600
11	<i>Sasso di Lupo</i>	100	200			100	49,0	80
12	<i>Macbia- carbone</i>	100	250				21,8	75
13	<i>CAPITA</i>	250	200		800			
14- 15	<i>Ba- gniuoli e Tafon- cino</i>	300	500				136,1	300
16	<i>Scarog- gia</i>	500	200				49,0	170
17	<i>Acqua- percossa</i>	300	400				136,1	300

PRIMA, DURANTE E DOPO GLI STATUTI

18-19	Poggetti e SELVA NERA	50			1.000			
20	Pozzarella			300	1.000			
21	Vallerana	350						
22	<i>Mortula</i>	100	200					
23	<i>COTIGNUOLO</i>	300	200				3.000,0	360
24	Camerone	180	200					
25	Banditella	100						
26	<i>Porcareccia</i>	50				100	195,9	60
27	<i>CARBONAI E DI MARSILLIANA</i>					150		200
28	<i>PIANO DI MARSILLIANA</i>				1.000		1.800,0	600
29	<i>Civilescio</i>	50			800		87,1	160
30	<i>COLLE DI LUPO</i>	50			600		300,0	140
31	<i>CAVALLINI DI STACHILAGI</i>	50			1.000		600,0	630
32	<i>STACHILAGI</i>	150	300				348,3	140
33	<i>Carota</i>	100			500	50	49,0	125
34	<i>Pontone della Squilla</i>	200			400		195,9	300
35	<i>Capriola e MONTE MARCLANO</i>	250	250				266,7	285

PRIMA, DURANTE E DOPO GLI STATUTI

36	POGGIO RENAIO (SCERPE- NA)	50				100	21,8	51
37	POGGIO FUOCO	200	300			100	195,9	216
38- 39	Stretto e Campi- gliuola	150	300			150	136,1	130
40	Macchia- cafella	100				150	49,0	60
41	PIA- NO DI PALMA	100			1.000			
	Totale	5.300	6.100	300	9.600	1.350	8.819,5	6.082

Le bandite sono elencate secondo il medesimo ordine della prima fonte citata di seguito. In *corsivo* le bandite identificate fra quelle di proprietà della fattoria della Marsiliana sottoposte all'Ufficio dei Paschi fino al 1592 (D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 34 e nota 66). In MAIUSCOLETTO quelle segnalate nella Carta 3. Fonti:

– 'Bandita' e 'Carico di bestiame': ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, cc. 86r-87v, «Visita e relazione di alcune bandite dell'Offizio», s.d. (inizio XVII secolo).

– 'Estensione' e 'Affitto pagato alla Marsiliana': ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 4114, cc. 115r-118r (1568). Per il calcolo dell'estensione si è riportato le moggia in ettari o si è calcolato con la stessa unità di misura la superficie della circonferenza indicata in miglia nel testo.

La conversione delle terre a Dogana in bandite e delle bandite dei Paschi in riserve private suscitò un ampio dibattito dentro e fuori l'amministrazione dello Stato nuovo¹⁹⁷. La perdita di quote sempre maggiori di pascolo finiva infatti per danneggiare gravemente la Dogana dei Paschi: dopo aver toccato circa 32.000 scudi nel 1579 (e oltre 26.000 di media fra 1576-1586), con quasi 360.000 ovini registrati pochi anni prima, si osservò, a partire dagli inizi del XVII secolo, un declino inarrestabile di rendite e animali fidati¹⁹⁸. La crisi dei Paschi rifletteva quella più ampia della pastorizia transumante e maremmana, indotta non solo dal depauperamento del pascolo di Dogana e dall'aumento dei costi per quello di bandita, ma anche dalle eccessive rigidità organizzative degli Statuti Nuovi e dai divieti sull'esportazione del bestiame allevato in Maremma fuori dal Granducato¹⁹⁹. Due anni dopo l'emanazione degli Statuti Nuovi il legislatore mediceo riconosceva «l'aggravio della vergaria» e denunciava «quanto siano andate declinando, e diminuendo da qualche anno in quà l'imprese de Bestiami d'ogni sorte, e quanto maggiormente sarebbero per diminuirsi nell'avvenire»²⁰⁰. «Presti, e convenienti rimedi» furono proposti tramite *ordini* o *bandi*: i principali furono emanati fra 1574 e 1588, con lo scopo di correggere la recente legislazione sui Paschi e di cassare le norme più controverse reintroducendo parte dei contenuti dello Statuto del 1545.

Il 2 marzo 1574 si stabiliva la riduzione a dogana di tutte le bandite «che già solevano esser dogana et non bandite [...] et sieno di che sorte o qualità si voglino», per rimpinguare (senza successo) il pascolo dei fidati²⁰¹. Inoltre, per «dare animo, et speranza certa alli faccendieri [di] non picciol utile, e guadagno», si riformava la gestione di tutte le bandite a ghianda o a «janda et erba» dei Quattro Conservatori e dei Paschi. Queste riserve dovevano essere

¹⁹⁶ Si veda: D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 34.

¹⁹⁷ E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., p. 438 alla nota 63: nel 1574 alcuni «deputati sopra l'argomento de bestiami» per conto del Principe furono chiamati a discutere «se è bene tenere ferme le bandite nello Stato di Siena o ritornarle tutte o parte a dogana quelle solite star a dogana».

¹⁹⁸ D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., pp. 38-39, 266-267. Si veda anche: D. CRISTOFERI, M. VISONÀ, *Les animaux de rente* cit.

¹⁹⁹ D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., pp. 36-37.

²⁰⁰ Si vedano per le citazioni: ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, c. 33v, 21 luglio 1574 e c. 30r, 2 marzo 1574.

²⁰¹ ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, cc. 30r-33r, 2 marzo 1573 (1574).

vendute per quattro anni senza alcun rincaro a quegli allevatori – «incettatori di porci» –, che, singolarmente o associati, vi avrebbero introdotto il maggior numero di scrofe²⁰². Si auspicava così di frenare l'incetta di bandite, basata sulla vendita annuale all'incanto, e sostenere la ripresa dell'allevamento suino tra Maremma e Amiata: in realtà, il meccanismo di selezione degli appaltatori finì per favorire ancora una volta i grandi proprietari ed esportatori di bestiame²⁰³. In cambio, nel luglio dello stesso anno, si corressero diversi capitoli degli Statuti Nuovi a vantaggio dei fidati in Dogana: si abbassò la *fida* per i forestieri a 7 lire 10 soldi, si reintrodusse uno sconto del 5% sul bestiame fidato, si facilitarono le varie fasi della transumanza in Maremma e si semplificarono le procedure burocratiche della Dogana²⁰⁴. Lo stesso approccio venne ripreso quattordici anni più tardi, quando una nuova riforma del magistrato dei Paschi ribadì con forza gli obblighi e i compiti degli ufficiali, soprattutto in materia di gestione finanziaria e amministrazione della giustizia, raccomandando però che i vergari fossero giudicati velocemente e «non angariati, [...] trattati con equità e non vessati con rigore» mentre i loro *diacciali* – i luoghi di sosta notturna – non dovevano essere seminati²⁰⁵.

²⁰² *Ibid.* Si facilitava inoltre l'accesso al credito del Monte di Pietà di Siena per coloro che avrebbero fidato in Dogana le loro mandrie, mentre metà del frutto di queste, i «porci grassi», avrebbe goduto della licenza di esportazione. Si veda anche: D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 36; E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., pp. 437-438.

²⁰³ Si veda: *Ivi*, pp. 453-454.

²⁰⁴ ASSI, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, cc. 33v-34v, 21 luglio 1574: si annullò l'obbligo della nota (o bulletta) dei bestiami da presentare ai Paschi prima di accedere alla Dogana, si stabilì che la *fida* potesse essere consegnata ai pastori sia presso Siena che alle *calle*, fu reintrodotta lo sconto del 5% del bestiame fidato, esteso il tempo del pascolo invernale fino al 20 di maggio, tolto il limite di un solo pernottamento all'interno delle Masse di Siena per i greggi transumanti, rivisti i capitoli sul pedaggio, esteso a tutto il bestiame maremmano il diritto a pagare il solo risarcimento dei danni dati garantito a quello fidato, fu consentito l'acquisto del sale al medesimo prezzo anche fuori da Grosseto, introdotti premi in denaro per l'uccisione di lupi, ripristinato l'accesso gratuito e libero alle bandite comunitative affittate dai Quattro Conservatori per il bestiame da lavoro delle rispettive corti, fissati i prezzi per il traghettamento del bestiame sull'Ombrone presso Grosseto. Si veda anche: D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 36; E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., pp. 437-438.

²⁰⁵ ASSI, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, cc. 106r-108v, 1588. Si veda anche: D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 37.

Erano misure sostanzialmente palliative, quando non controproducenti: gli aspetti più problematici della gestione dei pascoli maremmani sotto i primi Medici – l'esproprio dei beni comunitativi a vantaggio degli stessi Granduchi e la chiusura dei pascoli di Dogana a parte del bestiame fidato e, soprattutto, locale – non vennero toccati dai bandi successivi agli Statuti Nuovi. Si trattava, come durante il regime senese, di uno *squilibrio controllato* fra le esigenze della Dogana, dei pastori e delle comunità maremmane, reso ora più complesso dalla perfetta sovrapposizione di interessi pubblici e privati nelle figure al vertice dello Stato.

NOTE CONCLUSIVE

Sono probabilmente queste, in conclusione, le differenze maggiori fra la gestione della Dogana dei Paschi durante la Repubblica senese e quella sotto i Medici Granduchi, ovvero: a) la partecipazione di gruppi di interesse sempre più esterni all'estrazione di *surplus* dalle pasture per il pascolo transumante in Maremma e b) le modalità della redistribuzione di queste rendite, in una progressiva erosione delle prerogative pubbliche a vantaggio degli interessi dei privati, non più o non solo attraverso il servizio in appalto dei Paschi. La corsa all'acquisizione e allo sfruttamento delle risorse di pascolo per la transumanza nella Toscana meridionale, iniziata fra XIII e XIV secolo ed esplosa fra XV e XVI, sembra passare dall'introduzione del pascolo di Dogana entro il 1419 al suo parziale smembramento in bandite – collettive, doganali e private – comunque sottratte al controllo delle comunità locali, entro il 1572. Gli abitanti del Senese, dell'Amiata e della Maremma, subirono, ad esclusione dei più agiati o connessi con il potere centrale, questo processo: la frontiera dell'espropriazione e della messa a valore delle proprietà collettive di pascolo continuò a muoversi all'interno delle loro corti, privandoli progressivamente attraverso un mix di pressioni illecite e leggi *ad hoc* del controllo e della disponibilità delle loro stesse terre, da rinegoziare prima con il regime al potere. In mezzo, le *élites* economiche e politiche senesi, a loro volta succedute ai signori maremmani come gli Aldobrandeschi, si videro affiancate e progressivamente espropriate del controllo delle pasture maremmane dai nuovi vertici dello Stato come dai gruppi di investitori e amministratori pubblici fiorentini e toscani al seguito del nuovo regime, in un costante livellamento verso l'alto dei controllori di risorse e percettori di rendite.

Le vicende della Dogana ricostruite in queste pagine attraverso l'evoluzione della sua legislazione statutaria fra metà Trecento e inizio del Seicento ci restituiscono così i complessi processi economici, sociali e ambientali che hanno segnato per secoli il territorio maremmano e che sembrano, almeno a tratti, anticipare alcune delle dinamiche di sfruttamento delle risorse naturali definite per l'età moderna secondo il concetto di *commodity frontiers*²⁰⁶. Allo stesso tempo, la costruzione della Dogana avvenuta fra 1353 e 1419 e culminata con il suo primo statuto, ci consente di fare nostra anche per i Paschi senesi in Maremma la convinzione già espressa da Elio Conti in apertura del suo studio sulla formazione della struttura agraria moderna (lì basata sulla proprietà cittadina tramite contratto di mezzadria) nel contado fiorentino: «l'età moderna aveva semplicemente portato a compimento un processo già maturo nel Quattrocento. Nelle campagne l'essenziale era già avvenuto nei secoli precedenti»²⁰⁷.

²⁰⁶ Con questo termine si intendono quei processi di appropriazione ed espropriazione di risorse naturali e lavoro a basso costo per integrarli all'interno di una economia basata sul capitale. Si veda per una discussione: SVEN BECKERT, ULBE BOSMA, MINDI SCHNEIDER, ERIC VANHAUTE, *Commodity frontiers and the transformation of the global countryside : a research agenda*, «Journal of Global History», 2021, pp. 1-16.

²⁰⁷ Si veda: ELIO CONTI, *La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino*, I, *Le campagne nell'età precomunale*, Roma, ISIME, 1965, p. VII. Questa citazione è stata recentemente ripresa da Gabriella Piccinni nella discussione a margine del convegno del Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte di Pistoia: *Medioevo che crea. Innovazione, invenzione e sperimentazione* (Italia, metà X-metà XIV secolo), Pistoia, 7-10 ottobre 2021).

STATUTI DELLA DOGANA DEI PASCHI

INTRODUZIONE ALL'EDIZIONE DELLO STATUTO DEL 1419

DESCRIZIONE DEL CODICE

Siena, Archivio di Stato, *Dogana dei Paschi, Statuti*, I, cc. 4r-10r, 14 marzo 1418 (1419). Codice membranaceo, in 4°, di 30 carte, legato in asse, scritto fino alla carta 12 con la stessa mano e mancante della carta 3, dotato di guardie cartacee e di una coperta in legno in cui si legge la segnatura «1418 Statuto della Dogana de' Paschi» e, accanto alla cerniera in pelle, in alto a sinistra, «1499» scritto a lapis. Il codice contiene il testo dello statuto (cc. 4-10) e le successive integrazioni, riforme ed emendamenti approvati negli organi di governo del comune di Siena fino al 1506. La maggior parte ha per oggetto la Dogana dei Paschi, cui si affiancano alcuni provvedimenti riguardanti i carnaioli (macellai) senesi – testi composti nello stesso anno dello statuto e scritti dalla stessa mano dello statuto - e una deliberazione sulla tratta (esportazione) di grano e bestiame dalla Maremma e dallo Stato di Siena approvata il 2 settembre 1506. Il codice è introdotto da tre rubricari scritti con grafie diverse: il primo – intitolato «Statutello» (c. 1r) e di difficile lettura nella metà pagina inferiore – indicizza il solo statuto del 1419, mentre il secondo – «Repertorio di statuti come apresso» (c. 1v) – e il terzo – senza titolo (cc. 2r-3r) – indicizzano le rubriche dello statuto assieme ai provvedimenti trascritti successivamente nello stesso codice. La sezione riservata allo statuto del 1419 ha una consistenza di 7 carte (cc. 4-10), della dimensione media di circa 290x220 mm. Ogni carta ha uno specchio di scrittura organizzato su un'unica colonna di circa 225x140 mm per un massimo di 39 linee di scrittura nella prima carta. Nel margine superiore esterno delle carte è presente una numerazione in cifre arabe, tracciata a lapis e di epoca recente, alle carte 4r-4v, 6r, 7r, a fianco di una precedente, sempre in cifre arabe. Il codice presenta uno stato di conservazione

non buono, con un parziale distacco della legatura, la presenza di alcune carte lacere, oltre allo svanimento dell'inchiostro nei margini inferiori di altre, pregiudicando la lettura di parte del testo alle carte 5v, 6r, 10r dello statuto. Ciò è dovuto oltre che all'usura del tempo anche alla originale funzione di servizio e dunque al frequente utilizzo del codice e in particolare dello statuto ivi trascritto: si tratta di una copia ad uso del personale della Dogana dei Paschi, come sottolineato dall'assenza di ornamentazione, limitata alla lettera iniziale del protocollo (Figura 1), dalla presenza di *manicula* alle carte 6v, 7r, 8r, 9v (rr. 10, 11, 12, 17, 23, 41) e dall'escatocollo ridotto al nominativo del notaio che redasse il testo, Galgano Finucci. L'originale da cui è tratto il testo trascritto nella presente edizione era probabilmente conservato tra i registri della legislazione approvata dal Consiglio generale del comune di Siena. Lo statuto è opera della riorganizzazione, selezione e sintesi della legislazione della Dogana dei Paschi approvata fra 1353 e 1419, svolta da una commissione nominata dal Consiglio del popolo del comune di Siena e formata dai Dieci priori, dal Capitano del popolo e da sei cittadini – due per ciascun monte dei Nove, dei Riformatori e del Popolo, i cui nomi non sono stati trascritti nel testo. La commissione fu stabilita il 21 ottobre 1418 e il testo statutario venne approvato dal Consiglio generale di Siena il 14 marzo 1419¹.

CRITERI DI EDIZIONE

La presente edizione propone la trascrizione dello statuto della Dogana dei Paschi di Siena del 1419 edita da Imberciadori, rivista e confrontata con il testo originale. Rispetto alla versione pubblicata nel 1938 e riproposta nel 1971 e nel 2002 è stato riscontrato e corretto un errore di trascrizione del testo, nella composizione delle pagine e nella numerazione delle rubriche 2, 3, 4, 5, 7, 8 alle carte 4r-5v (2r-3v nella numerazione originale ripresa da Imberciadori)². Come nell'edizione precedente, si è cercato di rispettare il più possibile la lezione del manoscritto, sia nel protocollo in latino che nel testo in volgare, evitando di uniformare le difformità grafiche. Gli stessi criteri sono stati utilizzati per i testi inseriti in nota. È stata mantenuta l'alternanza di *m* e

¹ Si veda per la delibera di istituzione della commissione: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 208, c. 114r, 21 ottobre 1418.

² I. IMBERCIADORI, *Il primo Statuto della Dogana dei Paschi* cit., pp. 97-126.

n davanti a *p*. La *u* e la *v* sono rese secondo l'uso moderno. I compendi e i troncamenti sono stati sciolti, salvo che per l'indicazione delle specie monetarie, mentre si è introdotto la punteggiatura e le maiuscole. Si riscontrano inoltre parti illeggibili, di estensione variabile, già segnalate nell'edizione precedente e legate allo stato di conservazione dei margini inferiori delle carte 5v, 6r, 10r. Per ciascuna rubrica è indicato in nota, ove riscontrato, il testo e il riferimento archivistico della legislazione originale ripresa dallo statuto e i riferimenti agli eventuali precedenti normativi divergenti dal testo statutario. I rimandi a provvedimenti successivi e i titoli scritti con grafia diversa da quella che ha redatto il testo principale sono stati omessi. La numerazione delle pagine è quella più recente: le pagine corrispondenti alla numerazione più antica sono indicate di seguito nell'indice delle rubriche.

I segni critici usati per l'edizione sono i seguenti:

- | | passaggio di carta
- [] numerazione delle rubriche
- [***] testo illeggibile


INDICE DELLE RUBRICHE

Per utilità del lettore, si fornisce qui di seguito l'indice delle rubriche pubblicate nella presente edizione: il titolo utilizzato è quello scritto a margine di ciascuna rubrica con la stessa grafia che ha redatto il testo principale, corrispondente a quelli indicati nei repertori posti in apertura del codice. Quando il titolo a margine non è leggibile nel testo originale, viene indicato o integrato tra []. La numerazione delle rubriche, assente nel testo originale, segue l'ordine di apparizione di ciascuna rubrica correggendo la sequenza proposta nell'edizione curata da Imberciadori.

RUBRICA	N.	CARTA	ORIGINALE
[Preambolo]	1	4r	2r
Fida di verno	2	4v	2v
Cittadini e tutti gli altri sottoposti e raccomandati paghino libr. 34 per centinaio di bestie minute	3	5r	3r
Che alla vergaria siano assegnate quattro rendite	4	5r-5v	3r-3v
Calla [Mulle per chi non osserva le rendite]	5	5v-6r	3v-4r
Che si paghi el pascho prima si partino le bestie di Maremma	6	6r	4r
Nella fine ogni persona venga a calla [a Montecalvoli]	7	6r	4r
Che si seguiti la calla al modo usato	8	6v	4v
Che sia licito agli ufficiali de' paschi fare contare le bestie bufaline nel piano di Grosseto	9	6v	4v
Non sia pena a chi pasasse le rendite passando scia-guratamente	10	6v	4v
Che chi mandarà bestiame fuori del territorio paghi il pascho [e 1/4 in più]	11	6v	4v
Che chi manda bestiame fuore de' paschi prometta ritornarlo	12	6v	4v
Che qualunque comune e huomini fidaranno ne loro terreni sieno tenuti dinuntiare esso bestiame	13	6v	4v
[Frodi alla calla]	14	6v-7r	4v-5r
Se i censuali o altri mandaranno el loro bestiame a pasturare nelle loro pasture non possino avere grano	15	7r	5r
Che non si possi comprare bandite et che il comuno di Magliano dieno il passo	16	7r	5r
Che ogni persona possino menare bestiame per fare lavoraria senza pagare cabella	17	7r	5r
Che modi e 15 de paschi denno fidare per erba e paschi et altre cose se non per debito di singulari persone	18	7r-7v	5r-5v
Una taverna per vergaria	19	7v	5v
Che vergari possano condocere vectovaglia senza pagare gabella	20	7v	5v
Che ogni persona fidata possa passare e trarre ogni cosa	21	7v	5v
Dell'arbitrio che ànno de' paschi nelle condannagioni	22	7v-8r	5v-6r
Che camarleno et ufficiali dei paschi sieno conoscitori delle questionii	23	8r	6r

Che niuno possa tagliare nella selva	24	8r	6r
[Multe per i danni dati a campi di grano e altri cereali]	25	8r-8v	6r-6v
Che nissuna persona possa tagliare nel Tombolo	26	8v	6v
Che si paghi sol. VI per staio d'olio	27	8v	6v
Che chi vorrà uccellare alle colombe in Maremma paghi et etc.	28	8v	6v
Che nissuno possa dar danno in nissuna bandita o paschi altrui	29	8v	6v
[Chi vende un pascolo in Maremma paghi il 5%]	30	8v	6v
Comunità che venderanno la bandita paghino la metà	31	8v-9r	6v-7r
Tratta di bestie. Che nissuno camarleno o scriptori possino torre denari dalle pulizie che faranno	32	9r	7r
Che modi denno tenere qualunque persona à paschi di poterli vendere	33	9r	7r
Che si possino spendere infino fiorini VII cento	34	9r	7r
Che nissuno degli offitiali non possa andare a riscuotare	35	9r	7r
Che sianno osservate le ragioni allo Spedale e agli altri	36	9r	7r
Che chi sarà tracto a l'ufficio de paschi non possi avere più che fiorini cento et a ragione di XV per centinaio	37	9r-9v	7r-7v
Che non si possa fare gratia del numero et pregi ordinati	38	9v	7v
Che nissuno non possa essere vergaio se non è originale cittadino di Siena	39	9v	7v
Che quatro offitiali de paschi spaccino le questioni de' loro predecessori pendenti	40	9v	7v
Chi fidasse fittitiamente in bandite o franchigie paghi el pasco	41	9v	7v
Che lo scriptore non tochi denari	42	9v	7v
Che nessuno si parta se prima non paga o sicuri	43	10r	8r
Del modo da farsi il capo vergaio	44	10r-10v	8r-8v
Che non si possa andare fuore se non con due cavalli a sol. XXV uno da scrivere l'andata in Concistoro	45	10v	8v
Che le bestie da carne si venderanno in sul mercato non paghino erbatico	46	10v	8v

Figura I. ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, I, c. 4r, 18 marzo 1418 (1419), preambolo e rubrica I del primo Statuto della Dogana dei Paschi.



STATUTO DELLA DOGANA DEI PASCHI DI SIENA (1419)

| c. 4r | In nomine domini amen. Anno domini ab ipsius salutifera incarnatione Millesimo quadringentesimo decimoctavo, indictione XII die autem quartodecimo mensis martii, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris domini Martini divina providentia pape quinti, romanorum imperatore, ut Senis dicitur, cesarea sede vacante, magnifici et potentes domini Priores gubernatores comunis et Capitaneus populi civitatis Senarum nec non vexilliferi magistri et sex alii cives civitatis predictae, quorum omnium nomina et prenomina inferius sunt scripta, simul in Consistorio prefatorum dominorum ad invicem convocati et congregati, in sufficienti numero, servatis cunctis ritibus et solennitatibus opportunis secundum formam statutorum Senarum, habentes pro infrascriptis omnibus faciendis plenam et omnimodam auctoritatem et remissionem a magnifico et potenti comuni, comuni et populo comunis Senarum et ab ipsius comunis et populo Consilio generali campane, prout latius constat et apparet manu egregii ser Iohannis Christofani notarii Reformationum comunis Senarum precicti. Considerantes infinita statuta et ordinamenta super dogana pascuorum comunis Senarum ex quibus multa sunt superflua, inania et obscura et aliqua ad invicem contraria et aliqua iniusta, indebita et male composita et facta, volentes illa reducere ad unam novam compilationem sub compendio verborum, resecatis prosus superfluis similibus et contrariis sub claris et brevibus legibus, sicut hanc materiam decet, et sub vulgari sermone ut quilibet eas possit facilliter intelligere. Examinatis et visis ordinibus dicte dogane tam veteribus quam novis et consideratis omnibus opportunis, pluries quam habito insimul tractatu, colloquio et consilio in

pluribus et variis diebus, tandem mature et deliberate concorditer et solenniter fecerunt, composuerunt et compilaverunt infrascripta statuta et ordinamenta supra dicta materia sub infrascripto brevi compendio, cessantes, irritantes et annullantes omnia alia statuta et ordinamenta facta, edita et composita ab hodie retro quoquomodo et dicta infrascripta statuta approbaverunt pro veris statutis et ordinamentis comunis Senarum super materia prelibata et deliberaverunt ipsa in perpetuum observari debere prout inferius continetur. Quorum statutorum tenor talis est videlicet¹:

[1] In primis veduto et congnosciuto che l'entrata et rendita de' paschi sia quella che gitta quasi maggior frutto et utilità alla comunità et singolari persone della città et contado di Siena che niun altra et sia stata per li tempi passati male proveduta et exercitata perché paschi so' stati mal guardati per li disordini fatti i non guardare e detti paschi per modo che lla dogana è quasi che rotta perché chiunque mette bestie ne' detti paschi vuole fare a suo commodo et non seguitare gli ordini che si danno in el dovere pasciere, acciò che avessero il comodo loro per tutto el tempo del verno, per la qual cosa qualunque persona viene a pasciare n'è malcontento, et questo a gran danno di comune e mancamento delle dette rendite, et questo si vede manifestamente che per queste cagioni in questo anno c'è venuto meno il terzo del bestiame forestieri che per gli tempi ci suole venire. Per la qual cosa se non si desse utile provvisione si chome de sopragitti pedaggi, rendite assegnare et | c. 4v | altre cose appartenenti a detti paschi, la detta rendita verrebbe in tutto a mancare con danno et vergogna del comuno di Siena, volendo provvedere a tutte le predette

¹ Di seguito il testo della delibera approvata dal Consiglio del popolo del comune di Siena con cui si istituisce la commissione per la riorganizzazione dello statuto. ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 208, c. 114r, 21 ottobre 1418: «Tertia. Pro statutis dogane salis. Item dicta die in dicto consilio populi victum et obtentum fuit quod domini priores, capitaneus populi et vexilliferi magistri teneantur eligere sex cives senarum duos pro monte pro ut tangit qui sex cives debeant reducere ad manus suas omnia et singula statuta reformationes et provisiones dogane pascuorum et illa et illas examinare et illa et illa examinare et facere dictis statutis reformationibus et provisionibus illas correctiones et additiones de quibus videbitur eis fore utiles et rationabiles pro comuni senarum dum tamen non possint facere contra provisiones pascuorum per ultimos XXIII factas ut in illa provisiones continetur. Et totum illud quod per eos provisum fuit circa dictas provisiones et reformationes debeat int dictos dominos priores capitaneum populi vexilliferos magistros et dictos sex cives examinari et legi. Et illud quid per eos fuerit approbatum valeat et teneat ac si factum fuerit in consilio generali et quod non habeant aliquod salarium. Quod fuit obtentum hodie in dicto consilio generali per CCXIII lupinos albos non obstante XX aliis nigris».

cose, observate intra loro tutte le solennità bisognevoli e fatta matura deliberazione, providero et ordinario come di sotto si contiene cioè²:

[2] In prima providero et ordinario che per lo tempo avvenire cominciando però in kalende maggio proximo che verrà MCCCXVIII le fide che si farano del bestiame che ci viene del Casentino, del Mugello, di quello di Bologna, di quello di Lucca, di quello di Perugia, da Camerino et dagli altri luoghi fuore della città, contado, giurisdictione et distretto di Siena, possano per lo tempo del verno pasturare tutti e paschi del comuno di Siena così e primi, scripti da principio a dogana al tempo de' XXIII come gli altri che da poi si sono acquistati et al dì d'oggi per lo comuno di Siena si posseghano cioè: Capalbio Altricosto et Coligniuolo Monte buono Capita et Marciano Scerpena Scarceta Le Rocchette di Fatio. Et altri qualunque paschi fussero del comuno di Siena per infino a questo dì d'oggi, salvo che Boccheggiano e tre bandite qui di sotto scripte et che chi pasturerà e sopradetti paschi alle sopradette conditioni et rationi, per levar via ogni sopragitto et a tollere via ogni scandalo che potesse avvenire, paghi per lo detto tempo del verno, cioè, da calende settembre a calende maggio, le quantità qui di sotto dichiarate per lo bestiame el quale, come detto è, venisse i ne detti paschi a pasciare, rilassando per ogni massaritia tre bestie cavalline da soma domate, così di bestie minute come di bestie grosse. et prima

pecore et capre per ciascuno centinaio fior. otto di libbre quattro fiorino

vacche l'una soldi trenta

vitelli e vitelle di latte sotto anno tre per due

bestie bufaline soldi trentatre et denari quatro l'uno vitelli et vitelle sotto anno tre per due

bestie cavalline l'uno soldi trentatre et denari quatro polleri e pollere sotto anno tre per due

porci et troie l'uno soldi nove

² ASSi, *Statuti di Siena*, 39, cc. 41v-43r, 12 maggio 1416: «veduto et cognosciuto che l'entrata de paschia sia quella cosa che gitta gran fructi e utilità a la comunità et ancho a le singulari persone della città et contado di Siena et sia stata per lo tempo passato uno pocho più male tractata et exercitata per la quale cosa se non si desse utile provisione ne seguirebbe danno e detrimento a la comunità e singulari persone si come e de sopragitti de pedaggi de denari delle bestie che si fanno quando eschano del contado et ancho de pagamenti ingordi che si fanno per vergari a quello che rimane per lo governo della dogana in Maremma».

porcegli e porcelle da quatro mesi in giù tre per due
Vacche l'una soldi trenta³.

[3] | c. 5r | Item che bianchani et questi del nostro paese cioè della città, contado, distretto et iurisdictione di Siena ànno maggior comodo et utilità de' paschi soprascripti del comuno di Siena che gli altri forestieri, providero et ordinario che tutte le bestie de' cittadini et contadini et di quelli della iurisdictione et distretto di Siena et etiamdio raccomandati paghino per lo detto erbatico del verno cioè per pecore et capre per ciascuno centinaio fior. otto et mezzo per lo detto tempo del verno ad ragione di libr. quatro per ciascuno fiorino et delle bestie vaccine, bufaline et cavalline paghino come detto è di sopra et simile delle bestie porcine si veramente che le bestie pecorine, caprine et becchine de detti cittadini, contadini, iurisdictione et distretto et racomandati abbino octo di di benandata di maggio⁴.

³ Ivi: «in prima che per lo tempo ad venire cominciando però in calende di maggio presente le fide che si faranno del bestiame che ci viene del Casentino, del Mugliello, di quello di Bologna, di quello di Lucha e d'altri luoghi fuore de la città contado giurisdictione et distretto di Siena possano per lo tempo del verno pasturare tutti e paschi del comuno di Siena così e primi scripti da principio a dogana come gli altri e quali si sono aquisati poi et oggi si posseggano per lo comuno di Siena chome Giuncaricho, Perolla, Sassoforte, Sassofortino, Prata di Maremma, Batignano, Montorsaio, Urbetello, Stachilagi, Sotornia, Montagutolo, Samprugnano, Sovana, Cana, Campiglia, Montenero, Cinigiano, Sasso di Maremma e altri qualunque paschi fussero del comune di Siena per infino a questo di oggi riservata la terça parte di Giuncaricho a quello di cui è la quale si paghi come sarà dichiarato per li quatro officiali della dogana del sale e paschi et di quelli propri denari che è stato usato di pagarsi. Et che chi pasturerà e sopradetti paschi delle sopradette conditioni et nazioni per levare via ogni sopragitto et a tollare via ogni schandalo che potessero venire paghi per lo detto tempo del verno cioè da calende di settembre a calende di maggio ad ragione di fiorini Otto di libre quattro el fiorino per ciaschuno centinaio di pecore et capre le quali si contino al modo et forma usato. Et delle bestie grosse cioè vacchine et cavalline et bufaline si paghi per lo modo usato oltre a la detta soma al septimo più cioè bestia vacchina soldi Trenta, la bestia buffalina et chavallina soldi Trentatè denari Quattro per una e oltre a questo non solo possa porre alchuno sopragitto ne fare paghare più altri denari per lo detto tempo pena a chi contrafacesse fiorini cento d'oro et dessere privato del detto officio et non possa avere del detto officio alchuno proficto ma sia liberamente del comuno di Siena».

⁴ Ivi: «item con ciò sia cosa che Bianchani et questi del nostro paese cioè della città contado districto e giurisdictione di Siena abbino maggior comodo et utilità de paschi del comuno di Siena che gli altri forestieri providdero et ordinario che tucte le bestie de cittadini contadini et di quelli della giurisdictione et districto di Siena paghino per lo detto erbatico del verno fiorini otto et mezzo ad ragione di libre quatro per fiorino per centinaio

[4] Item acciò che tutto el bestiame che viene ne' detti paschi al tempo del verno predefecto abbia suo dovere et niuno di che conditione si sia si possa debitamente lamentare per non essere guardata l'erba che di tempo in tempo non si possa avere fresca alla intentione di chi el bestiame ne' detti campi conduce. Providero et ordinario che a tucta la vergaria siano assegnate per lo tempo del verno quatro rendite acciò che ogni uno abbia suo comodo et levinsi via ogni lamentanza che per essa cagione si fanno.

Et primo el capo di Montemassi dove capitano pistoresi et altri che vengono in essa dogana debbino et sien tenuti pasciare per li primi due mesi cioè settembre et ottobre questi paschi cioè Prata di Maremma, Perolla, Sassoforte e Sassofortino, Montemassi et Gioncarico: e quali paschi debbano al decto tempo pasciare et più oltre non possono passare.

El capo di Paganico, dove arrivano quelli di Casentino et di Mugello et altri vengono dietro alloro, per li detti due mesi pascano questi paschi cioè Civitella dell'Ardinghesca, Montecodano, Gello, Paganico parte di Campagnatico et parte di Montorsaio per infino a' termini della Fornacella dal fossato della Lena in qua verso Campagnatico mettere e confini a dictura verso pratolongo per quello di Montorsaio.

El capo de' Biancani dove vengono e faggiolani et Romagniuoli et altri, per li detti mesi, paschino questi paschi, cioè Montenero, Cinigiano, Cana, Sasso di Maremma, Colle Sabbatino per infino al fiume della Trisolla.

Rendita siconda: novembre per infino al dì che si fa la calla, il capo di Montemassi et quello di Paganico possano venire nel piano di Grosseto | c. 5v | non passare il fiume di Grosseto: cioè dalla marina alla terra di Ischia d'Ombrone. El capo de' Biancani, per lo detto tempo, cioè da calende novembre per infino che si fa la calla, possano venire per infino al fossato rinpetto alla terra d'Ischia e come traie il detto maiano di sopra adictura per infino a' confini di Scanzano, con questo inteso sempre che quelli sono dell'uno capo possano venire dal'altro non passando però e detti termini già dati per niuno modo.

di bestie pecorine caprine et becchine per lo detto tempo et delle bestie baccine bufaline et chavalline paghino come di sopra è detto de forestieri si veramente che le bestie pecorine caprine e becchine de detti cittadini contadini giurisditione et districto di Siena abbino otto dì di benandata. Paghino e porci per lo pasco del verno soldi denari uno sença sopra-gitto. Item che porci che paghavano soldi Otto per uno per lo verno paghino et pagare debbino soldi Nove per ciaschuno per lo sopradetto tempo del verno e più non possino essere constricti a pagare sotto quelle pene che di sopra si contieno nel capitale de forestieri».

Rendita terza: el dì fatta la calla possa tutto il bestiame andare a pasciare per infino al fiume dell'Albigna per tutto di XV. di gennaio et non possano più inanzi cioè dalla foce dell'Albigna per infino al fiume di Sovana et questo s'intenda il confino della detta rendita il quale passare non si debba per niuno modo.

Rendita quarta: da quindici di gennaio in là possa il detto bestiame passare l'Albegna et andare a pasciare per tutti i paschi del comune di Siena in ogni parte così ne' nuovi nuovamente acquistati come ne' vecchi⁵.

[5] Item providero che ogni bestiame che venisse di verso il Patrimonio od altra qualunque parte venisse, sia tenuto venire, osservare le rendite dette di sopra sotto quelle pene che qui appreso saranno ordinate.

Et per observantia delle dette rendite providero et ordinaro che niuna persona di qualunque conditione si sia così cittadino overo contadino, distrectuale, censuale come racomandato o forestieri non debba né possa rompere né passare per niun modo le dette rendite qui di sopra ordinate, sotto pena di perdere tale bestiame el quale le dette rendite tenesse overo e detti confini passasse, el quale bestiame, così perduto per li detti contrafacenti, gli ofitali de' paschi del comune di Siena, che per li tempi saranno, siano tenuti et debbano, sotto pena di fior. cento d'oro da pagarsi di fatto per ciaschuno di loro al Camerlingo di Biccherna versando per lo comune di Siena, infra quindici dì dal dì che trovate o denuntiate saranno, ridurre alle mani et farle vendere per lo migliore pregio che potranno, et tutta la quantità del denaro che se ne avesse, venga nelle mani del Carmelingo de' paschi el quale la metà del detto denaro si metta entrata del comune di Siena, la quarta sia dell'ofitale che dell'accusatore, denuntiatore di quello che lle dette bestie paschi che la executione ne faranno, et l'altra quarta sia dell'accusatore, denuntiatore di quello che lle dette bestie trovasse, menasse et che qui tenesse overo passasse [***] | c. 6r | quantità di denari come qui di sotto si contiene cioè:

bestie vaccine l'una soldi diece

bestie bufaline l'una soldi diece

bestie cavalline l'una soldi diece

bestie pecorine, caprine et becchine del centonario libr. diece

porci et troie l'uno soldi cinque⁶.

⁵ Precedenti normativi riguardanti la violazione dei confini dei pascoli in Dogana: ASSi, *Statuti di Siena*, 31, c. 10v, 2 ottobre 1366; *Consiglio generale, Deliberazioni*, 204, cc. 86v-88r, 7 aprile 1410; 208, c. 109v, 13 settembre 1418.

⁶ Precedenti normativi: A. LISINI, *Provvedimenti economici cit.*, r. XCVII; ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 203, cc. 71r-72r, 19 marzo 1407 (1408); 208, c. 109v, 13 settembre 1418.

[6] Item providero et ordinario che niuna persona di qualunque conditione sia, così cittadino, contadino, censuale, raccomandato o forestiere et qualunque altro avesse fidato o fiderà ne' paschi del comune di Siena, possi et debba trarre le dette bestie de' predetti paschi del comune, se non paga prima, al Camarlingo de' paschi, el pascho delle dette bestie, sotto pena di perdere tali bestie, et niente di meno pagare il detto pascho; le quali bestie di chi controfaccesse, sieno et essere s'intendano, la metà, del comune di Siena, la quarta parte di quelli officiali che a tale governo de' paschi si ritrovaranno et a ogni persona sia lecito potere accusare et dinuntiare et abbi l'altra parte di tali bestie et che per niuno modo gli sieno rendute tali bestie o facta alcuna gratia a chi contrafacesse, se deliberato non fusse per lo consiglio generale. Et se per caso avvenisse che niuno avesse fidate bestie ne' detti paschi et poi di nuovo rifidasse cho gli altri officiali che fussero facti in calende maggio che seguisse, s'intenda che debbi pagare il detto pascho delle decte bestie che avessero pasciuto dal detto kalende maggio adietro, paghi et sia tenuto pagare alla pena del doppio di quello che pagare dovessero, per tutto il mese di giugno, la qual pena ancho rilassare né farne gratia non possa, se non come è detto di sopra cioè per lo consiglio generale⁷.

[7] Item providero et ordinario che acciò che le dette rendite vengano a seguire l'effetto del bonificazione già detto, che gli officiali de' paschi, che per li tempi saranno, sieno tenuti et debbano far fare la calla dove si conti tutto il bestiame che viene in detti paschi da Montecalboli, in quello tempo che alloro parà per comodità et utilità del comune di Siena: et sia tenuta qualunque persona mettesse o fidasse bestie ne' detti paschi venire con quelle bestie che avesse in el detto luogo ad fare la detta calla sotto pena di perdere le dette bestie, et ciaschuna persona possa accusare et denuntiare le dette bestie che a calla non fussero state conte overo tale che contrafacesse a non venire a calla, le quali bestie gli officiali de' paschi predetti, che per i tempi saranno, sieno tenuti a farle tali bestie così perdute pigliarle et venderle a quello pregio che avere se ne potrà, la metà del denaio predetto sia et venga nelle mani del carmalingo de' paschi del comune di Siena ricevendo per esso comune, il quarto dell'accusatore et l'altro quarto degli ufficiali che n'aranno la citazione [***]⁸.

⁷ Precedente normativo: A. LISINI, *Provvedimenti economici cit.*, r. XCI.

⁸ Precedenti normativi: ASSI, *Regolatori, Revisioni*, 2, cc. 15v-17v, I sett. 1361-I sett. 1362; *Consiglio generale, Deliberazioni*, 200, cc. 57v-58r, 13 gennaio 1401 (1402); A. LISINI, *Provvedimenti economici cit.*, r. XCVII.

[8] | c. 6v | Item providero et ordinario e savi predicti che alla ditta calla si seguiti il modo usato di contatori, pulitieri, scriptori co li riccioli marcati a Regolatori, facendo le pulitie marcate di piombo come costumato s'è per lo passato così nel bestame grosso come nel minuto.

[9] Item conciosia cosa che le bestie bufaline siano bestie malagevoli da non poterle correggere come le vaccine né condurle alle calle affarne il debito conto, providero et ordinario e savi predicti che sia licito agli uffitali de' paschi che per li tempi saranno contare o far contare le dette bestie bufaline nel piano di Grosseto o in tombolo o in altro luogo come parrà a' detti offitali essere più habile.

[10] Item che le dette bestie bufaline so d'altra conditione che le vaccine, che se gli vien voglia d'andare o passare in un luogo, tucto 'l mondo nolle terrebbe, providero et ordinario e savi predetti che se alcuna bufala o bufalo rompesse le rendite ordinate che manifesto fusse che per fortuna et non per volontà né per nigligentia o mala guardia del pastore avessero passate le dette rendite, che allora et in quel caso s'intenda essere rimessa la pena di tali bufali o bufale nel carmalingo et offitali de' paschi che per li tempi saranno sicome alla discretione loro parrà convenirsi la qualità del fatto.

[11] Item providero et ordinario che qualunque cittadino o contadino mandarà suo bestame in altri paschi, fuore del distrecto et iurisdictione di Siena, sia tenuto pagare tutta la fida come se fusse venuto a calla ne' paschi del comune con detto bestame et il quarto più per nome di pena, et niente di meno sia tenuto et debba ritornare il detto bestame nel contado di Siena, sotto pena di pagare oltre a' detti pagamenti la tracta e 'l frodo che n'escie dove che no lle ritornasse⁹.

[12] Item providero et ordinario e savi predicti che qualunque cittadino o contadino di qual conditione si sia, menerà o manderà alcun bestame di qual ragione si sia fuore de' paschi del comune di Siena che pedaggio n'abbia a pagare, sia tenuto et debba dinuntiare il detto bestame al carmalingo et offitali de' paschi; prima che cotali bestie mandi, sia tenuto dare al detto

⁹ ASSi, *Statuti di Siena*, 39, c. 3v, 11 gennaio 1411 (1412): «item deliberaverunt quod quicumque persona de civitate comitatu iurisdictione vel districtu senarum duceret vel transmiceret eius bestias ad pasturandum in aliquo pascuo extra comitatum iurisdictionem vel districtum senarum solvat et solvere debeat comuni senarum et camerario dogane salis et pascuorum dicto comuni recipienti illud idem quod solvere debuisset si dicte bestie pasturassent in pascuis comunis senarum et etiam quartum plus». Precedenti normativi: A. LISINI, *Provvedimenti economici cit.*, r. LXVII; ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 203, cc. 71r-72r, 19 marzo 1407 (1408).

carmalingo et officiali una buona et sufficiente ricolta di ritornarle nel detto luogo sotto pena del frodo¹⁰.

[13] Item providero et ordinario e savi predetti che qualunque cittadino o comunità fidarà alcuno bestiame in loro paschi o terreni che pedaggio n'abbia a pagare siano tenuti et debbano dinuntiare a detti camarlingo et ofitali de' paschi, che per li tempi saranno fra uno mese poi ch'entrato sarà lo detto bestiame ne' detti paschi tutte le dette bestie per conto sotto pena di soldi vinti per ciascuna bestia che denunciata non fusse et ciascuna volta la qual pena sia tenuto quello contadino o comunità che fidato avesse pagare¹¹.

[14] Item conciosa cosa che et al tempo che si scrivano le bestie a erbatico di verno e ancho di state et simile a pedaggio o altro modo del quale si de' fare pagamento al comune, | c. 7r | molti per vantaggio fanno scrivere le dette bestie i'nome d'altri, e quali non so' sufficienti a pagare et alle volte non si trovano tali così scritti, donde scade che Comune ne riceve grandi dapni poiché in fine quelli di cui so le bestie non pagano et simile quelli a cui sono scripte, providero et ordinario e savi predetti che niuna persona di qual conditione sia che fidasse per lo verno o per la state ne' paschi del Comune, possa né debba far scrivere le sue bestie in altro nome che di colui di cui so' tali bestie sotto pena del doppio che pagare dovesse alla fida, et che niuno modo el Carmalingo et gli officiali de' paschi possano far gratia o rilasso di tal pena sotto pena di lor proprii¹².

¹⁰ A. LISINI, *Provvedimenti economici* cit., r. LXXXVII: «che chi menasse bestie in altri paschi e passasse per lo distretto di Siena, le denunci al camerlingo de Paschi sotto pena: ancho il decto di XXIII di novembre considerando essi XXIII uficiali che alcuni forse si sforzerebbero di piacto e di nascosto mandare le loro bestie in altri paschi che del comune di Siena, per non pagare al comune di Siena la gabella, providoro e ordinarono che qualunco vorrà passare per lo contado e o vero distrecto di Siena, o vero uscire con bestie e esse bestie mettere in altri paschi come decto è, sia tenuto innanzi che meni o faccia menare tali bestie ad altri paschi dinunptiare al camarlingo de' Paschi lo numero de le bestie le quali vuole mettere in altri paschi, et pagare o vero sufficientemente sicurare al detto camarlingo de' Paschi di pagare la decta kabella, altrimenti se no' dinumptiasse come decto è paghi la detta kabella doppia. El decto camerlingo riceve le ricolte in tale caso che esse bestie le riceveranno nel contado di Siena, o vero che paghi ogni cosa che al comune di Siena pagare dovesse per cagione di tali bestie».

¹¹ Ivi, r. LXXXVIII: «chi fida bestie in suoi paschi le dinunzi al camarlingo de' Paschi: ancho providono che qualunque persona o luogo o università fiderà alcune bestie sopra i suoi propri paschi, sia tenuto il tale signore de' paschi dinunptiare al camerlingo de' Paschi del comune di Siena le tali bestie fidate infra uno mese dal di di tale fidazione, pena cento libre per ciaschuna fioccha di bestie non dinumptiate».

¹² ASSI, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 198, c. 105v, 14 febbraio 1398 (1399): «con ciò sia cosa che ne tempi che si scrivono le bestie a erbatico di verno e ancho di state e simile

[15] Item conciosia cosa che alcuna comunità o signori racomandati, censuali o distrectuali del comune di Siena per pacti che àno mandino le loro bestie a pasturare fuore de' paschi del comune di Siena et più tosto vogliono dare utile e guadagno agli stranieri che a' nostri et nelle cose che llo'bisognano da poi recorrono che da' nostri sieno sovenuti, non avendo riguardo a quello che fanno, providero e savi predetti che qualunque de' detti nominati, mandasse le dette loro bestie a pasturare fuore de' paschi del comune di Siena, non possi né debba trare né fare trarre del contado di Siena grano per niuno modo per bisogno che avesse, et che né per offitiali di biado né per altro lo possa essere data alcuna licentia sotto alcuno quesito colore o per niuno altro modo, pena a essi che la detta licentia concedesse fiorini cento d'oro né ancho avere sale in Grosseto per meno di soldi quaranta lo staio.

[16] Item considerato che paschi del comune so' accresciuti in mettere a dogana nove paschi nuovamente acquistati et non sia necessario fare spesa et comprare bandite, providero et ordinario e savi predetti che per inanzi non si debba per niuno offitiale de' paschi comprare nominatamente le bandite infrascripte cioè la bandita di Monteano, la bandita di Magliano et la bandita di Pereta, le quali da qui adietro si compravano per lo comune da esse comunità, con questo inteso che la comunità di Magliano sia tenuta et debba dare il transito per la lor bandita al bestiame che volesse passare verso l'Albigna et sia tenuta alargare il detto transito overo strada dal Sanctarello braccia trecento di larghezza tanto quanto tiene et dura la loro bandita adicтура, la quale strada gli offitiali de' paschi sieno tenuti fare segniare sì che evidentemente si vegga, et che niuno vergario, pastore o altra qualunque persona pasasse con bestiame, possa né debba passare e detti termini, sotto quella pena che ne va del rompare l'altre bandite.

[17] Item volendo e detti savi provvedere che abbondanza et fertilità sia nel contado et che venga voglia di fare massaritia a ogni persona, providero et

a pedaggio o altro modo del quale si de fare pagamento al comune molti per vantaggiare dichano esser le bestie d'altri che non si trova esser la verità e per questo el comune ne riceva gravi danni però che infine quegli di chui so le bestie non pagano e simile quegli in chui sono scripte providero e che qualunque persona farà scrivere le bestie altro che a colui di chui sono e che ragionevolmente de paghare per esse sia tenuto pagare el doppio di quello che pagarebbe dicendo la verità, del quale per gli ufficiali che sonno e saranno per li tempi niente si possa levare per alchuno modo a la pena di pagare di loro proprio. Et per simile modo qualunque avesse bestie scripte e dicesse non essere state sue e poi si trovasse el contrario paghi el doppio di quello si die pagare secondo gl'ordini de la dogana del quale niente si possa scemare sotto la pena e modi di sopra dichiarati».

ordinario che sia lecito a ogni cittadino et contadino che volesse fare lavoriera in nessuna parte del nostro contado potere condurre et menare buoi et bufali domati per lavorare in ogni parte del contado di Siena senza pagare alcun pasco o pedaggio¹³.

[18] Item providero et ordinario e savi predetti che il camarlingo et officiali de' paschi del comune | c. 7v | di Siena che per li tempi saranno possano fidare tutti quelli che volessero venire a condurre o fare condurre ne' paschi del comune a pasciare ogni bestiame di qual conditione si sia sicondo il costume et modi usati sicondo l'altre fide non diminuendo e pregi già ordinati, intendendosi che la fida si faccia dal detto comune di Siena per l'erba et paschi et ancho da' cittadini subditi, censuali et racomandati et gente d'arme d'esso comune et da esso comune di Siena solamente et altrimenti no, possano anchora fidare le persone de' pastori et conductori del detto bestiame et tutte quelle cose fare intorno acciò che a detti camarlingo et officiali parrà convenirsi excepto che non possano fidare alcuni che avessero bando di comune o debito con singolari persone¹⁴.

[19] Item providero et ordinario che ogni membro de' pastori della detta vergaria che fidaranno o condurranno loro bestie ne' detti paschi, possano et alloro sia lecito tenere una taverna per ogni membro in ne detti paschi del comune et fare vendare pane, vino et carne come sarà di loro piacere senza pagare alcuna cabella sicondo il costume et modo usato, et ancho i detti tavernieri possano cavare et fare cavare di tutte le terre del contado di Siena pane et carne senza pagare alcuna cabella come detto è¹⁵.

[20] Item providero et ordinario e savi predecti che i detti vergari et pastori possano trarre pane, vino, carne cruda et cotta, cascio et ogni altra cosa alloro bisognevole per la vita vestire et governo loro et delle bestie dalla città et di tutte le terre del contado senza pagare alcuna cabella per alcuno modo.

[21] Item providero et ordinario che qualunque forestiere el quale avesse fidato ne' paschi del comune alcuna quantità di bestie possa et allui sia licito, pagato

¹³ ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 152, cc. 31v-32r, 20 giugno 1353: «die XX iunii lecta fuit prius petitio in presentia dominorum Novem ordinatum et executum et deliberatum solempniter quod dicta petitio ponatur consilium campane generale et ac conditione premissis quod omnis bos domatus qui deinceps ibunt in partibus maritime pro pacurando in dictos paschuis solvat X solidorum exceptis bovis qui faciunt laboreria».

¹⁴ Precedenti normativi: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 152, cc. 31v-32r, 20 giugno 1353; 197, cc. 13r, 29 agosto 1391.

¹⁵ Precedente normativo: A. LISINI, *Provvedimenti economici cit.*, r. CV.

il detto pascho, ritrarre et condurre le dette sue bestie co' i loro allievi per qualunque luogo et via come sarà di suo piacere et simile possa portare et condurre lane, pelli, cascio et ogni altra cosa loro senza pagare alcune cabella. [22] Item perché indarno si porrebbero officiali sopra paschi se le cose provedute per loro utilmente et comodamente si potessero dispregiare o avere a negligenza, avendo consideratione che i vergari et pastori sotto posti alla giurisditione d'essi officiali, per una loro lunga consuetudine, e loro costumi so' simili a quelli delle bestie e quali per niuna ragione se non per paura di pene con dovuti termini et freni si governarebbero, providero e savi predicti che 'l camarlingo et offitiali de' paschi che per li tempi saranno, abbino balia, autorità et giurisditione in tutte quelle cose che disposto non è per lo presente statuto potere ogni deliquente condannare di fatto per ciascuna volta per infino alla quantità di lire venticinque così vergari come pastori, guardiani di bestie et mercanti di bestie ovvero vulgarmente detti bestiali et officiali sergenti e balestri de' decti officiali | c. 8r | così cittadini come contadini et altri qualunque, avuta consideratione della qualità et quantità del delicto et conditione delle persone, le quali lire venticinque o quello che pagare facessero da ine in giù debbano fare pagare nelle mani del Camarlingo de' paschi del comune di Siena et che delle sententie et condannagioni d'essi officiali per niuno modo appellare non si possa et di nullità opponare o avere rifugio a niuno altro offitiale et simile autorità abbino contro de' carnaiuoli delle città et massa¹⁶.

¹⁶ ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 157, cc. 35r-35v, 30 marzo 1356: «quia frustra officialia super paschuis ponerentur si per eos provisiva utiliter et mandata prudenter impune possent negligi et contempui precipue in considerationem deducto quod virgari et pastores supponiti dictioni officialium predictorum ex contagio longe consuetudo formant similes bestiis mores suos quos nulla ratione nisi metu pene frenis debitis regularent. Ideoque si videtur dicto consilio quod officialia super paschuis deputati tam presentes quam qui pro tempore fuerunt habeant potestatem et iurisdictionem condemnandi et etiam multandi summarie ac de facto usque in quantitate XXV libre denariorum pro quolibet delinquentes et qualibus vice habita consideratione qualitatis et quantitatis delicti et conditione personarum in omnes et singulos virgarios pastores custodes bestiarum et mercatores bestiarum seu vulgariter dictos bestiales et officialia sergentes et ministros dictorum officialium de quibuscumque excessibus et delictis et dannis datis tam comuni senarum quod alii comitati quam singulari persone vel personis tempore presentis offitii presentim officialia super paschuis et insuper pro delictis excessibus et dannis datis que micterentur vel darentur in posterum et dicte condemnationi et multe dentur et solvantur et dari et solvi debeant camerario kabelle pro comuni senarum recipiente qui camerarius solutionem cau-

[23] Item providero e savi predetti acciò che si tolga via ogni scandalo che nascere potesse in nella detta vergaria che 'l Camarlingo et offitiali de' paschi che per li tempi saranno d'ogni et ciascuna questione che fusse tra detti vergari pastori et altri qualunque alla loro giurisdictione subiecti et ancho di questione di confini de paschi da una Comunità et un'altra per qualunque modo o via appartenente a essa vergaria o comunitadi siano giudici competenti cognoscitori et definatori di tali liti, o questioni et possano giudicare et sententiarie sommariamente et di piano senza strepito et figura di giuidicio et solennità di ragione non observate et ad esse sententie appellare non si possa per niuno modo¹⁷.

[24] Item perché per lo passato non s'è posto ordine ne danni et guasti che si fanno per quelli che conducono loro bestie i ne' paschi del comune in tagliare le selve et boschi senza avere niuno riguardo et non essendovi pena poco curano, providero et ordinario e savi predetti che niuno fidato né vergario né pastore né altri di qualunque conditione si sia possa né debba tagliare suvere, cerri, querci, farnie o niuno altro arbolio che ghiande meni o faccia, dal pedone, pena lire diece per ciascuno et ciascuna volta da pagarsi di fatto al Camarlingo de' paschi del comuno di Siena, ma possano et alloro sia licito per fare fuoco per loro bisogni et frascha per loro bestiame diramare d'intorno e detti arboli et lassare quello di mezo sotto a pena già ordinata¹⁸.

sarum mictat ad intratam et de ipsis teneatur reddere rationem et condam possint condemnare ad restituere danni illati tam comuni quam singularibus personis. Et per predicta non derogetur nec preiudicetur iurisdictionem alicuius officialis comunis senarum presentis vel futuris sed remaneat semper salva. Et quod a summaris condemnationes et multas dicatorum officialium appellari non possit nec de nullitate opponi inde haberi aliquid refugium vel recursus non obstantibus alicquid statutum ordinamenta provisiones et reformationes comunis senarum in Dei nomine consulatur».

¹⁷ Precedenti normativi: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 195, c. 66v, 12 aprile 1386; *Statuti di Siena*, 39, c. 3v, 11 gennaio 1411 (1412).

¹⁸ ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 175, cc. 58v-59r, 17 dicembre 1366: «quia silve comunis senarum in partibus Mariptime situate multum conferunt ipsis Mariptime pascuis et pastoribus et si inciderentur bestie non mictentur in Mariptimam ad vernandum, quod esset dampnum infinitum totius comuni senarum. Igitur si dicto consilio et consiliariis dicti consilii videtur et placet providere et iuridice reformare quod nulla persona unicumque sit tam civis senarum quam de comitatu senarum aut aliunde cuiuscumque conditione existat audeat vel presumat incidere aliqua arborem hoc est stipitem alicuius lignaminis vel arboris fructiferis vel non fructiferis quod esset in silva Sancti Donati, in silva Marsilliani, Montorsarii, Boccheggiani, que silve sunt comunis senarum vel que essent in aliqua silva comunis senarum situata in Mariptima sub pena centum libre denariorum senarum pro quolibet contrafaciente

[25] Item perché pastori bestiali et altri àno pocho riguardo in non fare de' danni ne' grani et biadi perché per lo passato àno costumato di dire che so' fidati et de' danni che si fanno dicono non dovere pagare pena niuna, ma mendare il danno il quale si debba fare stimare per gli offitiali de' paschi, donde scade che di rado se ne stima niuno et se pur si fa, si fa in tempo che non si può vedere né conoscere il dicto danno et a questo modo mai chi riceve il danno non è sodisfacto né di tucto né di parte, et però volendo obviare alle dette cose et che per inanzi de' danni non si facciano et ponarvi debite pene, providero et ordinaro e savi predicti che niuna persona di qual condictione si sia dia danno chon alcune bestie in grano et altri biadi sotto sodisfacimento de le quantità qui di sotto dichiarate quali dare et pagare si abbino a quello che 'l danno avesse avuto per sodisfacimento d'esso danno et a provare tale danno denunciato et accusato basti il detto di due testimoni col giuramento loro, con questo inteso che dove cioè non fusse modo honorevole che le quantità date non sodisfacessero a tal danno allora et in quel caso s'intenda | c. 8v | essere rimesso nel Camarlingo et offitiali de' paschi et ciò che per loro sarà dichiarato s'intendi pienamente ad executione, et che detti Camarlingo et offitiali prima che le bestie si partino, siano tenuti a far sodisfacto tali mende di tali danni, le quali quantità che di sopra si fa mentione sono queste per ciascuna bestia.

Bestie pecorine, caprine o becchine per uno soldi due

Bestie porcine l'una soldi cinque

Bestie vaccine l'una soldi cinque

Bestie bufaline o cavalline l'una soldi diece¹⁹.

et quolibet vice et pro quolibet stipite inciso in quam incidant ipso facto comuni senarum. Et quam penam domini executores kabelle et ofitialis dicte kabelle sub eadem pena auferre teneantur a quolibet in contrarius faciente. Et sub eadem pena constituere in qualibet terra Mariptime quattuor custodes secretos quorum et cuiuslibet eorum relationi credatur et habeatur pro plena probatione. Et nichil quolibet alius possit eique liceat denumptiare et accusare et omnium accusantium et denumptiatium nomina teneantur secreta. Et habeat quibus ex huiusmodi accusationibus denumptiatibus et etiam ex custodibus predictis quartam partem huiusmodi condam exacte. Et etiam ad maiorem cautelam teneantur vicarii dictarum contratarum de predictis inquirere et de predictis quoscumque repertos culpabiles referre ut predictur punendos. Non preiudicando aliis statutis et ordinamentis de arsurā et incisione non fiendis in silvis. Et non obstante in predictis vel aliquo predictorum disponente. In Dei nomine consulatur». Precedente normativo: A. LISINI, *Provvedimenti economici* cit., r. XCVI.

¹⁹ Precedenti normativi: ASSI, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 192, c. 7r, 13 agosto 1382; 193, c. 7v, 23 luglio 1383; 193, c. 27v, 11 ottobre 1383.

[26] Item providero et ordinario considerato che 'l tombolo pare un giardino che niuna persona di qual condictione si sia possa in esso tombolo tagliare alcuno legname di niuna ragione senza licenza del Camarlingo et officiali de' paschi, sotto pena di lire diece per ciascuno et ciascuna volta, ma possano tagliare in quello di Monteano et di Montorgiali, pagando chi traesse con bestia da soma soldi vinti per mese et per ogni carrata soldi diece per nome di cabella avendo pulitia da' detti Camarlengo et officiali²⁰.

[27] Item providero et ordinario che qualunque trarrà del contado di Siena alcuna quantità d'olio sia tenuto pagare al Camarlingo o suo mandato soldi sei per ciascuno stato et ciascuna volta così per nome di passo come di tracta et di cabella et al detto offitio de' paschi s'intendi appartenere et non ad altri, non obstante qualunque condictione.

[28] Item providero et ordinario e savi predicti che qualunque persona vorrà ucellare alle colombe nelle parti di Maremma paghi per cabella al Camarlingo de' paschi o suo mandato lire cinque di denari et siali dapoi licito ucellare tucto il verno²¹.

[29] Item providero e savi predicti che niuna persona di qual condictione si sia, così cittadino come contadino o forestiere, possa dare danno in alcuna bandita et paschi altrui fuore di quelli del Comune sotto pena di emendare tal danno facto, el quale el Camarlengo et officiali de' paschi o loro mandato sieno tenuti fare stimare così facti danni, et così stimati sieno tenuti et debbano prima che le decte bestie che 'l danno avessero dato si partino di Maremma, fare restituire e detti danni a chi l'avesse riceuti²².

[30] Item providero et ordinario che qualunque cittadino, contadino o comunità del contado di Siena vendesse alcuno pasco che fusse nelle parti di maremma sia tenuto et debba pagare al Camarlingo de paschi del comune di Siena per nome di cabella a ragione di cinque per centonario et similmente si fidassero alcune quantità di bestie siano tenuti pagare per rata come tracta alla detta ragione²³.

²⁰ Precedente normativo: A. LISINI, *Provvedimenti economici cit.*, r. XCVI.

²¹ Ivi, r. CIX: «ancho providoro ch'el camarlingo de' Paschi sia tenuto ciaschuno anno vendere l'uccellagioni di Maremma per lo maggior prezzo ch'esso puote, e ogni prezzo, o vero frutto d'esse ucellagioni, ponere ad entrata; e se uccelli ne ricevesse, essi vendere e ponere il prezzo a entrata del comune di Siena, pena cento fiorini d'oro al decto camarlingo se contrafacesse».

²² Precedente normativo: ASSI, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 193, c. 27v, 11 ottobre 1383.

²³ A. LISINI, *Provvedimenti economici cit.*, r. CXVII: «chi vende suoi paschi altrui che al comu-

[31] Item conciosiacosa che più bandite sieno state date ad alcuni comuni per pascere loro bestie et tali comunità le vendino contra l'intenzione et volontà di coloro che gli concederono | c. 9r | et però providero e savi preducti che tali comunità che vendono tali bandite sieno tenute pagare la metà di quello che tali bandite si vendessero al Camarlingo de' paschi del comune di Siena, et simile sieno tenuti pagare la metà di quello che fidassero in ne le dette bandite che so' in Maremma così di là del fiume come di qua, non intendendosi questo per le bestie della terra dove le loro proprie esse comunità fidassero, ma per quelle che venissero fuore dal territorio di tal terra dove è tal bandita con questo inteso che fra uno mese sieno tenuti dinuntiare le bestie che fidate vi fussero, overo se vendita fusse dove che non sia del comune di Siena tucto²⁴.

ne di Siena paghi cinque per cento di quello che riceverà: anco, a dì X di dicembre, considerando essi XXIII ufficiali che li cittadini di Siena pagano le gabelle al comune di Siena de le pigioni e ficti, li quali e le quali ricevono de' loro beni, et coloro che vendono li loro paschi, di tali rendite non pagano alcuna cosa: pertanto providero, acciò che l'entrata crescha, che qualuncho venderà nel tempo avvenire suoi paschi o suo pascho ad altrui che al comune di Siena, paghi e paghar sia tenuto ciaschuno anno al camarlingo de' Paschi del comune di Siena, per esso comune ricevendo, ciaschuno anno cinque per ogni centinaio di tucto quello che per prezzo di tale pascho riceverà nel decto anno». ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 198, c. 22r, 3 agosto 1396: «pascua vendentes solvant V pro centum. Sexta continet quod quicumque vendiderit aliqua pascua teneatur solvere comuni senarum nomine cabelle quinque pro centenario infrascriptam mensem camerario pascuorum sub illis penis que ponuntur ex forma statuti senarum illis qui non solvit cabellas contractuum». ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 205, cc. 37v, 38v, 39r, 16 settembre 1411: «Vndentes paschua comunis solvat quique por C. Item con ciò sia chosa che d'ogni cosa la quale perviene alle mani d'ogni cittadino si paghi qualche cabella, et chi vende e paschi none paghi niuna chabella providdero che qualunque da ora inançi venderà pascho a comune o assingulare persona così a forestiere come a cittadino paghi per nome di cabella fiorini cinque per centonaio. Et che gli ufficiali de paschi sieno tenuti a rischuoargli al tempo loro a la pena di fiorini vincti per uno tutti, et che 'l podestà che sarà per gli tempi sia tenuto a rischuoare la detta condannagione et abbine el terço. Et dove nogli rischotesse caggia in pena lui di fiorini ciquanta. Et che lo scriptore di Biccherna gli debbi porre a suo ragione. E non di meno sieno tenuti tagli venditori a pagare la detta cabella».

²⁴ A. LISINI, *Provvedimenti economici* cit., r. CVII: «ch'el comune di Siena abbia la metà de le bandite che si vendono: ancho, concio sia cosa, a certi comuni siano date decte bandite per far pasturare le loro bestie; e tali comuni vendono esse bandite, contra l'attentione di coloro che le concederono; providero adomqua ch'el comune di Siena abbia la metà del prezzo di quelle bandite che si venderanno, e similmente de le vendute: le quali vendite facte, cioè: s'intenda per lo presente anno o vero e per lo tempo avvenire sicchè 'l comune di Siena abbia la decta metade per l'anno presente e per li anni avvenire, di tal prezzo». Si veda anche

[32] Item providero e savi predecti che niuno Camarlingho, scriptore, passagiere o altra qualunque persona possa per veruno modo tollare alcuno denaio d'alcuna pulitia che si facesse per tracta d'alcuna bestia la quale fusse conceduta di trarre per i grascieri del comune di Siena sotto pena di fiorini cento d'oro per ciscuno et ciascuna volta che contra facesse et d'essere privato dell'offitio²⁵.

[33] Item conciosiacosa che ne' tempi passati si sia costumato che a chi à paschi in quello di Siena no li possa vendere senza licentia di quelli de' paschi, et alle volte penano avere tanto la licentia che no lli possono vendere, di che ricevano grandi danni, ad obviare alle predette cose providero et ordinario che sia licito a ogni persona, passato tucto il mese di settembre, vendare ogni suo pascho che avesse a chi gli piacerà senza alcuna pena, si veramente che prima l'abbi notificato a' detti offitiali, quindici di prima, se gli vogliono o no²⁶.

[34] Item providero e savi predecti che 'l Camarlingho et offitiali de' paschi che per li tempi saranno, possano spendare così in comprare paschi usati, bandite, et in fare calle et altre cose bisognievoli et appartenenti all'offitio loro

un provvedimento di segno opposto, più recente: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 205, cc. 37v, 38v, 39r, 16 settembre 1411: «Comunia vendentia bandita solvant medietate pretii comunis senarum. Item con ciò sia chosa che per molti comuni sono state domandate bandite al nostro comune allegando che n'anno bisogno per loro bestie et poi le vendino providero et ordinario che qualunque comunità venderà niuna bandita per niuno modo paghi al comune di Siena la metà di tagli denarii, si veramente che tucte le terre che sono poste di là dal fiume sieno absentì di tali cabella per tempo di cinque anni. Et questo fanno per gli infiniti danni che anno avuti per le guerre passate et anno».

²⁵ ASSi, *Statuti di Siena*, 39, cc. 41v-43r, 12 maggio 1416: «Non si possa tollare denaro per la ritornata del bestiame o per tracta conceduta cioè per la pulizia. Item providero et ordinario che niuno camerario scriptore passagiere o altra qualunque persona possa per veruno modo tollare alcuno denaro d'alchuna pulizia che facessero per tracta d'alchuno bestiame quando si partano et tornano a casa loro overo per tracta d'alchuna bestia la quale fusse conceduta di trarre per gli grascieri del comuno di Siena sotto pena di fiorini Cento d'oro per ciaschuno et ciaschuna volta che contrafacesse et dessere privato dell'officio».

²⁶ *Ibid.*: «Ciaschuno possa vendere suoi paschi passato il mese di settembre notificato prima XV di innanzi li venda a quelli de paschi. Item con ciò sia cosa che sia proveduto che qualunque persona a paschi in quello di Siena non gli possa vendere senza licentia di quelli de paschi et a le volte pugnano avere tanto licentia che non gli possano vendere di che ne ricevano già del danno, ad obviare a le predette cose providero et ordinario che sia licito ad ogni persona passato tucto el mese di settembre vendere ogni suo pascho che avesse a chi le piacerà senza alchuna pena si veramente che l'abbi notificato a detti offitiali quindici di prima se gli vogliono o no». Precedente normativo: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 203, cc. 84v-85r, 11 aprile 1408.

per infino alla quantità di fiorini cento d'oro et non più come fu ordinato per li primi vintiquattro nel MCCCCXI²⁷.

[35] Item providero et ordinario che neuno che sarà degli offitiali de Paschi, per li tempi avenire possa durante loro uffitio o poi per neuno modo per lo contado, distrecto et iurisdictione di Siena andare a riscuotare denari del decto loro offitio sotto pena di fiorini cento d'oro per ciascuno et ciascuna volta che fusse fatto, accioché chi è offitiale non diventi bargello et le riscossioni si faccino con debito costume et discretione²⁸.

[36] Item perché in tempi passati per lo comune di Siena so' state concesute gratie et exactioni allo Spedale sancte Marie, comunità et singolari persone della città et contado di Siena acciò che tali con ragione non s'abbino a lamentare, providero et ordinario che niuno capitolo del presente volume abbia preiudicare et danneggiare a niuna exentione o gratia per lo passato facta a lo Spedale, comunità o singolari persone per niuno modo ma s'oservino come costumato et che tutte per partita si debbano scrivere et mettere nel presente volume²⁹.

²⁷ ASSi, *Statuti di Siena*, 39, cc. 12r-13r, 25 gennaio 1411 (1412): «Et possino e detti citradini per lo governo de le dette rendite spendare così in comprare paschi o bandite come in qualunque altra cosa si sia in tutto Septecento fiorini denari che viene a essere circa a due terzi di quello che se usato di spendare et questa quantità lo debba essere admissa et acceptata per lo comune di Siena ma se più spendessero paghino de loro proprii».

²⁸ Precedenti normativi: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 208, cc. 49v-50r, 14 dicembre 1417; *Statuti di Siena*, 41, cc. 122v-123r, 12 febbraio 1416 (1417); *Consiglio generale, Deliberazioni*, 206, c. 5v, 13 aprile 1413; 207, c. 12v, 16 aprile 1415; 207, c. 172v, 29 aprile 1416; 208, cc. 17r-17v, 20 giugno 1417; 208, c. 72r, 23 marzo 1417 (1418); 208, c. 148r, 20 febbraio 1418 (1419); 209, c. 208r, 24 aprile 1422.

²⁹ ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 168, cc. 19v-20r, 1 ottobre 1361: «Coram vobis magnificis et potentibus viris dominis priori duodecim et ipsis duodecim gubernatoris et defensoribus rei publice comunis et populi civitatis senarum et capitano populi et vexillifero iustitie civitatis eiusdem pro parte devotorum filiorum vestrorum rectoris et fratrum hospitale oportet procurare habere et tenere bestias grossas et minutas pro fulciendis poderibus dicti hospitalis ut ex eis fructus percipe possint per elemosinis faciendis pauperibus et infirmis. Et quod ipsum hospitale non habet paschua vel pasturas sufficientes dictis bestiis quare vestre laudabile magnificentie humiliter supplicatur quod placeat et dignamini loco elemosine et caritatis per vos et opportuna consilia stantiare et reformare quod bestie dicti vestri hospitalis sancte marie videlicet bestia minute usque ad quantitatem mille et bestie grosse usque ad centum et non ultra possint in paschuis et pasturis comunis senarum intrare stare et pascere sicut faciunt alie bestie in dictis paschuis existentes. Et

[37] Item conciosiacosa che sia a gran vergogna di comune et di tutto il reggimento che si da la rendita del comune a chi ne toccha quattrocento et a chi cinquecento fiorini | c. 9v | la qual cosa è pure abominevole et però a tollare via tanta infamia, providero che neuna persona che sarà tracta o deputata all'ofitio de' paschi, possa avere d'utilità dal detto offitio più che cento fiorini per uno et ciscuno anno et se le rendite fructassero più oltra alla detta quantità abbino a ragione di quindici per cento per tucto il corpo de' detti officiali et l'avanzo sia del comune di Siena come fu ordinato per li vintiquattro³⁰.

[38] Item providero che detti Camarlingho et officiali de' paschi non possino ad alcuna persona rilaxare overo donare cosa che al comune di Siena si dovesse pagare per alcuno modo o per l'avenire pagarsi dovessero delle bestie che si mandano a pasturare né diminuire del numero delle bestie overo pregi che pagare dovessero sotto pena di fiorini cento d'oro così al Camarlingo e agli officiali che contrafacesse da aplicarsi al comune di Siena³¹.

hoc impune et sine aliqua solutione per ipsum vestrum hospitale ideo facienda. Et quod dicte bestie dicti vestri hospitalis possint duci et ire ad dicta pascua et pasturas et redire ex inde sine aliqua solutione pedagii vel kabelle. Omnipotens Deus et eius gloriosa et pia matris Virgo Maria vos omnibus bonorum offitiorum elimosinarum ac indulgentiarum dicti vestri hospitalis facient esse participes et vos et vestrum bonum regimi et statum augeant et observen».

³⁰ ASSi, *Statuti di Siena*, 39, cc. 41v-43r, 12 maggio 1416: «Non si possa guadagnare più che fiorini C in uno anno per qualunque deputato sopra le cabelle et rendite et da inde in sù a fiorini XV per C. Item con ciò sia cosa che paia molto si chovenevole et gran vergogna di tutto el reggimento che si dica che le rendite del comuno si partino et a chi ne toccha quattrocento et a chi cinquecento fiorini per uno la quale cosa è più abominevole ad tollar via tanta infamia la reggimento providdero et ordinaro che niuna persona la quale sarà tracta al officio de vintiquattro delle cabelle delle porti o paschi con le cabelle del vino o sale o la tracta o ad altro officio de cabella di comuno possa avere d'utilità d'alchuno de detti officii più che Cento fiorini per uno e per ciaschuno anno salvo che se più fiutassero oltre a la detta quantità dai cento fiorini abbino a ragione di quindici per centinaio per tucto el corpo de la detta compagnia et l'avanzo sia del comune di Siena. Et questo capitolo non s'intenda per alchuno che sia stato tracto al presente ad alchuno de detti officii».

³¹ ASSi, *Statuti di Siena*, 41, cc. 122v-123r, 12 febbraio 1416 (1417): «E providdero che decti XVIII cittadini sopra e paschi el camerario e scriptore de paschi non possino ne debbino per alcuno modo rilassare o vero cassare per alchuno modo omper alcuna cagione de libricciuoli dela challa alchuna posta o parte di posta di quantità di bestie poi che in essi sarà scripta non obstante alcuna reformagione overo licentia la quale avessero avuta o per la quale lo fusse conceduto di potere rilassare o vero cassare di decti libricciuoli et se ad questo alcuno contrafacesse el decto delinquente sia tenuto satisfare e pagare al comune di

[39] Item providero et ordinaro che niuno possa essere vergario né da quinci innanzi possa essere electo in vergaio de' paschi del comune di Siena che non sia orriginale cittadino di Siena et che non sappi leggere, o scrivere, pena agli offitiali che l'eleggessero fiorini cento d'oro da pagarsi al Camarlingho di Biccherna et lire cento chi accettasse da pagarsi al detto Camarlingho ricevendo per lo comune di Siena et fidato al reggimento³².

[40] Item providero che gli uffitiali cittadini de' paschi del comune di Siena le liti che fussero state precncipiate al tempo de' loro antecessori qualunque fussero state et non fussero state spacciate et difinite sieno tenuti et debbano spacciare al tempo loro sotto pena di fiorini cento d'oro et in ciò abbino piena autorità come in quelle che alloro tempo l'è permesso per forma de presenti statuti³³.

[41] Item conciosia cosa che molti cittadini et contadini per fuggire la spesa de' paschi del comune di Siena fanno con certi che àno franchigie et bandite nelle loro terre certe scripte o carte di soccite le quali so' fictitie et però per riparare a tali danni providero et ordinaro che qualunque persona di qualunque condictione si sia che tali mezarie o soccite fictitiamente facesse o si trovasse facte, sia puniti et condannati così el datore come el ricevitore di tale bestiame in pagare el pasco come se avesse pasciuto ne' paschi del comune di Siena et il quarto più et ancho li sia posto per frodo, et ciascuna persona possa accusare et dinuntiare et abbia la metà della detta pena e 'l suo nome li sia tenuto segreto³⁴.

[42] Item per levare via certi detti e quali dicono che lo scriptore de' paschi s'aduopera e denari del comune, providero et ordinaro che niuno scriptore

Siena di loro proprii denari per ogni quantità che rilassasero o vero cassassero ne modi sopradecti. Et oltre a questo si debbino condemnare per li officiali della dogana del sale per ciaschuna bestia in lire X di denari. Et che a ciascuno sia lecito accusare el decto delinquente et della condennagione dicta abbi la quarta parte. Et che la decta relaxatione o vero cassagione non vaglia ne tenga di ragione per alcuno modo». Si veda anche un provvedimento di segno opposto sullo stesso tema: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 208, cc. 127r-127v, 18 dicembre 1418.

³² Precedente normativo: ASSi, *Statuti di Siena*, 41, cc. 122v-123r, 12 febbraio 1416 (1417).

³³ Precedente normativo: ASSi, *Statuti di Siena*, 39, cc. 12r-13r, 25 gennaio 1411 (1412).

³⁴ Precedente normativo: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 203, cc. 71r-72r, 19 marzo 1407 (1408).

tochi denaio di comune sotto quella pena che ordinata fu per li vintiquattro³⁵. [43] | c. 10r | Item perché alle volte quelli che fidano ne' paschi del comune di Siena et poi so' stati uno tempo ne' detti paschi co' le loro bestie si partono et vanone fuore del contado et iurisdictione in altri paschi che del comune di Siena et possi dire che mettono a rotta tucta la vergaria la qual cosa viene a gran danno di comune et hora più che mai lo' sia habile a potere ritornare i ne paesi loro per altra via, per obviare et torre via ogni inconveniente che potesse avvenire, providero et ordinaro che niuna persona di qualunque conditione si sia che avesse fidate bestie ne' paschi del comune non possa né debba per niuno modo trarre o fare trarre le dette bestie per condurle fuor di quelli del comune di Siena. Non intendendosi per alcuno pasco di cittadino originale contadino o sotto posto, se prima non à pagata l'erba de' detti paschi o veramente sodato et sicurato di pagare al tempo già ordinato nel presente volume et sotto le medesime pene et che per niuno modo quelli che così traessero loro bestiame de detti paschi quantunque avessero pagato o sodato possano né debbano trarre niuna quantità di grano, pane cotto, vino o niuna altra grasscia delle terre del contado et giurisdictione di Siena, pena per ciascuno et ciascuna volta che traesse alcuna delle cose lire cento di denari da pagarsi al Camarlingho de' paschi ricevendo per lo comune di Siena, et simile pena s'intenda per chi vendesse alcuna delle dette cose et ciascuno ne possa essere accusatore et abbi la quarta parte della pena³⁶.

[44] Item, perché la vergaria sta male senza sopra vergaio valente et buono cittadino per utilità del comune cittadini, contadini et simile della vergaria, providero et ordinoro e savi predetti che quando si farà la tracta de XVIII e quali ànno el governo de' paschi, che magnifici Signori, dal dì della extrazione a quindici dì, debbano avere mandato a scontrino nel consiglio del popolo tucti et sei quelli de numero a chui tocha et quello che arà più boci s'intenda rimanere a capo vergario a lo governo della detta vergaria con salario di fiorini centovinti d'oro netti di cabella, di lire quattro per fiorino, el quale salario debba pagare el Camarlingho de' paschi del comune di Siena, che per li tempi sarà, de' denari propri d'esso comune di Siena, et che 'l detto sopra vergario debba tenere due cavagli et uno fameglio. Et facta la calla, stia continuo di là

³⁵ Precedente normativo: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 208, cc. 49v-50r, 14 dicembre 1417.

³⁶ Precedente normativo: ASSi, *Consiglio generale, Deliberazioni*, 204, cc. 86v-88r, 7 aprile 1410.

da' fiume et abbia per sua habitatione la casa de' paschi di Grosseto et di Magliano, et debbe andare al detto offitio per tucto el mese di settembre et starvi per tucto aprile. Et se avvenisse che le dette rendite tornassero a comune che non fussero de' detti diciotto, allora sieno tenuti et debbano e magnifici Signori che per li tempi saranno, insieme co' Gonfalonieri maestri et Quattro officiali de' paschi eleggere ciascuno anno tre cittadini popolari come toccha per monte et mandarli a scontrino nel consiglio del popolo, et quello arà più bocci sia sopra vergario per quello anno con quella autorità che àno gli uffitiali de' paschi in potere conoscere in civili [***] solamente come i' nel presente volume si contiene, et sia tenuto il detto sopra vergario fare osservare le rendite di sopra ordinate sotto la pena di sopra dichiarata et che il detto sopra vergario nel governo della detta dogana gli sia prestato aiuto et pacie | c. IOv | et obedientia da' cittadini, contadini, subditi et genere d'arme come a tutti gli officiali de' paschi et costumato s'è per lo passato, inteso però che gli uffitiali de' paschi sieno sempre superiori et se alcuno si lamentasse de' facti suoi ne sieno veri giudici et conoscitori con pieno offitio et podestà, et più salario né premio non possa avere né ricevere oltre a centovinti fiorini d'oro alla pena di fiorini cento d'oro et di essere privato dell'offitio³⁷.

[45] Item providero che qualunque de' detti officiali de' paschi andasse fuore per lo contado o distrecto di Siena non possa menare seco altro che due cavagli per lo detto offitio exercitare et abbi per salario ciascuno di soldi vinticinque netti per ciascuno cavallo et non più: si veramente che l'andata et tornata sia scripta nel liro di concestoro dell'andate et altrimenti non possa essere pagato et questo non s'intenda per lo sopra vergario del quale di sopra è proveduto³⁸.

[46] Item conciosiacosa che molte bestie vacine sieno scripte prima ala calla su paschi del comune di Siena siché di tali bestie scripte in sul mercato di Siena si vengano a vendere per macellare o tutte o parte, providero et ordinaro che avessero tali bestie vendute non siano tenuti pagare alcuno erbatico ma sieno tenuti farle scrivere al Carmelingho de' paschi come sieno vendute in sul detto mercato acciò che questione non nascha nelle scripte a calla.

Ego Galganus Finucci et cetera.

³⁷ Precedenti normativi: ASSi, *Statuti di Siena*, 39, cc. 41v-43r, 12 maggio 1416; 41, cc. 122v-123r, 12 febbraio 1416 (1417).

³⁸ Precedente normativo: A. LISINI, *Provvedimenti economici cit.*, r. CII.

INTRODUZIONE ALL'EDIZIONE DEGLI STATUTI DEL 1572

DESCRIZIONE DEL CODICE

Siena, Archivio di Stato, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, cc. 1r-25v, 29 luglio 1572. Codice membranaceo, in folio, di 187 carte di cui 27 bianche, legate in asse, con guardie pergamenee e una coperta in pelle con cornice interna ed esterna a motivi floreali impressi e cinque borchiette in corrispondenza degli angoli e del centro. Il codice, perfettamente conservato, è stato scritto dalla stessa mano, con i titoli delle rubriche in rosso: è la copia di un codice più antico, fatta redigere nel 1768 da Filippo Donati, sotto-cancelliere del Direttore dell'Appalto Generale delle rendite del Dipartimento di Siena Giovanni Girolamo Novellucci di Prato, come dichiarato in apertura del volume alla carta 2r. Contiene le rubriche riguardanti la Dogana dei Paschi inserite nello Statuto della Repubblica di Siena del 1545 – «STATUTA REIPUBLICAE SENENSIS in Prima Distinctione contenta nempè Capitula ex eis depromta tantum super Pascuis seu Statuta Vetera Pascuorum» (carte 13r-26r) –, cui seguono gli «STATUTI NUOVI ED ORDINI DELL'OFFIZIO DE PASCHI E DOGANA DELLA CITTÀ E STATO DI SIENA» del 1572 (carte 81r-104v) – entrambi preceduti dai relativi soggetti, in ordine alfabetico (rispettivamente alle carte 3r-12r e 26r-77v). Ad essi seguono le copie di bandi, ordini e provvedimenti approvati fra il 1572 e il 1774 concernenti la Dogana dei Paschi (carte 104v-264v) e una carta non rilegata, posta fra le carte 12v-13r, scritta con grafia diversa da quella del volume, intitolata «Corti Dogane e Corti a quelle confinanti»¹. Nel margine

¹ Si tratta di un documento simile a quello conservato presso l'Archivio di Stato di

superiore esterno è presente una numerazione delle carte in cifre arabe, tracciata a lapis e di epoca recente, a fianco di una anteriore, sempre in cifre arabe, scritta con lo stesso inchiostro e dalla stessa mano che ha redatto il codice, ma limitata alle due sezioni del 1545 e del 1572-1774 senza successione fra l'una e l'altra sezione. La sezione riservata agli Statuti Nuovi del 1572 ha una consistenza di 25 carte compreso la pagina con il titolo iniziale (c. 1r), della dimensione media di 310x230 mm. Ogni carta ha uno specchio di scrittura organizzato su un'unica colonna di circa 241x202 mm per un massimo di 24 linee di scrittura. Lungo i margini della colonna di ciascuna pagina il copista ha redatto, all'esterno, le note con i contenuti di ciascun capitolo e, all'interno, i passaggi di carta del manoscritto matrice, introdotti da un * e dalla dicitura «a folio» seguita da un numero arabo (Figura 2). Il manoscritto matrice, conservato nell'archivio della Dogana dei Paschi, venne probabilmente copiato, come prassi, per il cattivo stato di conservazione. Gli Statuti Nuovi sono il risultato dell'ampliamento, integrazione e riscrittura degli statuti del 1419 e del 1545, e furono approvati da Tommaso de' Medici cancelliere del Magistrato dei Paschi il 29 luglio del 1572.

CRITERI DI EDIZIONE

Si propone la trascrizione degli Statuti Nuovi della Dogana dei Paschi del 1572 nella copia redatta nel 1768. Si tratta della più recente delle tre copie conservate presso l'Archivio di Stato di Siena e della prima (n. 2) in ordine di collocazione all'interno della serie archivistica del fondo *Dogana dei Paschi*. Delle altre due copie, quella indicata al numero 3 della serie risale al 1745 e contiene provvedimenti fino al 1710, mentre la numero 4 è senza data ma è riferibile, osservando la grafia, ad un periodo fra il XVII e gli inizi del XVIII secolo e raccoglie addizioni scritte con grafia differente fino al 1766. Quest'ultima copia potrebbe corrispondere al manoscritto matrice da cui è stata tratta la versione oggetto della presente edizione: la numerazione delle pagine corrisponde a quelle indicate dal copista con * nel codice del 1768, sebbene le note a margine siano in parte differenti. Se fosse così, la collocazione al quarto posto nella serie archivistica potrebbe essere dovuta ad un ritrovamento

Firenze: ASFi, *Finanze*, 748, Fascicolo F: «Nota dimostrativa dell'estensione che ha la Dogana dei Paschi in ciascuna comunità di Maremma», 14 febbraio 1773. Per un'analisi si veda: D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 266, tavola I.

successivo. La scelta di utilizzare in questa edizione il manoscritto più recente rispetta l'ordine di collocazione della serie archivistica – possibile indice della maggiore autorità attribuita a questa copia dai funzionari settecenteschi – e trova conferma negli studi precedenti condotti su questa medesima fonte da Barsanti e Fasano Guarini². Al fine di facilitare futuri confronti, in ogni caso, le pagine corrispondenti nella numerazione originale del manoscritto matrice sono indicate di seguito nell'indice dei capitoli e dei contenuti degli statuti. Per la trascrizione si è scelto di utilizzare, per indicare i passaggi di carta, la numerazione redatta dalla stessa mano che ha composto il codice, qui inserita fra | | e indicante le pagine dalla carta 2r alla carta 25v, corrispondenti alle carte 82r-104v nella numerazione più recente: quest'ultima è inesatta, in quanto fa corrispondere alle carte 16r e 17r il numero 96. Si sono inoltre mantenute le maiuscole e la forma *ij* dove presenti. Le note a piè di pagina riportano le definizioni di alcuni termini specifici presenti nel testo e, ove riscontrato, il riferimento agli eventuali precedenti normativi presenti nello Statuto di Siena del 1545³. I titoli scritti con grafia diversa da quella che ha redatto il testo principale sono stati omissi.

INDICE DEI CAPITOLI

Per utilità del lettore, si fornisce qui di seguito l'indice dei capitoli pubblicati nella presente edizione: il titolo e la numerazione, indicati in corsivo e separati da –, sono quelli scritti con inchiostro rosso nell'intestazione di ciascun capitolo. Seguono, sotto la medesima numerazione, i contenuti delle norme di ciascun capitolo, redatti a margine nel testo dal copista settecentesco.

² Ivi, pp. 24-28, 70; E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel Granducato mediceo* cit., pp. 411-412, 437-441. Le altre copie a disposizione sono in: ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 3, cc. 3r-75r; 4, cc. 1r-24r. Si veda per una descrizione dei codici il repertorio del fondo Dogana dei Paschi a disposizione in ASS.

³ Si veda: *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)* cit.

CAPITOLI E CONTENUTI	N.	CARTA	ORIGINALE
<i>Dell'offizio del Magistrato de Paschi – Cap. I</i>			
Elezione del Magistrato	I	2r	1r
Magistrato quanto deve durare	I	2r	1r
Camerlengo risiede col Magistrato, e rende il suo voto	I	2r	1r
Deliberazioni si ottenghino per quattro voti	I	2r	1r
Dispensa da prendersi per il numero nei casi	I	2r	1r
Giorni di sessione	I	2r	1r
Obblighi del Magistrato. Si mantenghino i Privilegi a Fidati, e se gli concedino i Salvicondotti per li debiti contratti fuora delli Stati	I	2r	1r
Fidati siano provveduti del necessario per il vitto	I	2v	1v
<i>Della Giurisdizione del Magistrato – Cap. II</i>			
Giurisdizione del Magistrato sopra le Cause Civili, e danni dati da Fidati	II	2v	1v
Cittadini, e Sudditi Senesi Fidati sottoposti a Paschi per cause di Bestiami, Bandite ed altre dipendenti da Vergaria, come ancora per li Danni dati	II	2v	1v
Non essendo Fidati, né l'Attore, né il Reo l'Ofizio de Paschi non si può intromettere in Causa, né giudicarvi	II	2v-3r	1v
Gli Officiali sono Giudici competenti di tutte le trasgressioni contro de presenti Statuti, sia, o non sia Fidato il Trasgressore	II	3r	1v
Nelle altre Cause criminali possono procedere sino alla Cattura, e relasciarne la cognizione alli Jusdicenti Criminali	II	3r	1v-2r
Nelle Cause di loro giurisdizione nessun'altro intromettersi si possa sotto pena dell'arbitrio del Governatore, e della nullità degli atti	II	3r	2r
In qualunque Causa Civile, Criminale, o Mista si può procedere con scritti, e senza scritti, e senza prefinizione d'istanza, e dalle Sentenze del Magistrato non si dà Appello, ma solo ricorso al Principe	II	3r	2r
<i>Autorità, et Arbitrio del Magistrato – Cap. III</i>			

Per le trasgressioni non comprese ne presenti Statuti, può il Magistrato condannare i trasgressori sino alla somma di lire 200; e passando detta somma, o volendogli castigare con pena afflittiva debba procedervi la partecipazione, ed approvazione del Signor Governatore	III	3r-3v	2r
Nella somma predetta di lire 200, può il Magistrato condannare i contumaci, ed inobbedienti	III	3v	2r-2v
I Padroni de Bestiami caduti in frodo anno facoltà di potergli ricomprare per quel prezzo, che sarà dichiarato dal Magistrato, quale determinato, che sia non può diminuirsi, senza la grazia del Principe	III	3v	2v
Il Magistrato ha facoltà di prorogare il pagamento delle pene per due mesi in una, o più volte	III	3v	2v
Ha il Magistrato l'autorità che gli viene concessa dalli Statuti, e che gli verrà accordata dal Principe, e dal Governatore	III	3v	2v
<i>Delli Emolumenti de Deputati – Cap. IIII</i>			
Salario delli Deputati	IV	3v-4r	2v
I Deputati partecipano il quarto de Frodi, e delle condanne	IV	4r	2v-3r
Pena s'intende essere quella, che sopravanza soddisfatta la Cassa delle Fide, o Tratte, ed i Creditori per erbe, o altre cose per servizio della Masseria. La metà delle pene si deve al Fisco, un quarto al Magistrato da dividersi tra esso, ed il Camerlengo, ed un quarto da dividersi tra 'l Cancelliere, e l'inventore, quale non essendovi, l'ottavo vada in Cassa	IV	4r	3r
I Deputati del Magistrato devono avere le solite Mance, e Presenti, Bullettini, dritti, e viatici	IV	4r	3r
<i>Camerlengo de Paschi, e suo Offizio – Cap. V</i>			
Elezione del Camerlengo, e suo Salario, ed emolumenti	V	4v	3v
Incombenze del Camerlengo	V	4v	3v
Il Camerlengo ha il voto nelle Deliberazioni del Magistrato e deve andare a Grosseto	V	4v	3v
<i>Dell'Offizio del Cancelliere – Cap. VI</i>			
Elezione del Notaro, o Cancelliere	VI	4v	3v
Salario del Cancelliere, e di lui obblighi	VI	5r	3v-4r
Deve il Cancelliere andare a Grosseto	VI	5r	4r

I denari degli Atti, e Scritture, deve il Cancelliere mettergli in una cassetta serrata a due Chiavi, una delle quali la tenga il Priore del Magistrato, e l'altra il Camerlengo, per consegnarsene al Cancelliere quel tanto, che sarà ordinato, ed il restante porsi ad Entrata del Camerlengo dovendone tener nota il Notaro, e farvi ogni volta sottoscrivere il Camerlengo	VI	5r	4r
<i>Della Mercè degli Atti, e Scritture, che deve, e può ricevere il Cancelliere – Cap. VII</i>			
Tariffa degli Atti	VII	5v	4r-4v
Mercede dovuta al Notaro, allorché sarà fuori della Città ad istanza de Particolari	VII	5v-6r	4v
Per gli Atti non specificati si informi alla Tariffa del Capitano di Giustizia nelle cause Criminali, e nelle Civili, a quella del Giudice ordinario	VII	6r	4v
<i>Delle mance, o vero magaluffi da sodisfarsi al Banditore per la vendita delle Bandite – Cap. VIII</i>			
Mercede dovuta al Banditore per la vendita delle Bandite	VIII	6r	4v
Il Banditore deve dividere per metà la mercede, che esige per la vendita delle Bandite col Garzone, o Tavolaccino dell'Offizio	VIII	6v	5r
<i>Scrittore, e suoi obblighi, et emolumenti – Cap. IX</i>			
Elezione dello Scrittore, di lui salario, ed obbligo	IX	6v	5r
Deve andare a Grosseto con gli altri Ministri	IX	6v	5r
<i>Delle Mance, e Presenti – Cap. X</i>			
Presenti da distribuirsi a Ministri dell'Offizio, e giorni, nei quali deve farsi la distribuzione	X	7r	6r
Ministri, alli quali si distribuiscono i suddetti Presenti	X	7r	6r
<i>Della elezione, ed officio del Fameglio, Cavallari, e Guardie – Cap. XI</i>			
Fameglio, o Donzello dell'Offizio	XI	7r	6v
Salario, ed Emolumenti del Fameglio, o Donzello	XI	7v	6v
Elezione de Cavallari, loro salario, emolumenti, e partecipazioni de Frodi	XI	7v	6v
Mercede per la contatura de Bestiami, che si estraggono con licenza per rimettersi	XI	7v	6v
Mercede per le Stime de Danni dati	XI	7v	6v

Obblighi de Cavallari	XI	7v	6v
Metodo da tenersi nelle Stime de Danni sotto pena della nullità delle medesime	XI	7v	6v-7r
Altri obblighi de Cavallari	XI	7v-8r	7r
I Cavallari, trovando Bestie di più di quelle descritte nella Fida, devono lasciarne poliza in mano del Guardiano, o Vergaro. Alli Cavallari si presti tutta la fede	XI	8r	7r
Guardie senza Salario da eleggersi dal Magistrato, e loro obbligo	XI	8r	7r
Mercede per le Stime de Danni	XI	8r	7r
Partecipazione sopra le trasgressioni di loro invenzione. Nelle Stime osservino il metodo stesso de Cavallari	XI	8r	7r
Guardiole da mettersi dal Magistrato nel tempo della Sbuletatura, loro Salario, e partecipazione de Frodi	XI	8r	7r-7v
Ricorso da farsi al Magistrato da chi sente gravato per le Stime, o denunce de Cavallari, o Guardie	XI	8v	7v
Pene per li Cavallari, e Guardie, che commettessero fraude in pregiudizio della Gran Camera	XI	8v	7v
Pena per li Padroni de Bestiami, e per li Guardiani, che si accordassero con li Cavallari, e Guardie a commetter fraude	XI	8v	7v
<i>Licenza dell'Arme concessa a Fidati – Cap. XII</i>			
I Fidati, e loro Garzoni, possono portare arme non proibita, fuora però delle Città, Castelli, Terre murate, Fiere, e Mercati dello Stato	XII	8v	8r
Pena per chi porta l'arme ne Luoghi vietati. Nelle Calle si diano alli Fidati i Bullettini delle arme	XII	9r	8r
I Fidati lascino l'arme nell'alloggio	XII	9r	8r
<i>Esenzione de Fidati intorno alle Gabelle, e facultà di trarre i loro Bestiami con i frutti – Cap. XIII</i>			
I Fidati possono portare per tutto il Dominio ogni sorta di Grasce, e massarizie per uso proprio, delli loro Garzoni, e Bestiami senza pagamento di Gabelle, come ancora possono estrarre dal Dominio liberamente le loro Bestie fidate, ed i frutti delle medesime. Chi fa incetta di Cacio, Pelli, ed Agnelli, non può estrargli senza licenza, e pagamento di Gabella	XIII	9r	8r-8v

Pena per gl'Incettatori, che estraessero senza licenza, e pagamento di Gabella. Per li Porci ingrassati in questo Dominio, oltre alla Fida, volendosi estrarre, si deve ancora la Tratta	XIII	9v	8v
Tratta de Porci grassi	XIII	9v	8v
I Porci quando s'intenda esser estratti per grassi	XIII	9v	8v
<i>Privilegio di poter legnare – Cap. XIV</i>			
I Fidati posono tagliar macchie nella Dogana, e diramare per uso proprio, e delli loro Bestiami discretamente, e senza pregiudizio della pianta, alberi ghiandiferi, ma non già dal pedone, né alberi domestici sotto pena	XIV	9v	8v-9r
Pena per li contraventori	XIV	9v	9r
Chi dirama con pregiudizio della pianta, è punito ad arbitrio del Magistrato	XIV	10r	9r
<i>A ciascuno sia lecito fare, e vender pane alli Fidati – Cap. XV</i>			
Il Pane può farsi da chiunque per li Fidati ed a medesimi solo liberamente venderli	XV	10r	9r
<i>Quanto tempo possino albergare i Vergari dentro alle Masse – Cap. XVI</i>			
I Vergari possono albergare una sola notte colli loro Bestiami dentro le Masse sotto pena di pagare, oltre l'emenda de danni, ancora le pene	XVI	10r-10v	9v
<i>Delli danni dati dalle Bestie fidate – Cap. XVII</i>			
Per li danni dati dalle Bestie fidate in Luoghi non domestici, e casualmente, si deve solamente l'emenda del danno da liquidarsi dalli Ministri dell'Offizio	XVII	10v	9v
Dando danno in Luoghi domestici, oltre alla emenda del danno, sono sottoposte ancora alle pene secondo gli Statuti de Luoghi, da liquidarsi sempre come sopra	XVII	10v	9v
I Fidati per li danni personali non godono alcun Privilegio	XVII	10v	9v
I Fidati trovati nel danno non recusino di dare il pegno sotto pena arbitraria del Magistrato	XVII	10v	10r
Il pegno levato a Fidati dentro cinque giorni si consegnino all'Offizio, o a qualche Ministro del medesimo	XVII	10v	10r

Le Bestie trovate nel danno col Guardiano non si tolgino sotto pena di perdersi l'emenda del danno e dell'arbitrio del Magistrato	XVII	10v	10r
<i>Cittadini, e Sudditi Senesi in qual luogo, e modo godino il privilegio della Fida – Cap. XVIII</i>			
I Cittadini, e Sudditi Senesi, e loro Pastori, essendo Fidati non godono i privilegj della Fida, se non quando saranno fuora della Corte loro con li proprj Bestiami	XVIII	11r	10r
I Fidati, che abitano nelle Terre della Dogana non godono i privilegj della Fida, se non quando saranno fuora di quella Corte, in cui abitano	XVIII	11r	10r-10v
<i>Quali siano i Luoghi sottoposti alla Dogana – Cap. XIX</i>			
I Fidati, durante la Stagione della Fida, possono tenere le loro Bestie Fidate in qualunque Luogo della Dogana, fuora delle Bandite	XIX	11r-11v	10v
Luoghi, che anno Dogana	XIX	11v	10v
<i>Del modo da tenersi per quelli, che vorranno fidare a Dogana – Cap. XX</i>			
Prima che le Bestie di qualunque sorta s'introduchino nello Stato di Siena deve mostrarsi la Bolletta del Luogo, da cui sono state levate, devono fidarsi, e darsene mallevadore	XX	11v-12r	11r
Le Promesse devono essere del Gran Ducato, e devono obbligarsi, che il Principale pagará la Fida, erbe, e leverà la Bulletta sotto pena del frodo	XX	12r	11r
Le Bestie trovate in Dogana non fidate, sono in frodo, eccettuate quelle aranti di chi vi fa lavoro, e quelle de Terrieri, che terranno nella propria Corte	XX	12r	11r
I Socci devono la Fida per la parte del Soccio non conferente	XX	12r	11r
I Possessori di Beni in Dogana non devono la Fida per le Bestie d'uso, e servizio di detti Beni, purché non siano ad uso di tenda, stando nelle loro Corti, come anco gli Affittuarj de medesimi, e praticando altre Corti devon fidarle sotto pena del frodo	XX	12r	11r-11v
Le Bestie trovate in Dogana di più delle fidate, sino a 10 per 100 sono esenti dal frodo, non già dalla Fida, e da detto numero in su sono in frodo	XX	12r	11v

Le Bestie Pecorine, o Caprine fidate per l'Estate uscendo di Dogana dopo calende di Agosto, non possono rientrarvi se non alla nuova Stagione d'Inverno, facendole contare alle Calle	XX	12v	11v
<i>Altri obblighi de Pastori, e Vergari – Cap. XXI</i>			
I Fidati devono prendere il Sale a Grosseto, o nei Luoghi da deputarsi a soldi tre la libbra sotto le pene	XXI	12v	12r
Il Sale, che si dà a Fidati segli segni nella Fida, e sene faccia memoria gratis	XXI	12v	12r
I Terrieri dello Stato Fidati possono prendere il Sale alle Patrie loro	XXI	12v	12r
I Fidati tutti nell'entrare, ed uscir di Dogana, e del Dominio di Siena, e nel levare la Bolletta osservino l'Ordine della Sbullettatura	XXI	12v	12r
I Vergari Fiorentini osservino gli Ordini, e Bandi pubblicati, e da pubblicarsi	XXI	12v-13r	12r
<i>Infra quanto tempo di Fidati debbono partire – Cap. XXII</i>			
Le Bestie fidate per l'Inverno possono stare in Dogana per tutto l'8 di Maggio, ed essendo forestiere, dieci giorni dopo devono essere fuori del Dominio di Siena, se non le viene prorogato il tempo, e volendovisi ritenere, come forestiere, dopo aver sodisfatto, e levata la Bolletta, devono fidarsi per l'Estate	XXII	13r	12v
Si faccia pubblicare il presente Ordine in Grosseto, e vi si tenga affissato	XXII	13r	12v
<i>Quanto si paghi dalli Senesi e dalli Forestieri per fidare in Dogana – Cap. XXIII</i>			
Tempo della Fida d'Estate, e Tariffa della medesima per li Sudditi Senesi	XXIII	13r-v	12v-13r
Tariffa detta dell'Inverno per li Sudditi Senesi	XXIII	13v	13r
I Forestieri paghino per le Fide le medesime somme, ma in moneta di Dogana	XXIII	13v-14r	13r
Moneta di Dogana	XXIII	14r	13r
<i>Passaggi, e Pedaggio da pagarsi per li Forestieri, et altri – Cap. XXIV</i>			
Per le Bestie forastiere, che passano per lo Stato di Siena, si deve il Pedaggio	XXIV	14r	13v

Il Pedaggio si deve tante volte, quante le Bestie passano per lo Stato	XXIV	14r	13v
I Sudditi Senesi ancora, come i Forastieri, non essendo Fidati a Dogana, e mandando le loro Bestie da una Corte, all'altra non Dogana, devono il Pedaggio	XXIV	14r	13v
Il Pedaggio si deve tante volte, quante si condurranno le Bestie da una Corte, in un'altra. Attraversandosi colle Bestie più Corti per ricondurle a Casa, si deve un solo Pedaggio	XXIV	14v	13v
La Fida, e Tratta per le Bestie Senesi si paghi con moneta corrente, e per le Forestiere con moneta di Dogana	XXIV	14v	13v
Tariffa della Fida di Pedaggio	XXIV	14v	13v-14r
<i>Casi nei quali non si commette Pedaggio – Cap. XXV</i>			
I Fidati a Dogana sono in tutti i casi esenti dal Pedaggio. I Cittadini Senesi mandando Bestiami da una Corte all'altra del Dominio, non devono Pedaggio. I Proprietarj di Beni, o loro Affittuarj, conducendo Bestiami in detti Beni, ancorché Forastieri, per uso de medesimi, non devono Pedaggio, stando nella loro Corte	XXV	14v-15r	14r
Passando le Bestie in altra Corte, purché non vi pernottino, e per trascorso non devono Pedaggio, né cadono in froda, ma sono sottoposte alla emenda de danni, ed alle pene	XXV	15r	14r
Le Bestie, che si conducono alle Fiere, o Mercati liberi, o che di li si traggono, sono esenti dal Pedaggio, purché non eschino dallo Stato. Le Bestie, che da altri Territorj si conducono alle Fiere libere, e privilegiate del Dominio Senese sono esenti da ogni Gabella, come ancora nel ritorno, secondo i Privilegj	XXV	15r	14r-14v
<i>Della Tratta degli Animali – Cap. XXVI</i>			
Estraendosi Bestiami dallo Stato di Siena, da chiunque, si deve pagar prima la Tratta, o Gabella all'Offizio de Paschi	XXVI	15r	14v
I Fidati forastieri, sodisfatta che anno la Fida, nell'uscir di Dogana, non devono Pedaggio, né gabella	XXVI	15r-15v	14v
Tariffa della Gabella delle Bestie	XXVI	15v	14v-15r

Le Bestie del Dominio di Siena, che si estraggono dalle Fiere, con licenza, devono la medesima Gabella	XXVI	15v	15r
<i>Con quale ordine sia lecito trar Bestiami per rimettergli nel Dominio fra certo tempo – Cap. XXVII</i>			
Chiunque estrae Bestiame dallo Stato, per rimetterlo dentro un determinato tempo deve prendere la Licenza, e dar Promessa di rimetterlo con gli allievi, e frutti, farlo contare al Cavallaro più vicino, come all'andare, così al ritorno, e dargli la stessa Mercede ordinata per li danni	XXVII	15v-16r	15r-15v
I Cavallari notino al loro Libretto il numero, e la qualità delle Bestie, che si estraggono, e si rimettono, e ne mandino nota allo Scrittore	XXVII	16r	15v
Trovando lo Scrittore errore, o fraude nelle predette estrazioni lo notifici al Magistrato	XXVII	16r	15v
Osservandosi nella estrazione suddetta l'Ordine predetto si deve un solo Pedaggio	XXVII	16r	15v
<i>Quali Bestiami s'intendono di questo Stato, o vero Forestieri – Cap. XXVIII</i>			
Le Bestie Senesi dalle Forastiere si conoscono dalla maniera, nella quale sono state fidate	XXVIII	16r-16v	15v-16r
Conducendosi nello Stato di Siena Bestiame forastiero, e come tale fidandosi sempre a Dogana, può trarsi liberamente, dovendosi dallo Scrittore far notare nella Fida, e nel Libro, altrimenti s'intendono fatti di questo Stato, né si possono estrarre senza licenza e pagamento di Gabella	XXVIII	16v	16r
Volendosi i Bestiami fargli di questo Stato, deve farsene la dichiarazione dieci giorni avanti, che termini la Fida	XXVIII	16v	16r
<i>Dell'Ordine, che si deve tenere alle Calle – Cap. XXIX</i>			
Dentro Settembre a tre de Deputati si destinino i Luoghi, nei quali devono andare per Commissarj, ed il quarto resti Capo Vergaro per andare a Grosseto. Non potendosi dalli Deputati esercitare il loro officio sene raggugli dal Magistrato il Signor Governatore	XXIX	16v-17r	16r-16v
Partenza de Commissarj da Siena, quando devino essere alle Calle, e quanto devino trattenersi	XXIX	17r	16v
Bando da mandarsi alle Calle	XXIX	17r	16v

Il Commissario di Cinigiano può subito far contare il Bestiame, e deve scriverlo fedelmente	XXIX	17r	16v
Le Bestie contate possono subito entrare nel Reservo, ma non possono passare di là dal Fiume, o dal corso delle Trasobbie sino al 24 di Ottobre	XXIX	17r	16v
I Commissarj di Paganico, e di Montepescali devono far contare, e scrivere i Bestiami il 24: di Ottobre, e doppo contati possono subito entrare per li Luoghi della Dogana. Devono prendere la Promessa, e consegnare alli Vergari la Fida	XXIX	17v	16v
Onorario de Commissarj di lire 10 il giorno	XXIX	17v	16v-17r
Ricevino i Commissarj da Pastori soldi 11. per ciascuna Fida, e per ogni Bullettino soldi due	XXIX	17v	17r
Gli emolumenti de Bullettini, e delle Fide si distribuischino tra li quattro Deputati, ed il Camerlengo	XXIX	17v	17r
I Cavallari devono stare al servizio de Commissarj, ed a contare il Bestiami, come ancora le Guardie, e mancando, siano puniti ad arbitrio del Magistrato	XXIX	17v	17r
L'Ordine predetto si osservi per le Bestie minute, ma le Bestie grosse, ed i Porci possono entrare per tutta la Dogana subbiti che saranno fidate	XXIX	17v	17r
I Cavallari vadino ricontando per la Dogana, tutte le Bestie, tanto grosse, che minute	XXIX	17v-18r	17r
I Commissarj otto giorni doppo il loro ritorno devono aver consegnate allo Scrittore le Memorie delle Calle, ed al Camerlengo gli emolumenti delle Fide, e de Bullettini	XXIX	18r	17r
<i>Delle cause appartenenti alla cognizione del Capo Vergaro, e del Camarlengo in Grosseto, e dell'ordine da tenersi nel terminare le differenze de Fidati – Cap. XXX</i>			
Ministri, che nell'Aprile devono andare a Grosseto, loro permanenza, ed assegnamento per il vitto	XXX	18r	17v
Assegnamento per la vettura de Libri, e per le cavalcature del Notaro, e dello Scrittore	XXX	18r	17v
Il Capo Vergaro renda ragion sommaria a tutti i Fidati, loro Garzoni, ed a Chiunque altro contro di essi, e noti in un Libro i nomi del Debitore, e del Creditore, la somma, per cui vien fatta la domanda, ed il motivo della Intigina, come ancora le Pronunzie	XXX	18r	17v
Il Cancelliere faccia nota degli arresti delle Bestie, e delle lettere, che gli saranno commesse	XXX	18v	17v

Il Capo Vergaro, ed il Camarlengo terminino le cause tra li Fidati, e la Cassa, e facciano il prezzo del grano, che si dice della Bolletta	XXX	18v	17v
Il Capo Vergaro fra un' Mese doppo il suo ritorno consegnì il Libro delle Intigine al Cancelliere dell'Offizio	XXX	18v	17v-18r
<i>Le Bestie fidate s'intendino tacitamente obligate al Fisco, et alli Creditori per le faccende appartenenti alla Vergaria – Cap. XXXI</i>			
Prevenzione del Fisco sopra de Bestiami fidati, e loro Promesse per le pene, e frodi	XXXI	18v-19r	18r-18v
Le Bestie fidate sono ipotecate per le Fide, e spese, ancorché non siano proprie di chi le ha fidate	XXXI	19r	18v
Pena per chi impugna la presente legge, la quale obbliga ancora i Forestieri	XXXI	19r-19v	18v
<i>Tariffa della mercede, e dritti dovuti al Capo Vergaro – Cap. XXXII</i>			
Tariffa per le Intigine, o Arresti	XXXII	19v	18v-19r
Tariffa per le Istanze de crediti	XXXII	19v-20r	19r
Richiami, o petitioni contro de Fidati per li debiti quando possono farsi	XXXII	20r	19r-19v
Debito quando s'intenda maturo	XXXII	20r	19v
Spese quando si devono pagare dal Debitore	XXXII	20r-20v	19v
Mercede dovuta agli Esecutori per le esecuzioni reali, o personali	XXXII	20v	19v
Pena per chi pigliasse di più	XXXII	20v	19v
Mercede dovuta al Capo Vergaro per li Depositi de Particolari	XXXII	20v	19v-20r
<i>Dell'Offizio del Camarlengo in Grosseto – Cap. XXXIII</i>			
Obblighi del Camarlengo in Grosseto	XXXIII	21r	20r
<i>Ciascuno sia tenuto levare la Bulletta – Cap. XXXIV</i>			
Tutti i Fidati devono levare la Bolletta sotto pena del frodo	XXXIV	21r	20r-20v
<i>Delle pene da imporsi alli Vergari trasgressori – Cap. XXXV</i>			
Pene imposte si osservino nei casi etc.	XXXV	21v	20v
Pena dove non è imposta, s'intende quella del frodo	XXXV	21v	20v

<i>Delle pene de Garzoni, che colle altrui Bestie romperanno le Rendite, o in qualsivoglia modo contrafaranno agli Ordini – Cap. XXXVI</i>			
Pene per li Garzoni, che rompono le Rendite, o passano le Calle, prima del tempo, o imbrancano Bestie non fidate	XXXVI	21v-22r	20v-21r
Pena pecuniaria non potendosi pagare, sia permutata in afflittiva	XXXVI	22r	21r
Il Padrone è tenuto pagar la pena per il Garzone, se presta il consenso alle trasgressioni suddette	XXXVI	22r	21r
<i>Delle Soccite fittizie, et in fraude della Dogana – Cap. XXXVII</i>			
Pena per chi fa Soccite finte, per la quale è tenuto il Suddito per il Forastiero, che può mutarsi in afflittiva	XXXVII	22r-22v	21r-21v
<i>Infra quanto tempo si possino conoscere le trasgressioni de Paschi – Cap. XXXVIII</i>			
Tempo per conoscersi le trasgressioni, passato il quale restano prescritte	XXXVIII	22v	21v
<i>Bestie smarrite come si devino denunziare, e conservare a Padroni – Cap. XXXIX</i>			
Chi trova Bestie deve denunziarle sotto pena	XXXIX	23r	22r
Dentro quanto tempo devono denunziarsi le Bestie, che si trovano	XXXIX	23r	22r
Pena per chi non le denuncia	XXXIX	23r	22r
Il Cancelliere deve registrare le denunzie	XXXIX	23r	22r
Quanto tempo devono riserbarsi per il Padrone le Bestie smarrite	XXXIX	23r	22r
Retratto delle Bestie smarrite quanto deve conservarsi	XXXIX	23v	22r-22v
Distribuzione di detto retratto	XXXIX	23v	22v
Retratto suddetto deve rendersi al Padrone in caso etc. pagate però prima le spese	XXXIX	23v	22v
Pena per chi domandasse Bestie non sue	XXXIX	23v	22v
Pena per chi marcasse con il proprio marco Bestie smarrite	XXXIX	23v	22v
Delle Bestie marcate dolosamente, non smarrite, o non fidate, spetta la cognizione alli Capitani di Giustizia	XXXIX	23v	22v

<i>Delle Bandite concesse per il Comune di Siena a usufruttuare alli Terrieri del Dominio – Cap. XL</i>			
Bandite concesse alle Communità per le Bestie, non possono venderli ad altri, né fidarli Bestie forastiere sotto pena etc. eccettuate le privilegiate	XL	24r	23r
<i>Termine prefisso alle Comunità, e Particolari a produrre le Franchigie, o vero privilegj – Cap. XLI</i>			23r
Privilegj si presentino dentro il tempo prefisso sotto pena	XLI	24r-24v	23r-23v
Nullità di Sentenze sopra i privilegj non presentati, e pena per li Giudici	XLI	24v	23v
<i>Del perdono generale – Cap. XLII</i>			
Perdono per le trasgressioni non pervenute a notizia senza pregiudizio della Cassa, e de Particolari	XLII	24v-25r	23v-24r
Condanne dichiarate non sono comprese	XLII	25r	24r
<i>Della inviolabile osservanza delli Statuti – Cap. XLIII</i>			
Devono osservarsi tutte le Provisioni del presente Volume	XLIII	25r	24r
Annulazione di qualunque altra Legge opposta a questa	XLIII	25r-25v	24r
Approvazione delli Statuti	XLIII	25v	24r


STATUTI NUOVI
DELLA DOGANA DEI PASCHI DI SIENA (1572)

| C. 2R | CAP. I. DELL'OFFIZIO DEL MAGISTRATO DE PASCHI¹

Quattro Cittadini Senesi sopra il negozio de Paschi ciascun'anno si elegeranno, come per il passato dalli Serenissimi Gran Duca di Toscana, o dal Serenissimo Principe Governante nostri benignissimi Signori per distribuzione, e partimento de Monti, e durerà il lor tempo per un Anno da incominciarsi alli Nove di Settembre, quale è principio della nuova Fida del Verno. Risederà insieme con essi il loro Camerlengo, e come quinto Collega renderà il suo voto e le Deliberazioni di quel Magistrato si otterranno almeno per quattro lupini bianchi; ma quando alcuni di essi saranno a Grosseto, o a Colle, o in qualsivoglia luogo legittimamente impediti, il Governatore potrà dispensare, o prendere intorno quello spediente, che giudicherà convenirsi. Debba il Magistrato radunarsi in numero sufficiente ogni Lunedì, Mercoledì, e Venerdì doppo Vespro al suono della Campana sotto le medesime pene, nelle quali incorrono gli altri Officiali, e lor Cancellieri, che ne mancano radunarsi alle ore competenti, e di osservare quanto è provisto per gli Ordini della Città. Alla cura loro appartenga fare, che alli Fidati si mantenga li Privilegi, e la Fida, et ancora li salvicondotti, che per qualunque giusta cagione sele concederanno dal Magistrato per li debiti solamente contratti fuora delli Stati di loro Serenissime Altezze, procurando, che | c. 2v | per li prezzi convenienti non manchino le cose opportune per il vitto, et altre necessità de Pastori, e Bestiami. Sieno tenuti andare ne giorni destinati alle solite Calle, et a Grosseto, come di sotto più distintamente sarà

¹ Cfr. *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)* cit., pp. 80-83, I, r. 134 (De Officialibus pascuorum).

Figura 2. ASSi, *Dogana dei Paschi, Statuti*, 2, c. 2r, 29 luglio 1572, la rubrica I degli Statuti Nuovi della Dogana dei Paschi.



dichiarato, et alli debiti tempi sollecitare la riscossione delle Fide, Pedaggi, Tratte, e qualunque altro credito, non essendo loro lecito farne alcun relasso, e ritenendo l'occhio, che la Gran Camera non sia defraudata, et in somma attendere a fare inviolabilmente osservare tutti li presenti Statuti, non permettendo, che contro la disposizione di essi s'introduca alcuna usanza, o che per non uso sene vadino in oblivione.

CAP. II. DELLA GIURISDIZIONE DEL MAGISTRATO²

Possa, e debba il Magistrato predetto conoscere, e terminare tutte le cause civili, e di danni dati per qualsivoglia occasione mosse, o da muoversi contro li Fidati forestieri, o per alcun di essi contro qualsivoglia Persona ancor non fidata: Ma nelle controversie appartenenti a Cittadini, o Sudditi Senesi fidati non si possa ingerire, se non quando si tratterà di Bestiami, Bandite, Erbe, ed altri negozi dependenti da Vergarìa, et ancora di danni, che da essi, e loro Bestiami occorrerà darsi nella Dogana di Siena o fuori delle Patrie, e Corti loro solamente. E non essendo Fidato il Reo, né l'Attore, non sene possa intromettere | c. 3r | , ancorché si trattasse di alcuna delle cause antedette.

E li medesimi Deputati sieno Giudici competenti di tutte le trasgressioni, che si faranno da qualsisia Fidato, o ancora non Fidato contra la forma de presenti Statuti, o in pregiudizio del membro de Paschi. Ma nelle altre occasioni criminali possino procedere fino alla cattura di detti Fidati, e rilasciare la cognizione, e decisione alli Capitani di Giustizia della Città, e dello Stato, et ad altri Giudici competenti, et in tutte le Cause soprascritte attribuite alla loro giurisdizione nessun'altro Giudice, Offiziale, o Magistrato intrometter si possa sotto pena dell'arbitrio del Signor Governatore, e della nullità degli Atti.

Procedasi d'avanti a essi in qualunque Causa Civile, o Criminale, o mista sommariamente, e senza prefinizione d'istanza con scritti, e senza, come parrà loro, e visto solo la verità del fatto, e resecata ogni cavillazione, e longhezza, e dalle Sentenze, o Pronunzie di quel Magistrato non possa alcuno appellare, o chiamarsi gravato, o dire di nullità principalmente, o incidentemente, salvo sempre il ricorso a loro Serenissime Altezze, o al Governatore dello Stato di Siena.

² Cfr. *Ibid.*

CAP. III. AUTORITÀ, ET ARBITRIO DEL MAGISTRATO³

Per tutte le trasgressioni, che in fraude, o pregiudizio della Gran Camera si commetteranno da Fidati, o altri intorno alla | c. 3v | Vergarìa, o vero Paschi, e Dogana del Comun di Siena, quali non sieno comprese, e determinate per li presenti Statuti, possa il Magistrato condannare i Trasgressori per fino alla somma di lire dugento, et occorrendo, secondo la qualità dell'eccesso, imporre maggior pena pecuniaria, o afflittiva di corpo, per li casi sopra detti non determinati, si ricerchi la partecipazione, e consenso dell'Illustrissimo Signor Governatore, et ancora per fino alla somma medesima possa multare il Magistrato li contumaci, et inobbedienti, come secondo il retto arbitrio conoscerà convenirsi. Et inoltre in tutti i casi, per li quali vien chiarita la pena del frodo, abbino facoltà li Padroni de Bestiami di poterli ricomprare per quel prezzo, che sarà chiarito dal Magistrato, secondo la qualità del delitto più grave, o leggiero, non essendogli lecito mutare, o per alcun modo diminuire la somma, ed il prezzo da esso una volta chiarito, e determinato senza la grazia delli Serenissimi GranDuca, e Principi benignissimi nostri Signori; ma solo di prorogare, e prolungare il tempo prefisso a tal pagamento per fino a due mesi in una, o più volte, come conoscerà essere più spediante alla sicurtà della Camera, et alla necessità, e commodità de Pastori, e finalmente abbia tale, e tanta autorità, quale, e quanta gli verrà concessa dalli Statuti, et alla giornata da loro Altezze, e dal Governatore della città, e Stato di Siena.

CAP. IIII. DELLI EMOLUMENTI DE DEPUTATI

Abbino di salario scudi venticinque di lire sette per scudo per ciascuno | c. 4r | d'essi per tutto il tempo dell'anno da pagarseli per il Camerlengo, e la partecipazione della quarta parte de frodi, e delle condennazioni, le quali, perché talvolta per qualche giusta cagione si riducono a termine, che vengono a importare poco più di quello, che si sarà dovuto pagare per la Fida, Tratta, o Pedaggio; dichiarasi espressamente, che del retratto di detti frodi, o condennazioni si debbi innanzi ad ogni altra cosa intieramente sodisfare alla Camera tutto quello, che per tal conto giustamente segli perveniva, e nel restante sieno salve le ragioni delli Creditori, e massime per causa di Erbe, e di altre Mercanzie per uso della Masseria, in caso che sopra altri Beni de Trasgressori satisfare non si possa, e quel solo s'intenda essere pena, che vi sopravanza,

³ Cfr. *Ibid.*

satisfatto il Fisco, e li Creditori, che doppo quello vi avessero migliori ragioni, e di detto sopravanzo solamente si assegni la metà al Fisco predetto, il quarto alli Deputati, da dividersi da essi insieme con il Camerlengo per equal porzione, e l'altro quarto si sodisfaccia al Cancelliere, et alla Guardia, per invenzione, et opera della quale sarà palesato il delitto, et in caso che non vi fosse denuncia, o invenzione di alcuna Guardia, o altro accusatore palese, o segreto, ancora detta ottava parte s'intenda applicata alla Camera, et inoltre abbino li Deputati le solite Mance, e Presenti, et ancora li Bullettini, dritti, e viatici, quando alcuno di essi anderanno a contare il Bestiame alle Calle, o a Grosseto per causa della sbullettatura, siccome tutto ne luoghi più opportuni si verrà dichiarando. | c. 4v |

CAP. V. CAMERLENGO DE PASCHI, E SUO OFFIZIO⁴

Eleggerassi il Camerlengo da Sua Serenissima Altezza, e durerà a beneplacito della medesima con salario di scudi cento per anno di lire sette per scudo, e col salario, e tutti gli emolumenti, delli quali partecipano gli Officiali de Paschi, e con li presenti, o vero munuscoli consueti. All'Offizio del qual Camerlengo appartenga ricevere tutti li denari in qualunque modo appartenenti alla Camera per occasione di Fide, e Pedaggi, Tratte, Condennazioni, e Frodi, et altri negozi dependenti da quell'Offizio, e di quelli tenere buono, e fedel conto per via di Entrata, ed Uscita, e nel principio di suo Offizio dare idonee Promesse da approvarsi dal Signor Governatore, che in quel tempo resiederà in Siena per loro Altezze di render buon conto, e conservar la Camera senza danno. Interverrà nel Magistrato, e nelle Deliberazioni insieme con li Quattro Deputati, e si come essi, renderà il suo lupino, et insieme con il Capo Vergaro si trasferirà a Grosseto, et ivi attenderà alle riscossioni, et alle altre cose appartenenti al suo Offizio, e siccome è stato perfino al presente.

CAP. VI. DELL'OFFIZIO DEL CANCELLIERE⁵

Il Notaro, o vero Cancelliere di quel Magistrato si deputerà da Sua Altezza., o suo Governatore per quel tempo, che parrà alli medesimi | c. 5r | con salario di scudi duecento per ciascun'anno da pagarseli de pubblici denari dal Camerlengo de Paschi, et alla sua carica appartenga rogarsi di tutti li partiti,

⁴ Cfr. *Ibid.*

⁵ Cfr. *Ibid.*

Deliberazioni, e Sentenze del Magistrato, e scrivere le petitioni, et atti, lettere, e commissioni, e tutte le altre scritte, che si faranno giornalmente, tanto per l'Offizio, quanto che ad istanza delle Parti, e tanto in Siena, quanto in Grosseto, ove sia obbligato andare ne tempi ordinati insieme con il Capo Vergaro, e con il Camerlengo, e ridurre a memoria, e mettere avanti a quel Magistrato tutti li negozi occorrenti, e gli Statuti opportuni, et invigilare al servizio della giustizia, et alla utilità della Camera, e sia obbligato tutto quello, che per atti, o scritte di qualunque sorte gli perverrà giustamente alle mani, fedelmente mettere in una cassetina deputata tale effetto, serrata con due chiavi, delle quali una rimanghi nelle mani del Priore del Magistrato, e l'altra appresso a quel Camerlengo, e tragghinsi li denari di quella in presenza del Priore, e Camerlengo predetti, et al Cancelliere sene consegna quel tanto, che altra volta sarà dichiarato, et il restante, essendovene, si ponga a Entrata del Camerlengo, et ancora il Notaro ne tenga conto in un libro a parte, e faccia ogni volta sottoscrivere il Camerlengo.

CAP. VII. DELLA MERCÈ DEGLI ATTI, E SCRITTURE, CHE DEVE, E PUÒ RICEVERE IL CANCELLIERE

Non sia lecito al Notaro, Attuario, overo Cancelliere, tanto in Siena, quanto | c. 5v | in Grosseto, et altrove prendere ancora da chi spontaneamente dargliele volesse altra mercede, che l'infrascrita sotto le pene ordinate dalli Statuti della Città da doverne star sottoposto all'Offizio de Regolatori.

Per ogni lettera di qualunque sorte = soldi dieci.

Per qualunque Testimone esaminato sommariamente = soldi otto.

Per la promessa = soldi cinque, eccetto che per promesse delle Fide niente si paghi.

Per sentenza, tanto in causa civile, quanto criminale = soldi dieci.

Per vendita delle Bandite, computando le scritte, la promessa, et altro a ragion di un giulio per cento scudi di quello, che importa la vendita, non potendo però passare lire quattro per qualsivoglia Bandita, e questo solo munuscolo s'intenda esser proprio del Cancelliere, e non vada in Cassa.

Per qualsivoglia Deliberazione, dove sono le Parti = soldi dieci.

Sempre che il Notaro starà fuora dalla Città ad istanza de Particolari abbia ciascun dì = soldi venticinque, levato, e posto, computando il giorno dell'andata, e del suo ritorno.

Ed ancorché dinanzi a questo Magistrato non convenga far litigare le Parti, né far Processi ordinati; nondimeno perché talvolta occorrono casi, ne quali non si

può chiudere ad alcuno la porta della giustizia, perciò si provvede, che allora possa il Cancelliere pigliare

Per la domanda scritta = soldi cinque.

Per l'eccezioni [sic!], che si pigliano = soldi cinque.

Esibizioni di scritture per ciascuna = soldi cinque.

| c. 6r | Per gli esami de Testimoni indotti sopra gli articoli, non intervenendoci Giudice = soldi sei per carta, ma intervenendoci = soldi otto per carta, da dividersi infra essi, come si costuma.

Per ciascun atto = soldi due.

Produzioni di ragioni = soldi cinque.

Copie di Processi per ciascuna carta = soldi due.

Copia di sentenza assolutoria, o condannatoria = soldi dieci.

Per ogni costituito = soldi dieci.

Per sequestro = soldi cinque.

E per gli altri atti, e scritture non comprese nella presente Tariffa, nelle cause criminali prenda quello, che è provisto per li Cancellieri del Capitano di Giustizia di Siena, e nelle civili quanto è disposto per li Notari del Giudice Ordinario.

CAP. VIII. DELLE MANCE, O VERO MAGALUFFI⁶ DA SODISFARSI AL BANDITORE PER LA VENDITA DELLE BANDITE

Per levare le occasioni delle gratificazioni, e fraudi, si provvede, che il Banditore sotto nome di Magaluffo, o Mance, o altro pretesto pigliar non possa, ancorché il Compratore, o altri per lui volontariamente donar li volesse, se non due giuli per qualunque Bandita di qualsivoglia | c. 6v | importanza, o prezzo. Delli quali, uno ne ritenga per sé stesso, l'altro per il Garzone de Paschi sotto pena al Banditore, che più prendesse di fiorini cento per qualunque volta, che ci trasgredirà.

Cap. IX. Scrittore, e suoi obblighi, et emolumenti⁷

Lo Scrittore ancor egli dovrà essere eletto da Sua Serenissima Altezza o dal

⁶ *Magaluffo* = mancia, dono, aggiunta alla provvigione normale o ad altro pagamento dovuto; anche, addizionale a un dazio o altro tributo, dall'arabo *mahlūf* «giurato (s. m.)»: *Vocabolario Treccani online*, [25/07]: <<https://www.treccani.it/vocabolario/magaluffo/>>.

⁷ Cfr. *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)* cit., pp. 80-83, I, r. 134 (De Officialibus pascuorum).

Signor Governatore, e servire a beneplacito, come si è detto del Cancelliere, con salario di scudi cento di moneta rispetto alle continue fatiche, e con li munuscoli, e presenti medesimi, che si fanno alli Deputati, e loro Cancellieri. All'offizio di detto Scrittore appartenga di tenere li conti di tutti li Bestiami, che si fidaranno in qualsivoglia modo a Dogana, o Pedaggio, e che si trarranno legittimamente dallo Stato di Siena, e di tener conto di tutte le Bandite, che si venderanno, facendo debitore chi le piglia, e creditore chi sodisfà il prezzo, et inoltre debba per riscontro tener ragguagliata tutta l'Entrata, et Uscita, che tiene il Camarlengo, e così tutte le altre Scritture de conti, che bisognasse per causa di detto Offizio, e debba andare a Grosseto a sbullettare insieme con il Capo Vergaro, Camarlengo, e Notaro.

CAP. X. DELLE MANCE, E PRESENTI

Possa e debba il Camarlengo de Paschi ciascun anno spendere | c. 7r | delli denari pubblici, e mettere a sua Uscita lire dugento settantadue da distribuirsi in luogo de Presenti nel modo infrascritto, cioè

Nella Festa di tutti i Santi

Nel giorno della Natività di Nostro Signore

Per la Purificazione di Maria Vergine di Febbraro

Per il Carnevale

Per li sacratissimi giorni della Pasqua di Resurrezione, e

Per la Pasqua di Spirito Santo, e

Il dì 19 di Luglio, nel quale in nome Sua Altezza si prese il possesso di questa Città, e

Per l'assunzione Nostra Donna del Mese di Agosto.

Sia tenuto pagare in ciascuna di dette Solennità lire quattro alli Quattro Officiali de Paschi, altrettanti al Cancelliere, e parimente allo Scrittore, e lire due per volta al Donzello, e Fameglio di detto Offizio, e lire otto prendere per sé stesso, atteso che egli sostiene la Persona di Camarlengo, e di uno di Magistrato e siccome fino a oggi si è costumato, e maggior somma non possa spendere in modo alcuno, o distribuire per tal conto.

CAP. XI. DELLA ELEZIONE, ED OFFIZIO DEL FAMEGLIO, CAVALLARI, E GUARDIE

Al servizio del Magistrato de Paschi assista sempre un Fameglio, o Donzello con obbligo di servire a tutte le occorrenze, e comandamenti di | c. 7v | esso, et abbia come suo salario lire dodici per ciascun Mese, e le Mance, o vero

Presenti già dichiarati, et un giulio per qualunque Bandita, che si venderà, e soldi due per citazione, che farà egli stesso, o vero alcun Messo per lui a sue spese.

[*Aggiunta con grafia posteriore*: Et ogni due anni lire 45 per fargli un ferrajolo conforme la Deliberazione dell'anno 1574 e 1575 delli 10 Dicembre di panno verde fornito].

E parimente si elegghino, e ritenghino otto Cavallari con salario di lire dieci il Mese per ciascun d'essi, e con l'ottava parte del ritratto, che si farà delle condennazioni, e frodi per invenzione, e denunzia di qualunque di loro, e colla mercede delle stime de danni dati, per le quali non possino prendere, ancora da chi spontaneamente dargliene volesse, se non soldi ventidue per qualunque stima, che faranno nella Corte del Castello dove abitano, e riseggono, et andando fuori della Corte, oltre alli soldi 22 debbino avere soldi quaranta il giorno, et il medesimo premio conseguischino quando anderanno a contare li Bestiami, che si trarranno con licenza, e con obbligo di rimettergli, e quando torneranno in questo Dominio. All'obbligo loro appartenga di tenere un Cavallo atto, et idoneo per quel mestiero a tutte loro spese, e trasferirsi quante volte saranno chiamati a contare li Bestiami, che si trarranno, come sopra, e stimare li danni, che si faranno dalle Bestie fidate, e farne polizia, e ritenerne un libretto di riscontro, siccome si costuma. Dovendo quello, che riceve il danno fare intimare la Parte per il Messo della sua Corte, o vero per il Cavallaro stesso almeno un giorno per l'altro per un tempo determinato, altrimenti la stima sia nulla. Et ancora Debbin li detti Cavallari andar rivedendo le trasgressioni, che contro l'ordine | c.8r | de Paschi si commettessero, e finalmente fare tutto quello, che sarà utile alla Dogana, e che giornalmente gli sarà comandato dal Magistrato.

Dichiarando, che se alcuno di loro nel contare il Bestiame di qualsiasi Persona gli troverà Bestie in maggior numero, che non si veggano scritte nella Fida, sia tenuto lasciarne in mano del Vergajo, o Guardiano di esse Bestie una poliza del numero di quelle, che non vengono comprese nella sua Fida. Dovendosi in tutti li predetti casi prestar piena, et indubitata fede alli Cavallari, che riferiranno aver lassato la poliza, o di aver citata la Parte, e nelle stime delli danni dati. Possa, e debba ancora il Magistrato eleggere, e deputare tante Guardie senza salario ne luoghi della Dogana, quante giudicaranno convenirsi, con obbligo di andare a stimare i danni solamente nella loro Corte. E volendo essi volontariamente per tali stime andar fuor di quelle, debbino avere due carlini il giorno, oltre li ventidue soldi, con facultà di andar rivedendo li trasgressori, e contando il Bestiame con la medesima partecipazione dell'ottava parte della loro invenzione, con obbligo di osservare intorno alle stime, et altre occorrenze l'ordine medesimo, che dalli Cavallari stessi

osservare si deve. Et inoltre possa, e debba il Magistrato nel tempo della Sbuletatura in quei tempi, e luoghi che giudicà essere opportuno eleggere, e ritenere alcune Guardiole con salario di un carlino per giorno, dovendo esse partecipare dell'ottava parte de frodi, o condennazioni fatte per loro invenzione, o denuncia. E se alcuno si terrà gravato dalle stime, o | c. 8v | denunzie delli Cavallari, o di dette Guardie, il Magistrato medesimo intenderà il vero, e non mancherà di buona giustizia, e secondo il suo retto arbitrio castigare, e punire le trasgressioni, e loro negligenze, con espressa dichiarazione, che qualunque Cavallaro, o Guardia proposta alla custodia di detta Dogana, o delle Bandite in pregiudizio della Gran Camera si porterà maliziosamente nel convenire con li Padroni de Bestiami, o nel contargli, o vero trafugargli, o per preghi, o prezzo, o qualsivoglia altra cagione in qualsisia modo commetterà fraude, incorra ipso facto in pena di scudi venticinque d'oro, e due tratti di fune, e della privazione dell'Offizio, et inoltre dell'arbitrio del Magistrato. E qualunque Persona converrà con li Cavallari, o Guardie, o altrimenti consentirà alle dette fraudi, essendo egli Padrone, s'intendino caduti in frodo tutti quei Bestiami, che avrà disegnato di frodare, e se il delinquente non avrà bestiame, caschi in detta pena di scudi venticinque d'oro insieme con la fune, et arbitrio.

CAP. XII. LICENZA DELL'ARME CONCESSA A FIDATI⁸

Abbino li Fidati, Vergari, Sortari, e Fanti facoltà di portare arme di qualsivoglia sorte, eccetto gli archibusetti minori di un braccio, et altre armi proibite, particolarmente per le Provisioni, e Bandi di loro Serenissime Altezze, non potendo però portare in Siena, o alcuna Città, o altra Terra, o Luogo murato di questa Giurisdizione, e Dominio | c. 9r | né ancora nelle Fiere, Mercati, Radunate pubbliche sotto le pene imposte alli non Fidati, dovendo per loro sicurtà in Siena, o a luoghi delle Calle prendere li soliti Bullettini, acciocché fraude non si faccia. Et essi dalli Ministri di giustizia non sieno molestati per questo conto. E quando detti Pastori, et altri soprannominati arrivarano in alcuna Città, o Castello, sieno tenuti lasciare l'Arme nell'alloggiamento, e non volendo fermarvisi, basti, che non vadino a spasso con l'arme per la Terra, dovendosi questo intendere discretamente, e con il debito temperamento.

Nota, che d'ordine di Sua Altezza sono proibiti gli Archibusi a ruota d'ogni sorte.

⁸ Cfr. Ivi, p. 83, I, r. 137 (Quod pastoribus et vergariis in pascuis liceat arma deferre).

CAP. XIII. ESENZIONE DE FIDATI INTORNO ALLE GABELLE, E FACOLTÀ DI TRARRE I LORO BESTIAMI CON I FRUTTI⁹

Sia lecito alli Fidati, e loro Agenti di tutte le Terre dello Stato di Siena, ma non perciò della Città principale trarre, o portare per tutto il Dominio pane, vino, et ogni altra sorte di grasce per uso proprio e delli Garzoni, et ancora massarizie, e robbe opportune per le necessità de Bestiami, e di loro Persone senza pagare alcuna gabella, e similmente di poter trarre del Dominio fuora le Bestie fidate, et ancora li frutti delle sue proprie. Ma chi comprasse da altri Pastori cacio, pelli, et Agnelli, e ne facesse incetta, non possa trarre senza licenza del Signor Governatore, o del Magistrato | c. 9v | de Quattro Maestri, e senza pagarne le solite gabelle sotto pena della perdita di dette robbe, con espressa dichiarazione, che chi avrà ingrassato Porci in questo Dominio, e gli volesse trarre così grassi, debba pagare, oltre alla debita Fida, la tratta, e gabella solita a ragione di soldi quindici, e denari quattro per Porco.

E per maggior chiarezza si dice, che li Porci, che alcuno trarrà doppo Carnevale, non s'intendino trarsi per grassi, e non paghino detta tratta, o gabella, ma volendone il Padrone trarre innanzi al principio di Quadragesima, si presuma avergli ingrassati, se già non provasse il contrario avanti all'Offizio, e perciò n'ottenesse dichiarazione, e licenza scritta, nel qual caso debba solamente pagare la solita Fida.

CAP. XIV. PRIVILEGIO DI POTER LEGNARE¹⁰

Possino li Fidati senza alcuna pena per fare il fuoco prender legna morte di qualunque luogo di Dogana, e fuor d'essa, et inoltre per intertenimento de Bestiami, e per fuoco, et altre necessità tagliar macchie, et alberi non destinati naturalmente a far frutto, et ancora diramare discretamente, ma non già tagliare dal pedone alcuno albero ghiandifero, e da frutto, purché non siano alberi domestici, come Olivi, Meli, et altri, il cui frutto sia destinato per uso degli Uomini, sotto pena per chiunque contrafarà in alcuno de predetti modi di lire dieci per albero, e se alcun Fidato, o suoi Garzoni facessero guasto grande, | c. 10r | o di momento nello scornare, o diramare gli alberi ghiandiferi, e da frutto,

⁹ Cfr. Ivi, p. 83, I, r. 136 (Quod accedentes ad pascua nullas solvant gabellas, pedagia ac vectigalia solventes debitam fidam).

¹⁰ Cfr. Ivi, p. 84, I, r. 140 (De non incidendis arboribus glandiferis a pastoribus et vergaris).

in modo che non vi restassero i rami principali, ne possano essere accusati, o puniti secondo il retto arbitrio delli Officiali de Paschi.

CAP. XV. A CIASCUNO SIA LECITO FARE, E VENDER PANE ALLI FIDATI¹¹

Accioché li Vergari stiano abbondati di vettovaglie, essi, e loro Garzoni, si concede libera facoltà di far pane, non solo per uso proprio, ma ancora per venderne, e concederne ad altri Fidati, ma non già alli Abitatori delle Terre, et altri Forestieri in pregiudizio della Città, e Terre, nelle quali gli altri, che non sono Fidati non possono fare pane a vendere senza licenza.

CAP. XVI. QUANTO TEMPO POSSINO ALBERGARE I VERGARI DENTRO ALLE MASSE

Per ovviare, quanto sia possibile alle giuste querele de Cittadini, si prevede, che non sia lecito alli Vergari, o loro Garzoni, quando condurranno le Bestie verso la Dogana, né ancora quando con esse ritorneranno alle Patrie loro, ritenerle, o con esse dimorare più che una sol notte dentro alle Masse di Siena, se già per il sinistro tempo, o altra giusta cagione non ne ottenessero licenza, almeno dal Priore, o da un altro del Magistrato, et albergandovi, o dimorandovi per più lungo spazio, siano sottoposti alle pena, et emende de danni in tutto, e per tutto, come | c. 10v | se non fossero Fidati.

CAP. XVII. DELLI DANNI DATI DALLE BESTIE FIDATE¹²

Se per caso avvenisse, che le Bestie fidate dassero danni in beni di Communità, o di Particolari, siano tenuti detti Fidati sodisfar solamente l'emenda del danno, da liquidarsi, e tassarsi per li detti Deputati, e loro Guardie, e Cavallari, e se dassero danno con Bestie in grani, o biade, in Vigne, o alberi domestici, siano obbligati alla emenda del danno, da liquidarsi, come di sopra, et ancora alla pena secondo gli Statuti delle Terre, e luoghi, dove il danno si commettesse, da riconoscersi dall'Offizio de Paschi, e non da altri Officiali, e parimente intorno alli danni personali li Fidati non abbiano alcun privilegio, ma siano sottoposti

¹¹ Cfr. Ivi, pp. 83-84, I, r. 138 (De immunitate et iure pastorum et vergariorum in pascuis).

¹² Cfr. Ivi, p. 84, I, r. 139 (Quod pastores, et vergarii damnum dantes teneantur ad satisfactionem damni et non ad aliquam poenam).

alle Provisioni di Sua Altezza et alle pene de luoghi, dove averanno dato il danno. E quando saranno trovati da Padroni nel danno, Cavallari, Guardie, o qualsivoglia altra Persona, non possino recusare di dare il pegno sotto pena arbitraria dell'Offizio de Paschi, qual pegno si debba da chi lo avrà ricevuto infra cinque giorni consegnare all'Offizio, o ad alcun suo Ministro. E per levare l'occasione delli scandali si dichiara, che chi avrà ricevuto il danno, o alcuno per lui, non possa torre il Bestiame, se già non si trovasse in sul danno senza alcuna Guardia, o Pastore sotto pena di perdersi l'emenda del danno, e del retto arbitrio del Magistrato. | c. I Ir |

CAP. XVIII. CITTADINI, E SUDDITI SENESI IN QUAL LUOGO, E MODO GODINO IL PRIVILEGIO DELLA FIDA¹³

Per ovviare alle fraudi, et alle malizie di quelli, che fidano alcune poche Bestie per sottrarsi dalli giudizi ordinari, e dalle pene de danni dati, si dichiara, che li Cittadini, e Sudditi Senesi, e loro Pastori, o Agenti, quantunque fidati, non possino godere il privilegio del portar arme, e quanto di sopra è disposto delli danni dati, e del non poter essere convenuti avanti ad altri Magistrati, se non quando si partiranno dalle Patrie loro per andare in Dogana, o in alcuna Bandita, o altre erbe compre da loro fuora della Corte loro, e mentre che staranno in Dogana, o Bandita, e quando sene torneranno alla Patria. E parimente li Fidati abitatori delle Terre della Dogana, standosi a casa non godino alcun privilegio, ma solo quando saranno fuora della Corte predetta.

CAP. XIX. QUALI SIANO I LUOGHI SOTTOPOSTI ALLA DOGANA

Per levare ogni dubbio, si dichiara, che li Fidati possino, durante il tempo della Fida pascere, e liberamente ritenere le loro Bestie nelle Corti infrascritte, così nella Estate, come nell'Inverno, pagando la debita Fida, eccettuando però le Bandite, tanto della Gran Camera Ducale, quanto delle Communità, e Persone particolari, et ancora li Confini, Stretti, et Usi, che per il passato non sono soliti andare a Dogana; | c. IIv | e le Terre, e Luoghi sono questi, cioè Luoghi di Dogana

Montenero Dogana per li Forestieri, e non per gli Abitatori dentro le dieci miglia, = Collemassari, = Montorgiali, = Cinigiano, = Montemassi, = Cana,

¹³ Cfr. Ivi, p. 83, I, r. 135 (De Pascuis saltibusque Dominii Senarum).

= Sasso, = Sassofortino, = Monteano, = Civitella, = Paganico per l'Inverno
 = Pereta, = Campagnatico, = Grosseto, = Seturnia, = Montorsajo, = Istia,
 e Roselle per la Vernata, = Montemerano, = Batignano, = Manciano, =
 Montepescali, = Cotono, = Samprognano, = e Rocchette, = Gioncarico.

CAP. XX. DEL MODO DA TENERSI PER QUELLI, CHE VORRANNO FIDARE A
 DOGANA¹⁴

Nessuna Persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione, ancora Ecclesiastica della Città, e Dominio Fiorentino ardisca mettere nel Contado, Dominio, e giurisdizione di Siena alcuna sorte di Bestiami, per li quali Fida, o Passaggio pagar si debba, se prima non avrà presentano, e mostrato al Magistrato, o allo Scrittore la Bulletta de Maestri di Dogana di Firenze, o d'altro luogo, d'onde l'avesse levata, e fidata la medesima quantità sotto il medesimo nome, che in quella si contiene, e tanto li predetti Vergari della Città, e Dominio Fiorentino, quanto di qualsivoglia Luogo, o Nazione devino aver levato la Fida, e dato idonea promessa, o vero Mallevadore prima che le Bestie di qualunque | c. 12r | sorte entrino nello Stato, e Giurisdizione di Siena, la qual Promessa sia Suddita di loro Serenissime Altezze, e si debba obbligare, che il Principale alli debiti tempi sodisfarà la Fida, Erbe, et altro, et in somma che ci levarà la solita Bulletta sotto pena di avere a sodisfare il frodo. E tutte le Bestie, che saranno trovate in Dogana senza esser fidate, caschino in pena del frodo, escetto le Bestie aranti di quelli, che vi esercitano lavori, le quali siano libere per tutta la Dogana, et ancora escetto li Bestiami proprj, che li Terrieri riterranno nelle loro Corti; ma per quelli, che riterranno in Soccio di qualsivoglia Persona, devino pagare la Fida per la parte del Soccio maggiore; E tutti quelli che posseggono Poderi, o Beni nelle dette Corti, o loro Affittuarj, possino in esse ritenere Bestiame grosso, e minuto franco per uso, e servizio di detti loro Beni largamente, purché non sia ad uso di tenda, ma volendo praticare altre Corti, sieno tenuti levare la Fida sotto pregiudizio del frodo. Dichiarando nondimeno, che in tutti li casi soprascritti, che se alcuno sarà trovato avere in Dogana Bestie di qualsivoglia sorte, tanto proprie, quanto da lui ritenute in compagnia, o vero accomandita, o altrimenti, in maggior numero, che non saranno scritte nella sua Fida, sia scusato per fino alla somma di dieci per cento, per le quali nondimeno rimanga obbligato a pagare il medesimo, che se vi avesse fatto descrivere l'intiera quantità; ma dal sopraddetto

¹⁴ Cfr. Ivi, p. 85, I, r. 142 (De pastoribus et vergariis accedentibus ad pascua).

numero di dieci per cento in su, tutte le altre, che vi saranno da Cavallari, o Guardie o altrimenti conte, o trovate non scritte, s'intendino cadute nella pena del frodo. | c. 12v | Et ancora dichiarando, che quando le Bestie Pecorine, o Caprine fidate per la Stagion dell'Estate, saranno doppo calende di Agosto uscite di Dogana, non vi possino ritornare, se non quando colla nuova Fida dell'Inverno le averanno fatte contare ne Luoghi delle solite Calle.

CAP. XXI. ALTRI OBBLIGHI DE PASTORI, E VERGARI¹⁵

Sieno obbligati li Fidati, e loro Ministri per uso delle Persone, e Bestiami prendere il sale a ragione di tre soldi per libbra nella Città di Grosseto, o in altri Luoghi da deputarsi, e non altrove, tanto del Dominio, quanto fuor d'esso sotto le pene imposte dalli Statuti della Città. Et inoltre per ovviare alle fraudi, sieno tenuti fare scrivere, e notare in piedi della Fida la quantità, che ne pigliaranno di mano, in mano da chi sarà deputato per consegnarlo loro, et egli sia tenuto farne memoria senza prender perciò alcun pagamento. Non intendendosi compresi nel presente Capitolo li Fidati Terrieri del detto Stato di Siena, alli quali per bisogno proprio, e de loro Bestiami, sia lecito comprare il Sale alle Patrie loro per li prezzi ordinati. Et inoltre tutti li Fidati di qualsivoglia Luogo nell'entrare in Dogana, et uscir di quella, e del Dominio di Siena, e nel levare la Bulletta, sieno tenuti osservare il modo più apertamente dichiarato, dove si tratta dell'ordine della Sbullettatura. Et ultimamente li Vergari della Città, e Dominio Fiorentino rimanghino astretti a osservare tutti li Bandi, e Provisioni | c. 13r | pubblicate, e che per l'avvenire si pubblicheranno per ordine di loro Serenissime Altezze, e de Magistrati della Città di Fiorenza.

CAP. XXII. INFRA QUANTO TEMPO DI FIDATI DEBBONO PARTIRE.

Chi averà fidato per la Stagion del Verno, sia tenuto sotto pena del frodo aver tratto le Bestie da Luoghi della Dogana per tutto il dì otto di Maggio, e del Dominio di Siena infra dieci giorni allora prossimi, se già li tempi predetti, rispetto alla qualità dell'anno, o per altra giusta cagione non fossero allungati dal Capo Vergaro, e del Camarlengo, e volendole ritenere, come Bestie forestiere, sia tenuto nuovamente fidare per la State, et innanzi aver sodisfatto, e levato la

¹⁵ Cfr. Ivi, pp. 83-84, I, r. 138 (De immunitate et iure pastorum et vergariorum in pascuis).

sua Bulletta. Et accioché nessuno ne pretenda giusta ignoranza, debba il Capo Vergaro insieme con il Camarlengo mandare pubblico Bando infra tre di poiché saranno arrivati a Grosseto, e continuamente tenerlo appiccato alla porta della loro Residenza.

CAP. XXIII. QUANTO SI PAGHI DALLI SENESI E DALLI FORESTIERI PER FIDARE IN DOGANA¹⁶

Li Cittadini, e Sudditi Senesi, che fideranno le loro Bestie nella Dogana di Siena per il tempo della Estate, cioè dalli otto | c. 13v | di Maggio, per fino alli otto di Settembre sieno tenuti pagare la Fida alla ragione infrascritta, cioè Per qualunque Bestia Vaccina sopr'anno = soldi dieci.

Per ogni Sugolo Vaccino = soldi sei, e denari otto.

Per ogni Bestia Bufalina, e Cavallina sopr'anno = soldi quattordici.

Per ogni Sugolo Bufalino, e Cavallino = soldi nove, e denari quattro.

Per Bestie Porcine = soldi quattro per ciascuna.

Per li Porchetti Marzolini, et Aprilini, atteso che ne vanno tre per due grossi, si paghi = soldi due, e denari otto per uno di essi

Per ogni centinaio di Pecore, e Capre = Lire quattro.

Ma per la Fida del Verno li Cittadini, e Sudditi Senesi paghino alla ragione infrascritta, cioè

Per ogni Bestia Vaccina sopr'anno = soldi ventitre.

Per un Sugolo Vaccino = soldi quindici, e denari quattro.

Per ogni Bufala, e Cavalla sopr'anno = soldi ventotto

Per un Sugolo Bufalino, e Cavallino = soldi diciotto, e denari otto.

Per ogni Porco sopra quattro mesi = soldi nove

Per Porchetti da quattro Mesi in giù = soldi sei l'uno

Per ogni centinaio di Pecore, e Capre, tanto fine, quanto bazze, e di qualunque sorte = lire venticinque.

E tutti li pagamenti predetti far si debbano dalli Cittadini, e Sudditi Senesi di moneta corrente. Ma per li Forestieri, pagar debbano per le Bestie di qualunque sorte le medesime somme, ma di moneta di Dogana | c. 14r | , di modo che pagando uno scudo d'oro in oro, s'intenda aver sodisfatto lire sette solamente di moneta di Dogana; e per facilità de pagamenti de Forestieri si dichiara, che

¹⁶ Cfr. Ivi, pp. 86-88, I, r. 147 (Quid et quantum persolvatur pro fida animalium pro pascuis); p. 89, I, r. 151 (De solutionibus faciendis a forensibus in auro).

non potendo pagar essi in scudi d'oro, in oro, devino pagare per aggio uno per cento più in modo che pagando lire sette, e soldi undici, e denari sei di moneta corrente, s'intendino aver sodisfatto lire sette di moneta di Dogana, e così per l'avvenire in perpetuo inviolabilmente si osservi.

CAP. XXIV. PASSAGGI, E PEDAGGIO DA PAGARSI PER LI FORESTIERI, ET ALTRI¹⁷

Li Forestieri di qualsivoglia Nazione, o Dominio, li quali d'alcun'altro Territorio condurranno Bestie nello Stato di Siena in alcun Luogo, che non sia sottoposto a Dogana, o per passare in altri Luoghi, o per ritenerle per il tempo di quella stagione, sieno obbligati pagare al Camarlengo de Paschi il Pedaggio, Passaggio, o Gabella alla ragione, che in continente sarà dichiarato; et occorrendo, che le dette Bestie eschino dello Stato, e di poi nuovamente vi passino, o altrimenti ritornino, sieno tenuti tante volte pagare il Pedaggio, quante innanzi, et indietro passeranno per lo Stato di Siena, o vero in quello ritorneranno, e parimente li Sudditi Senesi, e li Forestieri, quando da una Corte all'altra condurranno le loro Bestie a stanziarle, e pasturarle in essa fuora de Luoghi della Dogana, e senza averle fidate in essa | c. 14v | debbino alla medesima ragione pagare il Pedaggio, e tante volte, quante le condurranno d'una, in un'altra Corte di questo Dominio. Ma quando per passo attraversassero per diverse Corti senza fermarvisi a pasco, paghino un sol Pedaggio, e quando poi le dette Bestie ritorneranno nella loro Corte, o Case, non si paghi nuovo Pedaggio. Questo espressamente dichiarato, che per le Bestie Senesi il Pedaggio, siccome la Fida, e Tratta si paghi di moneta corrente; Ma per forestiere a ragione di moneta di Dogana, della quale si è parlato nel Capitolo della Fida. E le somme da pagarsi sono queste.

Per ogni Bestia grossa di qualsisia sorte = soldi dieci.

Per Sugolo di dette Bestie grosse = soldi sei, e denari otto per ciascuno

Per un centinaio di Capre, e Pecore d'ogni sorte = lire dieci.

Per qualunque Porco da quattro Mesi in su = soldi cinque.

Per Porchetto minore di quattro mesi = soldi tre.

¹⁷ Cfr. Ivi, pp. 88-89, I, r. 149 (De pedagio animalium solvendo).

CAP. XXV. CASI NEI QUALI NON SI COMMITTE PEDAGGIO¹⁸

Chi avrà fidato a Dogana nell'andare, o tornare, o attraversar Luoghi della Dogana, o fuor d'essa, non è tenuto a pagar Pedaggio, né alcuno Cittadino Senese nel mandar Bestiami da una Corte, all'altra di questo Dominio. Né ancora alcuna Persona di qualsivoglia Nazione, che tanto d'alcun Luogo dello Stato di Siena, quanto di fuora condurrà Bestie di qualsisia sorte nelle Possessioni proprie, o ritenute in affitto, o terratico, o a mezzo, | c. 15r | per uso d'esse, e per non trarle fuora della Corte dove egli abita. Et inoltre quando le Bestie per un trascorso passerò in altra Corte, purché non vi pernottino, e che il padrone di esse non abbia compro, o acquistato il passo non commettino Pedaggio, né caschino in frodo; ma solo rimanghino obbligate alla emenda del danno, et alle pene delli Statuti de Luoghi, e siccome per l'addietro si è costumato. Né ancora si paghi Pedaggio per li Bestiami, che da una Corte, all'altra di questo Dominio si condurranno a Fiere, Mercati liberi, o che di quelli si trarranno, purché non eschino dello Stato di Siena, e parimente per quelli, che d'altro Territorio si conducessero alla Fiere libere, e privilegiate di questo Dominio nell'andare, e tornare siano esenti da ogni Gabella, secondo il tenore de Privilegi concessi da Sua Altezza e purché fraude intorno a questo non vi si commetta.

CAP. XXVI. DELLA TRATTA DEGLI ANIMALI¹⁹

Risquoteranno ancora gli Officiali de Paschi, e loro Camarlengo per la Tratta, e Gabella degli animali, che con licenza del Governatore, e non altrimenti si trarranno di qualsivoglia Luogo del Dominio di Siena di qualunque Persona, tanto Suddita, o Forestiera, quanto Cittadina, o in qualsivoglia modo privilegiata alla ragione infrascritta, con espressa dichiarazione, che li Pastori, e Vergari, che si partiranno dalla Dogana di Siena alli tempi ordinati, nessun'altro Pedaggio | c. 15v | , o Tratta siano tenuti a pagare per le Bestie, per le quali averanno sodisfatto alla Dogana la consueta, e debito Fida.

E la gabella è questa, cioè

Per ogni Bestia Vaccina, o Bufalina doma = lire due, e soldi due.

Per qualsiasi Bestia Vaccina, o Bufalina brada = soldi trentuno.

Per un Sugolo Vaccino, e Bufalino = soldi ventuno

¹⁸ Cfr. *Ibid.*

¹⁹ Cfr. *Ivi*, p. 88, I, r. 148 (De Tracta animalium solvenda).

Per ciascuna Cavalla sopr'anno = soldi ventuno.

Per ogni Sugolo Cavallino = soldi quattordici.

Per qualunque Porco = soldi quindici.

Per ogni centinaio di Pecore, e Capre di qualsivoglia sorte = lire venti.

Per le Bestie Asinine a ragione di = soldi cinque l'una.

Per una Bestia Mulina = soldi dieci.

Per Sugolo Mulino = soldi sei, e denari otto.

E la medesima Gabella si paghi per le Bestie del Dominio di Siena, che con licenza de Superiori, o secondo gl'ordini lecitamente si trarranno di qualsiasi Mercato, o Fiera dello Stato di Siena.

CAP. XXVII. CON QUALE ORDINE SIA LECITO TRAR BESTIAMI PER RIMETTERGLI NEL DOMINIO FRA CERTO TEMPO²⁰

Qualunque Cittadino, Suddito, o Forestiero vorrà mandar fuori del Dominio di Siena alcune Bestie di questo Stato, per ritenerle qualche tempo a pastura, o per altra commodità, e di poi ricondurre le possa per un tempo | c. 16r | determinato, debba ottenere licenza in scritto dall'Offizio de Paschi, et obbligarsi, e darne idonea promessa al Notaro stipulante per il Fisco di rimetterle insieme con gli allievi, et altri frutti, almeno infra dieci giorni doppo la fine di quella Stagione, e per levare le occasioni delle fraudi, sia tenuto chiamare il Cavallaro più vicino, e comodo al Luogo, e fargliele contare nell'andare, et ancora nel ritorno, et a quello sodisfare la mercede medesima, che se gli dovrebbe, se esso andasse a stimare li danni, tanto nella Corte, dove egli abita, quanto fuori di essa rispettivamente. E detto Cavallaro per debito di suo officio non manchi nel suo Libretto scrivere subito il numero, e qualità delle dette Bestie, et almeno infra quindici giorni mandarne nota allo Scrittore, accioché egli ne possa far memoria, et al tempo riscontrare quante ne siano state tratte, e di poi ricondotte, e ritrovandovi errore, o fraude dedurla a notizia del Magistrato, il quale non manchi del debito della giustizia, e chi avrà osservato quest'ordine, non sia obbligato pagare al Fisco se non un Pedaggio infra la tratta, e ritorno, e mancando in alcuna delle predette cose, s'intenda caduto nella pena del frodo

²⁰ Cfr. Ivi, pp. 80-83, I, r. 134 (De Officialibus pascuorum).

CAP. XXVIII. QUALI BESTIAMI S'INTENDINO DI QUESTO STATO, O VERO FORESTIERI

Dichiarasi per levare ogni dubbio, che le Bestie Senesi, quanto alle Tratte, Fide, e Pedaggi, qualunque altra differenza si conoschino | c. 16v | , e distinguino dalle forestiere, non rispetto alla qualità de Padroni, ma dal modo, nel quale elle si trovano fidate, o altrimenti tenute: e perciò se alcun Cittadino, o Abitatori dello Stato di Siena, ci averà condotto, o per l'avvenire ci condurrà Bestiame di qualsisia sorte, e lo averà per fino al presente per ciascuna Stagione fidato a Dogana, o Pedaggio, come forestiero, e che il medesimo continuerà di fare per l'avvenire, possa trarle liberamente, e s'intenda in tutto, e per tutto nel grado de Forestieri, purché lo abbia espressamente detto allo Scrittore de Paschi, et egli ne abbia fatto, e faccia particolar menzione e nella Fida, e nel Libro, dove egli lo scrive per l'ordinario, e se si mancherà di fidarle sempre alli debiti tempi, e come si dice, Stagione, per Stagione, s'intendino detti Bestiami incontinenti fatti di questo Stato, ne trar si possino senza licenza del Governatore, e senza pagare la solita Tratta, et il medesimo si osservi ne Bestiami, che dalli Forestieri ci saranno condotti di fuori dello Stato, siano tenuti, almeno dieci giorni innanzi alla fine della Fida dichiarare, che essi intendino per l'avvenire tenergli come Bestiami Senesi, e sottoposti a tutte le Provisioni, e Leggi degli altri Bestiami di questo Dominio.

CAP. XXIX. DELL'ORDINE, CHE SI DEVE TENERE ALLE CALLE²¹

Quando li nuovi deputati sopra i Paschi averanno preso l'Offizio devino | c. 17r | per tutto il mese di Settembre al più lungo avere eletti del numero loro tre Commissarj, e dichiarati i Luoghi, dove ciascun di loro conferir si debba, et il quarto di essi s'intenda essere Capo Vergaro per andare a Grosseto nel tempo della prossima Primavera, e se li detti Commissarj, o Capo Vergaro per qualsivoglia cagione al tempo non potessero esercitare l'Offizio, il Magistrato ne ragguagli il Signor Governatore, e con sua partecipazione provvegga in quel miglior modo, che si conoscerà essere espediente; et il Commissario in Cinigiano possa, e debba partir di Siena il dì 14 di Ottobre, e quello di Paganico, e di Montepescali il dì 18 di detto Mese, e ciascun di loro infra due giorni dalla partita di Siena si devino rappresentare al Luogo destinato, e computato il dì

²¹ Cfr. *Ibid.*

della partita, e ritorno non possino dimorare alle Calle se non giorni quaranta, e di poi non corra loro più il Salario, e subito che saranno arrivati, o almeno il giorno seguente mandino grida, o vero pubblico Bando notificando a Vergari, e Pastori, che alli tempi ordinati debbino venire alla Calla, la quale si faccia in questo modo, cioè.

Il Commissario di Cinigiano, dove concorre la maggior parte de Pastori, e Bestiami nel Luogo solito della Calla senza intervallo di tempo possa cominciare a fare dalle Guardie contare, e scrivere fedelmente il Bestiame, e le Bestie così numerate di mano, in mano possino entrare nel Reservo, e nella Rendita consueta, ma non già passare quella, cioè di là dal Fiume, overo di là dal filo, e corso dell'acqua delle Tràsobbie per fino al dì 24 di Ottobre, e detto dì 24 possino entrarvi al levar del | c. 17v | Sole; ma li Commissari di Paganico, e di Montepescali possino, e devino far contare, e scrivere li Bestiami il dì 24, e lassarli subito entrare ne Luoghi della Dogana, accioché infra li Pastori si osservi egualità, e pareggio. E li medesimi tre Commissarj possino, e devino prendere le Promesse dalli Capo Vergari, che non le avessero date in Siena, e consegnar loro la polizza della Fida. Abbia ciascun Commissario lire dieci per qualunque giorno, computato il giorno dell'andata, et ancora del ritorno, le quali segli paghino per il Camarlengo de Paschi delli denari fiscali, e servino per le loro spese; et ancora possino ricevere per ciascuna Fida, che consegnaranno a Pastori soldi undici, e per ogni Bullettino soldi due con l'ordine medesimo, che si osserva in Siena, e l'emolumento de Bullettini, e Fide si distribuisca per equal porzione infra li Quattro, e loro Camarlengo.

Li Cavallari, e Guardie per tutto il tempo delle Calle stiano continuamente al servizio de Commessarj, et a contar li Bestiami, e mancando detti Cavallari, e Guardie della diligenza, et obbligo loro, possino esser puniti ad arbitrio de Paschi. E l'ordine soprascritto si osservi intorno a tutti li Bestiami Pecorini, e Caprini, tanto dalli Cittadini, e Sudditi, quanto dalli Forestieri, li quali si trovano in quei giorni di sopra le Calle; ma li Bestiami Vaccini, Bufalini, Cavallini, e Porcini subito che saranno fidati a Dogana possino entrare per tutti i Luoghi della Dogana senza aspettare la venuta de Commissarj, ed i Cavallari per debito di loro Offizio vadino contando, e riscontrando colla Fida il numero delle Bestie Vaccine, che come di sopra saranno entrate dentro alle Calle, e ancora li Bestiami, | c. 18r | tanto grossi, quanto minuti, che non saranno usciti dalla Dogana, e quando i Commissarj saranno tornati in Siena devino infra otto giorni aver consegnate allo Scrittore le memorie per loro tenute alla Calla, e gli emolumenti de Bullettini, e Fide al Camarlengo de Paschi da distribuirsi, come sopra è detto.

CAP. XXX DELLE CAUSE APPARTENENTI ALLA COGNIZIONE DEL CAPO VERGARO, E DEL CAMARLENGO IN GROSSETO, E DELL'ORDINE DA TENERSI NEL TERMINARE LE DIFFERENZE DE FIDATI²²

Ciascun'anno del Mese di Aprile uno delli quattro Deputati eletto per li medesimi, et il Camarlengo di quel Magistrato, e parimente il Cancelliere, e lo Scrittore siano tenuti, e devino trasferirsi a Grosseto, et ivi stanziare per giorni quaranta, o quel meno, che conosceranno esser bisogno, computati li tempi dell'andare, e del ritorno, et abbiano per le spese di tutti loro scudi quattro il giorno di moneta, e per vettura di arnesi, libri, e denari, e cavalcature del Notaro, e dello Scrittore, e qualunque altro straordinario, devino avere infra l'andare, e il tornare scudi venticinque di moneta; et il detto Capo Vergaro possa, e debba render ragione sommaria, e de facto a tutti li Fidati, e loro Garzoni, et a tutti quelli, che contro di essi metteranno domanda, o richiamo, e scrivere, o fare scrivere in un Libro per ciò ordinato, e parimente le Intigine²³, e Sequestri, notando il nome del creditore, e del debitore, e la somma, e la cagione, per la quale si fa la domanda, et ancora scriva le definizioni, e pronunzie, che occorrerà | c. 18v | fare nelle dette cause, et il Cancelliere nel suo Libro debba far nota, e memoria degli arresti delle Bestie, delle lettere, che per tal conto occorresse descrivere, e che gli saranno commesse, et ordinate dal Capo Vergaro, et il medesimo Capo Vergaro insieme col Camarlengo devino concordevolmente decidere, e terminare tutte le differenze, che in qualsivoglia modo nascessero infra la Gran Camera, e detti Fidati, e chiarire, e terminare il prezzo del grano dato, e tolto a credenza alla Vergarìa, che volgarmente si dice il prezzo della Bulletta, e per servizio della verità, et a perpetua memoria detto Capo Vergaro debba infra un mese dopo il suo ritorno aver consegnato il Libro, nel quale egli avrà scritto i richiami, deliberazioni, e sentenze nelle mani del Cancelliere del Magistrato, da ritenersi per lui, o mandarsi all'Archivio nel medesimo modo, che si ritengono, et al tempo si mandano le altre Scritture a quel Magistrato appartenenti.

²² Cfr. *Ibid.*

²³ *Entegina, intigina, intigine* = sequestro. Si tratta di un termine di origine latina diffuso nei documenti di area senese e amiatina: *Studi di filologia italiana*, vol. XXVI-XXVIII, Firenze, Accademia della Crusca, 1969, p. 185. Si veda ad esempio il fondo *Integine e Richiami* all'interno dell'archivio della Dogana dei Paschi, contenente 17 registri di sequestri e citazioni fatte dal Capo Vergaro: *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, 2 voll., Roma, s.e., 1951, p. 248.

CAP. XXXI. LE BESTIE FIDATE S'INTENDINO TACITAMENTE OBBLIGATE AL FISCO, ET ALLI CREDITORI PER LE FACCENDE APPARTENENTI ALLA VERGARÌA²⁴

Accioché il Capo Vergaro, e gl'interessati sappiano in qual modo sia provisto alla sicurtà del Fisco, et altri Creditori si provvede, che primieramente la Gran Camera per la Fida, Tratta, e Pedaggio, e Bandite, e per altre cause, e successivamente le Communità, e particolari Persone della Città, e Dominio di Siena, le quali avranno venduto erbe, | c. 19r | grani, mercanzie, e robbe di qualsisia sorte alli Capovergari, sotto il nome de quali si veggano fidate le Bestie per uso, tanto loro, e de Garzoni, quanto de Bestiami, et ancora per l'emenda del danno dato, et ultimamente il Fisco per le pene, e frodi abbino, et aver s'intendino migliori, e più potenti ragioni sopra li Bestiami, e frutti, tanto del principale, quanto delle promesse, o mallevadori, e sieno preferiti a qualunque Creditore, che avesse espressa, o tacita, generale, o speciale ipoteca, benché anteriore di tempo, e per causa di dote, e qualunque altra in qualsisia modo privilegiata, e sia loro lecito in tutto, o in parte ritenergli, o fargli ritenere per fin a tanto, che avrà interamente soddisfatta la Fida, e tutte le spese, e crediti sopradetti, et ancora vendergli per fino all'intera soddisfazione, con l'autorità sempre del Magistrato, o del Capo Vergaro non ostante che gli animali non appartenghino in tutto, o in parte a chi gli averà fidati. E la presente costituzione inviolabilmente si osservi, e da nessuno possa essere impugnata, o allegato, che ella non comprenda, e legghi i Forestieri, né che ella sia rigorosa, o altramente invalida sotto pena di Fiorini cento, nella quale incorra chi cercherà d'impugnarla, e tutti li Giudici, e Magistrati, che mancassero dell'osservanza. E la presente provisione non comprenda | c. 19v | li negozi non dependenti da Vergarìa, per li quali non possino essere obbligate le Bestie, se non dalli Padroni, o da lor legittimi procuratori.

CAP. XXXII. TARIFFA DELLA MERCEDE, E DRITTI DOVUTI AL CAPO VERGARO

Per qualunque Intigina, Sequestro, o Arresto, che per l'avvenire si concederà dal Capo Vergaro, o dal Magistrato, debba l'Attore pagare alla ragione infrascritta senza altro dritto, cioè

²⁴ Cfr. *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)* cit., p. 86, I, r. 146 (Quod omnia quaeque animalia cuiuscunque sint et a quocunque possideantur introducta ad pascua, sint hypothecata pro fida et omnibus impensis).

Se il debito non passerà la somma di scudi dieci d'oro lire due.

Se il debito sarà maggiore di scudi dieci fino a cinquanta paghi lire quattro.

Per il debito maggiore di scudi cinquanta per fino a ogni somma, uno scudo d'oro.

Ma quando d'avanti al Capo Vergaro si porgerà la domanda, o vero si metterà richiamo, e che il Creditore non sarà soddisfatto, o accordato infra due giorni doppo la citazione, e perciò ne nasca determinazione, possa il Capo Vergaro prendere il dritto alla ragione infrascritta, cioè

Per fino alla somma di lire dugento a ragione di un soldo per lira; ma per quello, che il credito passerà lire dugento denari quattro | c. 20r | per lira, stanti ferme le dieci lire per il debito di lire dugento, come sopra, non potendo però il Capo Vergaro per qualsisia somma prender dritto maggiore di lire cinquanta in tutto, non dovendo in tal caso pagare altra somma per l'Intigina, Arresto, o Sequestro; ma solo il dritto alla soprascritta ragione.

Dichiarando nondimeno, che richiamo, o petizione metter non si possa contra li detti Fidati, ne prendere il dritto, quando il credito non sarà maturo, secondo il tenore delle Scritte, e convenzioni fatte infra le Parti, e quando il Debitore averà promesso di pagar prezzo de Grani, Erbe o altre mercanzie nel tempo della Sbuletatura, non s'intenda tal debito maturo, durante la Fida del Verno, cioè per fino alli otto di Maggio, e solo sia lecito alli Creditori in Siena, o in Grosseto fare intigire la Bulletta non ostante che il tempo non sia venuto, et inoltre far sequestrare, o vero arrestare il Bestiame, quando il Capo Vergaro sospetterà della fuga, e come egli, secondo la qualità delle persone, e de casi giudicarà convenirsi, e se il credito apparirà vero, e giusto, e di già maturo, il Debitore sia obbligato restituire al suo Creditore, oltre alla sorte principale la spesa della Intigina, Arresto, Sequestro, dritti, et esecuzioni, se già il Capo Vergaro per qualche giusta cagione in tutto, o in parte non assolvesse il Debitore dalle spese. Ma se alcun Creditore, o Mallevadore d'un Fidato per sua sicurtà volesse intigire | c. 20v | la Bulletta innanzi che il credito sia maturo, non possa in tal caso ridomandare la mercede pagata per occasione della detta intigina, et occorrendo contro alcun Fidato per debito pubblico, et ad istanza del Magistrato de Paschi, o vero de Particolari farsi alcuno arresto, esecuzione, o vero gravamento reale, o personale per commissione, et ordine del Capo Vergaro, o vero de Particolari dalle Guardie, o altri Ministri del Magistrato, o per alcuno Offiziale, o Esecutore di giustizia della Città, o del Dominio, in tali casi si paghi altratanta somma, quanto di sopra si è provisto doversi soddisfare al Capo Vergaro per le Intigine, et esecuzioni rispettivamente, e maggior mercede, o vero dritto prender non si possa sotto le pene contenute nella Tariffa della Città, e Dominio, o vero dell'arbitrio del

Magistrato, secondo la qualità del delitto, e delle Persone. E perché occorre qualche volta in Grosseto farsi qualche deposito appresso al Capo Vergaro, o per differenze di Particolari, o perché li Pastori vogliono partir di Dogana, o per altra cagione, si provvede, che in ricompensa della molestia, e del pericolo, detto Capo Vergaro possa prendere per sé stesso per sua mercede a ragione di uno per cento della somma, che occorrerà doversi depositare, non intendendosi in modo alcuno per li depositi appartenenti alla gran Camera, o al Magistrato, quali si faccino in mano del Camarlengo, e per essi niente si paghi. | c. 21r |

CAP. XXXIII. DELL'OFFIZIO DEL CAMARLENGO IN GROSSETO

Il Camarlengo attenda con diligenza in Grosseto a risquotere tutte quelle somme, che da qualsivoglia Persona si doveranno alla Camera per occasione di erbe, Fide, Tratte, e Pedaggi, non solo di quell'Anno, ma ancora per gli antecedenti, e generalmente per qualsivoglia cagione, et intervenire con il Capo Vergaro nel dichiarare il prezzo del Grano, e nelle cause appartenenti alla Camera, come più largamente nel precedente Capitolo si è detto.

CAP. XXXIV. CIASCUNO SIA TENUTO LEVARE LA BULLETTA²⁵

Ralluminando, e rinnovando l'Ordine antico, si dichiara, et espressamente provvede, che qualunque Fidato Cittadino, Suddito, o Forestiero, prima che tragga le Bestie della Dogana, e Paschi del Comun di Siena, tanto per la State, quanto per l'Inverno, sia tenuto, e debba sodisfare al Camarlengo predetto ogni somma per lui, come di sopra dovuta, et ancora sotto pregiudizio del frodo, attualmente in Siena dal Magistrato, o in Grosseto dal Capo Vergaro aver levato la Bulletta.

[*Aggiunta con grafia posteriore*: «Fù bandito detto Ordine per la Città di Siena sotto il dì 27 d'Aprile 85 [1585] per Domenico Fregiani Banditore, e per li Commissarj alle Calle, et in Grosseto del Mese di Maggio 85 [1585] e per lo Stato, come al Bastardello 85 86 a 305]. | c. 21v |

CAP. XXXV. DELLE PENE DA IMPORSI ALLI VERGARI TRASGRESSORI

In tutti li casi, ne quali da presenti Statuti si troverà imposta pena precisa, e determinata, quella si debbi inviolabilmente osservare dal Magistrato, se già

²⁵ Cfr. Ivi, p. 85, I, r. 144 (Quod pastores et vergarii accipiant bullectinum).

non si dovesse per giusta cagione rimettere, o mitigare; ma per gli altri delitti, e trasgressioni, che in pregiudizio della Fida, o della Dogana, o altramente contro la forma de presenti Statuti per dolo, o fraude, o ancora per negligenza de Vergari, o de loro Ministri, per li quali non sia chiarita la pena, s'intenda il Bestiame caduto nella pena del frodo, da potersi ricomprare per quel prezzo, che sarà dichiarato, secondo la coscienza, e libero arbitrio del Magistrato, e nel modo già chiarito nel Cap. III del presente Volume.

CAP. XXXVI. DELLE PENE DE GARZONI, CHE COLLE ALTRUI BESTIE ROMPERANNO LE RENDITE, O IN QUALSIVOGLIA MODO CONTRAFARANNO AGLI ORDINI

Occorre molte volte, che li Garzoni, Sortaj, Compagni, o Branchieri in diversi modi contrafanno agli Ordini della Dogana con pregiudizio de Padroni de Bestiami; Onde accioché per timore della pena si astenghino da simili errori, si prevede, che qualunque di essi con le altrui Pecore, o Capre romperà | c. 22r | le Rendite, e passerà le Calle innanzi alli debiti tempi caschi in pena di lire cento, e due tratti di fune, e se alcuno delli sopradetti riceverà, e come si dice, imbrancherà Bestie non fidate di qualsisia sorte, oltre che le cascano in frodo, il Garzone, che senza licenza del Padrone del branco le avrà ricevute, caschi in pena di scudi quattro per Bestia grossa, di scudi due per Porco, e di scudi venticinque il cento di Bestie minute, et in caso che per povertà non la possa pagare tal condennazione, se gli permuti in pena afflittiva di corpo ad arbitrio del Signor Governatore, e del Magistrato, e se il Padrone, o Soccio maggiore averà prestato il consenso tacito, overo espresso all'error soprascritto, sia obbligato di suo proprio sodisfar la pena per il Garzone, o Sortaro, o Soccio minore, e per le altre trasgressioni, che si commetteranno dalli Garzoni, et altri sopradetti, possino, e debbino esser puniti secondo il retto arbitrio del Magistrato, stante ferma la pena del frodo, et altre in diversi casi imposte alli Padroni de Bestiami, li quali saranno commessi all'altrui custodia.

CAP. XXXVII. DELLE SOCCITE FITTIZIE, ET IN FRAUDE DELLA DOGANA

Li Massarj dello Stato di Siena, che in qualsivoglia modo saran dichiarati aver privilegio di ritener Bestie in Soccio | c. 22v | con minore, o nessun pagamento, avvertischino di non fare, o attentare alcuna Soccita fraudolente, o finta sotto pena del frodo delle Bestie, che fintamente fossero date in Soccita, rimanendo obbligato il Suddito per il Forestiero, et il Massaro sia punito in pena di

venticinque scudi per cento di Bestie minute, et in scudi quattro di qualunque Bestia grossa, e due scudi per Porco, quale non potendo pagare, si possa detta condennazione permutare in pena afflittiva di corpo con partecipazione del Signor Governatore.

CAP. XXXVIII. INFRA QUANTO TEMPO SI POSSINO CONOSCERE LE TRASGRESSIONI DE PASCHI

Non essendo onesto, che li Forestieri, et altri rimanghino in perpetuo pericolo delle calunnie di Persone malevole, per esser massime li delitti di Bestiami evidenti, e palesi, si prevede, che doppo cinque anni dal dì del commesso delitto non possi il Magistrato riconoscere alcuna trasgressione, e frodo, anzi ciascuno sia sicuro, e goda questa legittima prescrizione, e tutto quello, che in contrario facesse s'intenda nullo, e di nessun valore.

| C. 23R | CAP. XXXIX. BESTIE SMARRITE COME SI DEVINO DENUNZIARE, E CONSERVARE A PADRONI²⁶

Provedesi generalmente, che qualunque Persona, che in qualsisia parte, o luogo del Contado, o distretto di Siena, tanto della Dogana, quanto fuor d'essa ritroverà Bestie smarrite di alcuna sorte, delle quali non si sapesse il padrone, e se le riducesse alle mani, sia tenuto, e debba infra un Mese allor prossimo notificarle, e farle significare al Magistrato, o suo Cancelliere, o vero al più vicino Offiziale, il quale sotto le pene infrascritte sia tenuto darne avviso al Magistrato infra un Mese allor prossimo, esprimendo particolarmente le qualità, marco, e contassegni degli animali, et ancora il tempo, e luogo, nel quale gli averà trovati sotto pena di scudi dieci d'oro per qualunque Bestia grossa, e di scudi due per Porco maggiore di sei Mesi, e di uno scudo d'oro per qualunque Porchetto, o Bestia minuta, e non avendo l'Inventore osservato quanto di sopra, non possa recuperare le spese, e sia tenuto restituire al Padrone le Bestie smarrite insieme con li suoi danni, spese, et interesse, et il Cancelliere predetto sia tenuto fedelmente scrivere tutto quello, che sarà stato denunziato, et in qualsivoglia tempo palesarlo a qualunque ci pretenderà interesse, e le Bestie così smarrite si debbino

²⁶ Cfr. Ivi, pp. 85-86, I, r. 145 (De bestiis vagantibus denunciandis Camerario vel Notario pascuorum).

riservare ad istanza del vero padrone, e possessore per fino all'ultimo giorno della sbullettatura, e durante la Fida di quella Stagione, et allora non essendo comparso | c. 23v | alcuno, si vendino dette Bestie per ordine del Magistrato, et il ritratto si metta a un conto a parte, e si conservi ad istanza del Padrone, durante il tempo di quel Magistrato, et alla fine dell'Offizio sene metta a entrata del Fisco la metà, il quarto si consegna al Magistrato, et restante si divida infra 'l Cancelliere, e quel tale che le avrà denunziate. Ma se il padrone sarà comparso innanzi alla fine, segli debba restituire l'intero retratto, et a quello, che l'avrà denunziate innanzi ad ogni altra cosa si sodisfaccia in ogni caso quanto sommariamente, e de facto sarà giudicato convenirsegli per le spese della guardia, fida, erbe, e della suddetta denuncia. E se alcuno fraudolentemente domanderà le Bestie come proprie, affermando appartenersi a lui quelle, che veramente non segli appartengono, sia punito ad arbitrio del Magistrato in pena pecuniaria, et ancora afflittiva di corpo con partecipazione, e consenso del Governatore della Città e Stato di Siena, et il medesimo si osservi contro quelli che imponessero il proprio marco alle Bestie smarrite, quando elle appariranno ad alcun Fidato, o vero se alcuno di essi falsamente gli averà posto il suo marco. Ma quanto alle altre non smarrite, ma dolentemente marcate, e nelle quali non si tratterà d'interesse, o delitto di alcun Fidato, si relassi la cognizione alli Capitani di giustizia della Città, e Stato di Siena. | c. 24r |

CAP. XL. DELLE BANDITE CONCESSE PER IL COMUNE DI SIENA A USUFRUTTUARE ALLI TERRIERI DEL DOMINIO.

Provedesi per levare le occasioni delle liti, e querele, che tutte le Comunità del Contado, e Distretto di Siena, alle quali sono state concesse dalla Città predetta alcune Bandite per pastura, et uso delle loro Bestie, non possino, né devino in alcun modo venderle ad altri, o fidarvi Bestie forestiere, e che siano degli Uomini di quel Comune, se prima non si saranno concordate con il Magistrato de Paschi, e da quello non avranno ottenuto licenza, e contrafacendo alcuna di esse, sia obbligata sodisfare alla Gran Camera, e per essa al Camarlengo de Paschi tutto quello, che ritrarranno dalle vendite, e Fide predette. Non intendendo con la presente Provisione fare alcun pregiudizio alle ragioni del Comune di Siena, né ancora di quelle Comunità, che avessero altri obblighi, convenzioni, o vero privilegj, le quali rimanghino nel medesimo grado, nel quale al presente si trovano.

CAP. XLI. TERMINE PREFISSO ALLE COMUNITÀ, E PARTICOLARI A PRODURRE LE FRANCHIGIE, O VERO PRIVILEGJ.

Tutte le Comunità, Ospedali, e Luoghi pij, e particolar Persone | c. 24v | , quali credessero i loro Privilegj, Esenzioni, o Capitoli essere in alcuna parte maculati, o alterati nella compilazione de presenti statuti, debba infra sei Mesi dal dì del Bando da pubblicarsi in Siena, e ne Luoghi della residenza delli Capitani dello Stato, e Potestà di Sarteano comparire d'avanti a chi sarà ordinato da loro Altezze, o dal Signor Governatore, e sommariamente porgere le loro pretensioni, e ragioni per dare a ciascuno quanto segli conviene, e far descrivere in un volume tutte le convenzioni, e Privilegj predetti, come a quelli, che saranno deputati parerà giusto, e conveniente, e detto tempo passato, chi non avrà osservato quanto di sopra, non possa domandare l'osservanza di tali Privilegj concernenti il Membro de Paschi, e nessun Giudice, o Magistrato gliene possa render ragione sotto pena di Fiorini cento, e della nullità delle Sentenze, e degli Atti, salva sempre la grazia, e beneplacito di loro Altezze Serenissime.

[*Aggiunta con grafia posteriore: Vedi le pubblicazioni, e Bandi mandati intorno a detti Privilegj alle Deliberazioni 1584-1585 a 315, 316, 318, 319, 328. Ed in questo a 60, le Communità, che gli anno presentati*].

CAP. XLII. DEL PERDONO GENERALE

Per evidente dimostrazione del buon'animo delli serenissimi Gran Duca, e Principe di Toscana nostri Signori, e per dar animo a ciascuno di venire sicuramente a dimorare quietamente nella | c. 25r | Dogana, e Paschi di Siena, si concede da loro Serenissime Altezze libero, e generale perdono di qualsisia trasgressione appartenente alla materia de Paschi, della quale per fino a quel Di non sarà pervenuto a notizia del Magistrato de Paschi, assolvendo, e liberando pienamente ciascuno senza però alcun pregiudizio del Fisco, quanto alle Fide, Pedaggio, et altri debiti, et ancora delle condannazioni di già dichiarate, e cause mosse, e senza alcun detrimento delle Communità, e particolari Persone.

CAP. XLIII. DELLA INVIOLABILE OSSERVANZA DELLI STATUTI

Tutte le Provisioni descritte, e che per l'avvenire si descriveranno nel presente Volume, si osservino inviolabilmente, e s'intendino a puro, e sano intelletto, senza alcuna interpretazione, o cavillazione, e contro di esse non si possa introdurre alcuna usanza, pratica, o stile, né opporre, che le non sieno ricevute,

et osservate, e tutti gli altri Statuti, Bandi, Costituzioni, et usanze s'intendino casse, irrite, e nulle, e di nessun momento, e solamente allegar si possino nelle Cause pendenti, che saranno mosse il giorno della pubblicazione de presenti Statuti, secondo che sarà di ragione a beneplacito sempre di loro Serenissime | c. 25v | Altezze.

I. EST. C L'approviamo, e però si publichi.

Tommaso de Medici Cancelliere del Magistrato 29 Luglio 1572.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2021
presso Digital Book srl - Città di Castello (Perugia)

